

ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 6

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE GASPERI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE E DEL TESORO
(CAMPILLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(VANONI)

Partecipazione dell'Italia agli Accordi firmati a Bretton Woods, New Hampshire, U. S. A., il 22 luglio 1944 dai rappresentanti delle Nazioni Unite, per la costituzione del Fondo monetario internazionale e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo

Seduta del 21 febbraio 1947

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente disegno di legge che, dopo l'esame da parte del Consiglio dei Ministri, viene sottoposto alla Vostra approvazione, concerne la partecipazione dell'Italia agli Accordi economici internazionali di Bretton Woods.

Con tale partecipazione l'Italia viene ad assumere doveri e diritti di estremo interesse politico ed economico e pertanto è necessario che sulla questione si pronuncino questa Assemblea quale diretta rappresentante del popolo italiano.

L'importanza degli Accordi a voi non sfugge, ma perché possiate prendere le vostre decisioni con piena cognizione di causa, ritengo opportuno qui illustrarne alcuni punti con particolare riguardo ai motivi che li hanno ispirati, al loro contenuto ed agli scopi che con essi si intende raggiungere.

1. — LE ORIGINI DEGLI ACCORDI.

Le distruzioni, gli sconvolgimenti e le perdite causate dal recente conflitto mondiale hanno ridotto le Nazioni in uno stato di miseria e di collasso materiale e morale che non ha precedenti nella storia. Mai come in questi primi anni del dopoguerra i popoli hanno più angosciosamente invocato aiuti e sollecitato una fraterna, duratura collaborazione fra le Nazioni.

Con ammirevole slancio di solidarietà umana, gli Stati Uniti d'America, aiutati dal *Commonwealth* Britannico e da altri Paesi, hanno subito intrapreso, sotto l'impulso del Presidente Roosevelt, una grande opera di soccorsi ai Paesi devastati dalla guerra. Ma questa opera gigantesca, per gli scopi immediati che si proponeva, tende ora ad esaurirsi per

lasciare il posto ad altri e più vasti programmi di ricostruzione e di assestamento, con l'intervento di altre forze e l'attuazione di nuovi sistemi; connessi, le une e gli altri, con l'attività normale della produzione e degli scambi.

Come venticinque anni fa, il tratto più saliente della crisi di questo nuovo dopoguerra è l'immensità dei bisogni rispetto alle disponibilità. La gravità dei problemi odierni è immensamente maggiore di quella che i popoli dovettero superare dopo la prima guerra mondiale per rimarginare le ferite e riprendere il cammino verso l'avvenire. I modesti sistemi dei *relief credits* e dei piani di ricostruzione, messi allora in opera, si rivelano del tutto insufficienti di fronte alle incognite che oggi assillano da ogni parte l'Europa ed il mondo.

Gli ingranaggi della vita delle Nazioni sono ormai inadeguati rispetto ai doveri, ai bisogni e alle possibilità della civiltà moderna e la complessa opera di ricostruzione, che s'impone a tutti, non è più contenibile nei ristretti schemi nazionali che finora hanno soddisfatto le necessità delle normali relazioni internazionali. Tutti oggi avvertono l'indispensabilità di superiori forme di organizzazione degli scambi vitali tra i popoli.

Basti notare che il volume dei crediti ha raggiunto cifre mai sospettate nel passato, e che nel prossimo avvenire dovrà necessariamente portarsi a livelli ancora più alti, mentre il meccanismo del credito a carattere privatistico, che ha finora egregiamente funzionato, è attualmente inadatto alle nuove necessità mondiali.

In questo ambiente di grandi bisogni e di grandi problemi di risanamento e di ripresa vanno collocati il Fondo monetario internazionale e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo concepiti a Bretton Woods.

Dobbiamo soprattutto a studiosi e statisti americani e inglesi se questi problemi dell'avvenire sono stati posti sul tappeto delle discussioni internazionali fin dal 1943. Fu la pubblicazione dei piani White e Keynes che fece subito avvertire la necessità di un programma per una nuova organizzazione economica e finanziaria mondiale: e su richiesta del Presidente Roosevelt, il 1° luglio 1944 si riunì a Bretton Woods la Conferenza monetaria e finanziaria delle Nazioni Unite, cui parteciparono oltre 400 delegati di 44 Paesi. L'ordine del giorno portava l'invito ad esaminare proposte concrete sulle conclusioni alle quali erano giunti gli studiosi americani, inglesi, canadesi e francesi.

Tre Commissioni furono nominate: la prima, presieduta da Harry D. White, americano, per l'elaborazione di un piano per la creazione di un Fondo monetario internazionale; la seconda, presieduta da Lord Keynes, inglese, per la preparazione dello Statuto di una Banca internazionale; e infine la terza, presieduta da Eduard Suarez, messicano, per lo studio di altre forme di cooperazione economica e finanziaria. Mentre la terza Commissione si limitò a proporre la liquidazione della Banca dei regolamenti internazionali, creata alla Conferenza dell'Aja del 20 gennaio 1930, ed a raccomandare la partecipazione dei Paesi neutrali alla ricostruzione dei territori danneggiati dall'occupazione nemica durante la guerra, le altre due Commissioni, invece, compirono lo sforzo più importante, perché conclusero con le proposte che formarono oggetto dei due progetti di accordi, adottati il 22 luglio 1944, per il Fondo monetario e per la Banca internazionale. Dei due accordi, il primo è incontestabilmente il più importante per gli elevati fini che intende raggiungere: facilitare i trasferimenti, consolidare la stabilità delle monete e normalizzare gli scambi.

Sui lavori e sulle idee di Bretton Woods aleggia vagamente l'atmosfera del piano Young del 1929, che sperava risolvere il problema dei trasferimenti — che allora turbava il mondo — attraverso la collaborazione fra le Banche di emissione in seno a un organismo che avrebbe dovuto controllare e convogliare i movimenti dell'oro e dei capitali. Fu però un errore aver costruito la Banca dei regolamenti internazionali sulle fragili fondamenta delle riparazioni: ed infatti, alle prime difficoltà e complicazioni internazionali, il piano Young crollava, provocando la paralisi della Banca.

Più vaste e solide basi hanno invece il Fondo monetario di Harry D. White e la Banca internazionale di Lord Keynes, e molto più complessi sono i fini che essi si propongono di raggiungere.

Non si tratta soltanto di normalizzare e sviluppare i trasferimenti ed i rapporti creditizi internazionali, ma di crearli su nuove basi, data l'anemia che ha colpito l'esaurita economia mondiale.

Molto si è scritto e detto sui due piani la cui fusione ha dato origine agli accordi di Bretton Woods; molto anche si è scritto e detto sulla costituzione e sul funzionamento del Fondo monetario e della Banca internazionale.

Qui ci si limiterà a tracciare le grandi linee del sistema nel quale l'Italia sta per entrare.

Gli accordi sul Fondo e sulla Banca sono entrati in vigore il 27 dicembre 1945 in seguito alla loro approvazione, nella forma prevista dalle rispettive leggi costituzionali, da parte di un numero di Paesi rappresentanti oltre il prescritto 65 per cento del totale delle quote di partecipazione, ed al deposito a Washington dei relativi strumenti di ratifica. Gli apporti al Fondo e alla Banca, i diritti di voto, nonché l'entità delle facilitazioni di credito a favore dei vari partecipanti sono commisurati alle rispettive quote, quali risultano dagli atti della Conferenza di Bretton Woods per i Paesi promotori, oppure dalle deliberazioni di ammissione per i Paesi successivamente aderenti. La sede centrale dei due istituti dovrà trovarsi nel territorio dello Stato che parteciperà con la maggiore quota e perciò negli Stati Uniti d'America.

2. — SCOPI E FUNZIONAMENTO DEL FONDO MONETARIO.

Il Fondo si propone la cooperazione monetaria internazionale con la conseguente stabilità dei cambi e l'espansione e l'armonico sviluppo del commercio internazionale. A tal fine esso mette a disposizione degli Stati membri le proprie risorse ed esige da essi la rinuncia a svalutazioni monetarie concorrenti e la graduale eliminazione delle restrizioni sui pagamenti internazionali.

Più che un ente creditizio, il Fondo è perciò un ente centrale di compra-vendita di valute, al fine di assicurare il regolamento dei saldi debitori dei Paesi partecipanti.

Le risorse del Fondo sono costituite dai versamenti relativi alle quote di partecipazione di ciascun membro. Prima di poter fruire delle facilitazioni del Fondo, ogni Paese deve versare l'intera quota; di questa, come minimo, l'importo minore fra il 25 per cento della quota e il 10 per cento delle disponibilità ufficiali nette di oro e di dollari degli Stati Uniti deve essere versato in oro; il residuo va soddisfatto nella valuta nazionale, con facoltà di consegnare titoli a vista, non negoziabili e non fruttanti interesse. La Banca d'emissione del paese partecipante è depositaria di tutti gli averi del Fondo espressi nella valuta di tale paese.

In questa prima fase costitutiva il compito principale del Fondo consiste nella determinazione della parità monetaria dei vari Paesi partecipanti espressa in oro o in dollari degli Stati Uniti del peso e del titolo in vigore al primo luglio 1944, e cioè di grammi 0,88867142 di oro fino.

Il 12 settembre 1946 il Fondo, ritenendo di dover iniziare fra breve le operazioni, ha invitato i Paesi promotori a comunicare il valore di parità della propria moneta, basato sul corso del cambio nel 60° giorno prima dell'entrata in vigore dell'accordo, ossia sul cambio esistente il 27 ottobre 1945, perché, come si è detto, il Fondo ha cominciato la sua esistenza il 27 dicembre 1945. Entro i 90 giorni successivi alla richiesta della comunicazione il Paese aderente e il Fondo possono reciprocamente notificarsi che la parità, come sopra fissata, non è più adeguata alle mutate condizioni nel frattempo intervenute, e in questo caso il Fondo ed il membro dovranno accordarsi sulla definitiva parità da attribuire alla moneta dello Stato partecipante. Se l'accordo non è raggiunto lo Stato partecipante sarà considerato dimissionario.

Speciali disposizioni di favore, applicabili anche all'Italia, sono stabilite per i Paesi i cui territori furono occupati dal nemico. Per quanto in particolare riguarda il nostro Paese, è previsto che, entro 30 giorni dalla richiesta del Fondo, dovrà essere comunicato al medesimo il valore medio della lira, sulla base del cambio corrente nel territorio nazionale alla data in cui l'Italia diverrà membro del Fondo stesso.

Il rapporto di parità non è però inalterabile: l'accordo riconosce, infatti, che, qualora si debbano sanare squilibri fondamentali, un Paese membro possa modificare la parità della propria moneta nella misura del 10 per cento rispetto a quella iniziale, dandone comunicazione al Fondo, il quale si limiterà a prenderne atto. Per la variazione di un ulteriore 10 per cento, il Fondo potrà dichiararsi d'accordo o sollevare obiezioni, ma dovrà esprimere il proprio parere entro 72 ore. Se poi, la modifica eccede il 20 per cento, il Fondo si atterrà alla stessa linea di condotta, riservandosi però un periodo di tempo più lungo per esprimere il proprio parere.

Va osservato che il Fondo dovrà limitarsi ad esaminare esclusivamente se si tratti di squilibrio sostanziale o meno, senza scendere a vagliare la politica interna e sociale dello Stato interessato.

Il Fondo svolgerà la propria funzione di regolatore del mercato internazionale delle valute, vendendo ai Paesi aderenti, su loro richiesta, la valuta di altri partecipanti, in cambio di oro o della propria moneta, purché la richiesta sia determinata dalla necessità di correggere temporanei squilibri della bilancia dei pagamenti per partite correnti e per importi limitati. Gli acquisti di valuta da parte

dei Paesi partecipanti non dovranno in generale superare, nel giro di 12 mesi, il 25 per cento della quota. In ogni caso, non sono consentiti nuovi acquisti quando quelli precedenti, non ancora rimborsati, ragguagliano già l'importo della quota dello Stato partecipante aumentata della parte sottoscritta in oro.

Per l'Italia questo limite sarà dato dalla somma di 180 milioni di dollari, nostra quota, e dalla parte della quota che sarà versata in oro.

Sulla valuta estera ceduta dal Fondo deve essere pagata in oro una provvigione crescente in rapporto all'eccedenza detenuta dal Fondo e alla durata delle detenzioni: e ciò al fine di contenere il ricorso al Fondo entro i limiti strettamente necessari. Per promuovere, poi, il rapido riafflusso verso il Fondo di valute pregiate e di oro, i Paesi partecipanti, aventi determinate riserve, hanno l'obbligo di riscattare un determinato ammontare dell'eccedenza delle disponibilità del Fondo stesso nella loro valuta, versando oro o valuta pregiata. Infine, lo Stato, che desideri comprare valuta da un altro Paese membro, contro oro, dovrà in primo luogo offrire, a parità di condizioni, l'oro al Fondo.

Nonostante queste misure di difesa, l'Accordo prevede pure la possibilità che una data valuta si renda ugualmente tanto scarsa da intralciare l'attività del Fondo. In tal caso il Fondo può rivolgersi al partecipante della cui valuta ha scarsità, per ottenere un prestito in detta valuta, oppure l'acquisto della medesima contro oro. Qualora il partecipante non aderisca, com'è in sua facoltà, alla richiesta, o comunque, la domanda di una valuta sia tale da minacciare seriamente la capacità del Fondo di fornirla, il Fondo stesso può dichiarare in via ufficiale che tale valuta è scarsa e da quel momento ripartirne le disponibilità attuali e future secondo i bisogni degli Stati partecipanti. Nel contempo questi sono autorizzati, previa consultazione col Fondo, a limitare temporaneamente la libertà delle operazioni in cambi rispetto alla predetta valuta.

Come si è detto, l'Accordo assegna al Fondo, tra gli scopi principali, quello di eliminare i controlli sui cambi. Tale obiettivo non va però inteso in senso rigido. Anzitutto, viene consentito ai Paesi partecipanti di mantenere le restrizioni sui cambi nel primo periodo del dopoguerra, e soltanto alla fine del quinto anno, dalla data di inizio delle operazioni, il Fondo potrà imporre, ove per circostanze eccezionali lo reputi necessario e le condizioni del Paese interessato lo consentano, l'abban-

dono delle restrizioni valutarie, pena la decadenza dal diritto di usare delle risorse del Fondo stesso. In secondo luogo, i Paesi membri possono sempre esercitare i controlli necessari per regolare i movimenti internazionali dei capitali, ed anzi possono essere costretti ad introdurre delle restrizioni, al fine di evitare un uso delle risorse del Fondo non rispondenti alle sue finalità. Infine, l'Accordo prevede, come già accennato, restrizioni di cambio nei riguardi delle valute scarse e lascia la facoltà al Fondo di autorizzare in qualsiasi tempo un Paese membro ad applicare una politica valutaria discriminatoria od a praticare la politica delle valute multiple.

Naturalmente il sistema degli accordi di Bretton Woods, con i controlli e le restrizioni che contempla, verrà a determinare anche per l'Italia una limitazione dell'autonomia monetaria e finanziaria, necessitando l'adattamento della nostra economia interna in funzione dell'equilibrio economico internazionale. Ma non vi è facoltà di scelta fra il rinchiuderci in noi stessi ed il seguire la strada di una maggiore espansione degli scambi con l'estero attraverso la pianificazione internazionale.

3. -- IL SISTEMA MONETARIO DI BRETTON WOODS E IL « GOLD STANDARD ».

Il sistema monetario di Bretton Woods, pur comportando un ritorno delle monete dei Paesi partecipanti ad una base aurea, in quanto impone la fissazione della parità in rapporto con l'oro e con il dollaro degli Stati Uniti d'America e stabilisce che parte delle rispettive quote vanno versate in oro e in dollari, mira tuttavia ad eliminare o a moderare certe rigide caratteristiche proprie del sistema aureo. Il principio della libera convertibilità delle varie monete non viene infatti istituito, né si fa luogo, qualora le esigenze siano temporanee e limitate nell'entità, ad un trasferimento di oro a seguito di uno squilibrio nella bilancia dei pagamenti. La facoltà degli Stati membri di acquistare presso il Fondo, a breve scadenza, la valuta occorrente elimina questa necessità, integrando la normale concessione di credito di carattere internazionale fra i privati. Sotto questo aspetto la istituzione del Fondo, in quanto favorisce una migliore utilizzazione delle riserve auree mondiali, arreca un particolare vantaggio ai Paesi che ne detengono quantità scarse. Ciò, peraltro, non significa che i Paesi vengono ad essere sottratti alle esigenze che impongono il ripristino dell'equilibrio della bilancia dei pa-

gamenti internazionali e quindi ai processi di espansione e contrazione monetaria necessari per ristabilire l'equilibrio fra i prezzi interni e quelli esteri. Le operazioni del Fondo influiscono sui mercati monetari alla stessa stregua, benché in forma meno accentuata, delle esportazioni ed importazioni di oro in regime aureo, cioè esercitando una restrizione nei Paesi debitori ed una espansione in quelli creditori. Nei Paesi debitori, che facciano ricorso al Fondo per il pagamento dell'eccedenza delle loro importazioni, si attua un processo di sterilizzazione della moneta nazionale, mediante il suo trasferimento dalle banche ordinarie al conto esistente al nome del Fondo presso la Banca di emissione. Nei Paesi creditori, che ricevono valuta nazionale in possesso del Fondo in pagamento dell'eccedenza delle esportazioni, si attua il processo inverso, cioè l'immissione sul mercato di moneta già inattiva presso la Banca di emissione.

A questo processo immediato va aggiunto quello successivo di più ampio respiro, dovuto alla contrazione e rispettivamente all'aumento delle riserve liquide delle Banche ordinarie e quello derivante dalla maggiore o minore disponibilità di beni reali sul mercato, collegato con lo squilibrio tra importazioni ed esportazioni.

Il ricorso di un Paese all'aiuto valutario del Fondo dovrebbe quindi avere lo stesso effetto deflatorio sui prezzi interni, che ebbero in regime aureo le uscite di oro dal Paese, e, viceversa, la restituzione delle valute estere acquistate, oppure l'utilizzo da parte del Fondo delle proprie disponibilità nella moneta del Paese stesso, dovrebbero avere gli stessi effetti inflatori sui prezzi che ebbero in regime aureo le entrate di oro.

Contrariamente alle proposte del piano White e del piano Keynes, l'accordo monetario di Bretton Woods non crea una nuova moneta aurea internazionale, ma tende ad ancorare le varie monete all'oro e per esso al dollaro, istituendo un *gold standard* che si integra e conclude il suo ciclo nel tempo piuttosto che al momento delle liquidazioni.

4. — SCOPI E FUNZIONAMENTO DELLA BANCA.

La Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo ha il compito di facilitare gli investimenti di capitali intesi ad aumentare la produzione e la restaurazione delle economie distrutte o sconvolte dalla guerra, il ritorno delle attività produttive ai bisogni di pace e l'incoraggiamento e lo sviluppo delle capacità produttive e delle risorse dei Paesi

meno progrediti. Essa, inoltre, deve facilitare gli investimenti esteri privati mediante garanzia o partecipazione, e integrarli con finanziamenti a condizioni eque, attingendo i fondi necessari dal proprio capitale, dai fondi raccolti o da altri mezzi a sua disposizione, e promuovere infine una normale espansione del commercio internazionale e mantenere l'equilibrio nelle bilancie dei pagamenti.

Agisce pertanto questa Banca, sia quale istituto di finanziamento diretto, sia quale istituto intermediario per i trasferimenti di capitali da Paese a Paese, sia, quale istituto di garanzia e di assicurazione dei prestiti esteri privati. Delle tre forme di attività sopraccennate, le ultime due sono destinate ad avere maggiore sviluppo.

La Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo non è stata creata né attrezzata per prendere il posto che prima dello sconvolgimento nell'economia internazionale detenevano i prestiti privati, ma per integrare detti prestiti entro i limiti necessari e al tempo stesso per imprimere ad essi nuovo impulso, mediante speciali facilitazioni. In sintesi, si può dire che suo scopo non è quello di sostituirsi all'iniziativa privata, bensì di promuoverla.

Questo carattere del nuovo Istituto si rileva, oltre che dalle norme dell'accordo, dalle seguenti considerazioni:

a) gli impegni complessivi della Banca per prestiti diretti, partecipazioni a prestiti e garanzie non potranno in nessun momento eccedere il 100 per cento del capitale sottoscritto e delle riserve (il limite massimo del capitale autorizzato è di 10 miliardi di dollari, mentre l'attuale capitale sottoscritto, comprese le quote dei Paesi di cui è stata accolta ultimamente la domanda di ammissione, è di 7980 milioni di dollari);

b) la sottoscrizione delle azioni della Banca è divisa in due parti, di cui soltanto il 20 per cento deve essere versato entro breve termine alla Banca, e di questo il 2 per cento in oro o dollari e il 18 per cento nella valuta dello Stato membro; il restante 80 per cento verrà richiesto solo quando sarà necessario per far fronte agli impegni della Banca.

Ne segue, da un lato, che la Banca deve inevitabilmente riservare i propri finanziamenti alle necessità più urgenti, agendo quasi da istituto di primo intervento, e, dall'altro lato, che anche questa sua attività deve essere subordinata alle sue possibilità di assorbire mezzi sui mercati finanziari più ricchi. Sicché, se è vero che i prestiti della Banca e gli altri suoi impegni a favore di uno Stato mem-

bro non saranno condizionati dall'ampiezza della quota dello Stato stesso, come avviene per le operazioni del Fondo monetario, la richiesta di aiuti finanziari da parte di uno Stato partecipante troverà limiti insuperabili nelle disponibilità della Banca, e nella buona disposizione dei grandi mercati finanziari di assorbire le sue obbligazioni, come pure nelle richieste degli altri Paesi membri.

Tutto ciò consiglia di non nutrire prospettive troppo ottimistiche sull'ampiezza degli aiuti che la Banca potrà concedere, ma, d'altra parte, rende più pressante l'opportunità di affrettare la nostra partecipazione ad essa per non giungere troppo in ritardo nella ripartizione dei finanziamenti.

Secondo gli ultimi dati, alla Banca sono già pervenute richieste di finanziamenti per 1520 milioni di dollari, così costituiti:

Francia	500
Danimarca	50
Cecoslovacchia	350
Lussemburgo	20
Polonia (per un periodo di tre anni)	600

TOTALE	1.520
	=====

In conclusione, il nuovo Istituto appare come un complemento del Fondo monetario, facilitando, con opportune operazioni di credito e garanzie, la partecipazione degli Stati del Fondo e l'adempimento da parte di essi dei conseguenti impegni.

5. — AMMINISTRAZIONE DEL FONDO E DELLA BANCA.

Le grandi linee della organizzazione e dell'amministrazione sia del Fondo che della Banca sono le stesse. L'organo principale è rappresentato, per ciascun Istituto, da un Consiglio dei Governatori, formato da un Governatore e da un sostituto, nominati da ogni membro.

Il Consiglio si riunisce una volta l'anno ed anche di più se necessario.

Vi è inoltre un organo in sott'ordine, di non meno di dodici Amministratori esecutivi, che ha il compito di condurre le operazioni dell'Istituto secondo i poteri conferitigli dal Consiglio dei Governatori. Cinque degli Amministratori sono nominati dai cinque membri aventi le maggiori quote e cioè attualmente: Stati Uniti d'America, Inghilterra, Cina, Francia e India. Gli altri sette Amministratori esecutivi sono eletti, secondo le pro-

cedure stabilite dagli Accordi, dai Governatori rappresentanti i membri rimanenti.

Vi sono, infine, presso il Fondo un Direttore generale (*Managing Director*) e, presso la Banca, un Presidente (*President*), che dirigono gli affari ordinari dei rispettivi Istituti, secondo le direttive impartite dagli Amministratori esecutivi, dai quali sono nominati, e provvedono all'assunzione, all'organizzazione ed al licenziamento del personale. I due alti funzionari presiedono i Consigli degli Amministratori esecutivi, senza diritto a voto, tranne nel caso di parità nella votazione.

Allo scopo di completare gli statuti indicati dagli Accordi, i due Consigli dei Governatori hanno adottato una serie di clausole riflettenti questioni di organizzazione e di procedura. Le più importanti si riferiscono ai poteri ed alle responsabilità degli Amministratori esecutivi e dei loro sostituti, del *Managing director* e del *President*.

I Consigli dei Governatori delegano agli Amministratori esecutivi tutti i poteri, meno quelli espressamente riservati ad essi dagli Accordi. I poteri riservati al Consiglio dei Governatori riguardano per la maggior parte la ammissione o l'espulsione dei membri, le modificazioni delle quote di sottoscrizione e le interpretazioni e modificazioni degli Accordi. Gli Amministratori esecutivi sono, quindi, in grado di dirigere tutti gli affari ordinari del Fondo e della Banca e di adottare la maggior parte delle decisioni richieste dalle operazioni normali.

A questo proposito sorge subito la domanda: potrà l'Italia partecipare all'Amministrazione dei due Istituti?

In base all'articolo XII, sezione 3, dell'Accordo monetario ed alle successive integrazioni procedurali adottate nella Conferenza di Savannah, i Governatori possono, in seguito all'ammissione di nuovi Stati, aumentare il numero degli Amministratori esecutivi se e quando il numero delle nuove ammissioni comporti una somma di 4000 voti complessivi.

Oltre all'Italia, alla quale è stata assegnata la quota di 180 milioni di dollari, hanno chiesto l'ammissione la Siria, il Libano e la Turchia, ai quali Paesi furono rispettivamente attribuite quote di 6 milioni e mezzo, 4 milioni e mezzo e 43 milioni di dollari. Nel computo va inoltre compresa la Danimarca, la cui ammissione era stata decisa a Savannah, ma per la quale non si era ancora fissata una quota, che è stata ora stabilita in 68 milioni. Poiché ogni membro partecipante ha diritto a 250 voti, più un voto per ogni

100 mila dollari degli Stati Uniti della sua quota, l'Italia e gli altri Paesi su enunciati rappresentano complessivamente 4270 voti e per conseguenza hanno diritto, in base al predetto articolo XII ed alle decisioni di Savannah, di nominare un proprio amministratore esecutivo presso il Fondo e presso la Banca. Il numero dei voti della sola Italia, 2050, è di poco inferiore a quello risultante dalla somma dei voti degli altri Paesi, che è di 2220.

Non è dunque da escludere che l'Italia possa in avvenire partecipare all'amministrazione dei due Enti.

6. — TRATTATIVE PER L'ADESIONE DELL'ITALIA.

La sezione 2 dell'articolo II dell'Accordo monetario e la sezione 1 (b) dell'articolo II dell'Accordo sulla Banca, stabiliscono che i Governi non rappresentati alla Conferenza monetaria e finanziaria delle Nazioni Unite, possono essere ammessi in seguito come membri ordinari dal Consiglio dei Governatori. Queste disposizioni davano all'Italia la possibilità di entrare a far parte, su un piede di parità, dei due grandi organismi internazionali. Il Governo doveva pertanto tenersi in assiduo contatto con gli Alleati per decidere sul momento opportuno per avanzare una nostra domanda di ammissione, domanda che fu presentata il 14 febbraio 1946, facendo presente al Dipartimento di Stato la urgenza per il nostro Paese di partecipare agli accordi di Bretton Woods, per molteplici ragioni, fra cui quella di potersi inserire fra gli Stati che nell'autunno del 1946 si sarebbero rivolti alla Banca per ottenere la concessione di prestiti.

La nostra richiesta fu presentata il 13 marzo 1946 alla conferenza di Savannah dal Segretario del tesoro americano e deferita insieme ad analoghe domande di ammissione di altri Paesi ai Consigli degli Amministratori esecutivi del Fondo e della Banca.

Nelle more della decisione, il nostro Ambasciatore sollecitò, nel mese di giugno, l'esame della richiesta italiana da parte degli Amministratori esecutivi del Fondo e della Banca per permettere al Governo italiano di avere una precisa nozione delle sue possibilità finanziarie per il 1947 e di potere elaborare i propri programmi di importazione.

Furono in seguito costituiti, da parte del Consiglio dei Governatori, nella sessione plenaria del 28 settembre 1946, i Comitati previsti dagli Accordi per l'ammissione di nuovi membri.

Il Comitato per il Fondo ha esaminato le domande dell'Italia, del Libano, della Siria e della Turchia in due riunioni tenute il 30 settembre ed il 1° ottobre 1946 ed ha quindi sottoposto all'approvazione del Consiglio dei Governatori uno schema di deliberazione sulle modalità e sulle condizioni dell'ammissione al Fondo dell'Italia e degli altri tre Stati. Nella sessione del 2 ottobre 1946 il Consiglio dei Governatori ha approvato la deliberazione stessa con cui viene offerta all'Italia l'ammissione in base alla sezione 2 dell'articolo II dell'Accordo monetario. L'offerta è valida fino al 15 aprile 1947.

Il Comitato per la Banca si è riunito in data 3 ottobre 1946 ed ha adottato uno schema di deliberazione simile a quello presentato per l'ammissione al Fondo. Anche tale deliberazione fu approvata dal Consiglio dei Governatori.

Va segnalato che, nel periodo preparatorio e durante lo svolgimento della Conferenza, il nostro Ambasciatore ha tenuto i maggiori contatti con le varie Delegazioni, per far sì che il nostro Paese fosse ammesso di pieno diritto e senza condizioni, per non contravvenire allo spirito degli Accordi di Bretton Woods, e senza riferimento alla nostra firma del Trattato di Pace ed alla sua entrata in vigore.

Il Governo tiene ad esprimere in questa sede tutta la sua riconoscenza per il generoso e leale appoggio dato agli sforzi del nostro Ambasciatore dalle Autorità americane, dal Dipartimento di Stato e, in particolar modo, dal Segretario della Tesoreria Snyder, nella sua qualità di Presidente dei due *Boards* e di Governatore americano, facilitando il nostro ingresso nel Fondo e nella Banca su una base di piena parità con gli altri partecipanti.

7. — QUOTA ASSEGNATA ALL'ITALIA.

Come più sopra accennato, le risoluzioni del Consiglio dei Governatori adottate nel settembre scorso, stabiliscono in 180 milioni di dollari la quota che dovremo versare al Fondo e nella stessa cifra la quota della nostra partecipazione al capitale della Banca. Questa quota risulta notevolmente inferiore a quella che aspiravamo ad ottenere in base a valutazioni comparative con altri Paesi.

Paragonando le cifre del commercio estero di alcuni Paesi aventi una economia strutturalmente analoga alla nostra, quali la Francia, il Belgio e l'Olanda, in due anni significativi del periodo anteguerra, 1929 e 1938, con le cifre relative all'Italia ed applicando

gli altri elementi di stima sopraindicati, si può valutare intorno a 300 milioni di dollari la quota che avrebbe dovuto essere assegnata all'Italia. Quella di 180 milioni è pertanto poco più della metà di quella effettivamente attribuibile al nostro Paese, il che viene a comprimere le facilitazioni di credito che l'Italia potrebbe ottenere dal Fondo. Peraltro la quota non è immutabile e potrà in seguito essere variata, analogamente a quanto già si è verificato per la Francia. Le disposizioni dell'Accordo consentono infatti una revisione delle quote, su iniziativa del Fondo, ogni cinque anni, e, su iniziativa del Paese interessato, in qualsiasi momento, purché l'una o l'altra proposta di rettifica siano approvate dai quattro quinti dei voti.

L'Italia, ad ogni modo, non potrà che giovare, anche nella modesta misura indicata, delle facilitazioni di credito che le saranno consentite.

Onorevoli colleghi! Quali siano i fini che gli Accordi di Bretton Woods si prefiggono e quali le speranze che essi aprono ai popoli in attesa, fu sintetizzato con indimenticabili parole da Henry Morgenthau, Segretario della Tesoreria americana, ispiratore del piano ed animatore dei lavori, nel suo discorso pronunciato la sera del 22 luglio 1944, alla chiusura della Conferenza di Bretton Woods: « Naturalmente, questo Accordo monetario non è « che un passo sulla via del vasto programma « di cooperazione internazionale, necessaria « per plasmare un futuro libero e migliore. « Ma è un passo indispensabile nel collaudo « fondamentale delle nostre istituzioni. Noi « siamo ad un bivio e dobbiamo incammi-

« narsi o su una strada o su un'altra. La Con-
« ferenza di Bretton Woods ha posto un car-
« tello indicatore: una freccia che indica una
« strada sufficientemente larga perché tutti gli
« uomini possano percorrerla affiancati ed al
« passo. Se essi si incammineranno così uniti,
« nulla al mondo li potrà fermare ».

Con l'entrata in funzione del Fondo e della Banca una nuova epoca dell'evoluzione finanziaria del mondo forse si aprirà: l'epoca della finanza mondiale. Non si tratterà soltanto di agevolare la produzione e la circolazione dei beni e di instaurare una sicura stabilità delle monete, poiché sarà la struttura stessa dei sistemi monetari e dell'organizzazione del credito internazionale che risentirà delle nuove forme di cooperazione.

Con l'adesione agli Accordi di Bretton Woods l'Italia rientrerà di pieno diritto nell'ambito della vita economica internazionale, dalla quale fu per tanto tempo esclusa, e nel novero delle Nazioni che dovranno presiedere alla creazione e al mantenimento di un nuovo ordine mondiale. Non è soltanto per ottenere sostegni ed aiuti in questo primo periodo di ripresa post-bellica che essa entrerà nella nuova comunità delle genti, ma anche per ritornare a mettere a disposizione della civiltà, riprendendo le gloriose tradizioni della sua storia secolare, le proprie mirabili capacità d'intelligenza, di tecnica e di lavoro.

Per tutte le ragioni e le considerazioni dianzi esposte, il Governo confida, onorevoli colleghi, che non mancherete di dare la vostra approvazione al disegno di legge di cui trattasi, la cui emanazione, per ovvie ragioni di carattere politico ed economico, si presenta di particolare urgenza.

ALLEGATO A) ALLA RELAZIONE.

STATI FONDATORI E STATI ADERENTI AL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE

I Paesi aderenti al Fondo sin dalla sua fondazione, « Membri fondatori », e che hanno firmato l'Accordo entro il 31 dicembre, sono i seguenti con a fianco di ognuno la quota loro assegnata (in milioni di dollari degli Stati Uniti):

Belgio	225	Honduras	2,5
Bolivia.	10	Islanda	1
Brasile	150	India	400
Canada	300	Iran	25
Cile	50	Irak	8
Cina	550	Jugoslavia	60
Columbia (1)	50	Lussemburgo	10
Costarica	5	Messico	90
Cuba	50	Norvegia	50
Cecoslovacchia	125	Paesi Bassi	275
Danimarca (2)	68	Paraguay	2
Repubblica San Domingo	5	Perù	25
Ecuador	5	Filippine	15
Egitto	45	Polonia	125
Etiopia	6	Unione Sudafricana	100
Francia	450	Regno Unito	1.300
Grecia	40	Stati Uniti	2.750
Guatemala	5	Uruguay	15

Altri nove Paesi, la cui partecipazione era stata convenuta alla Conferenza monetaria e finanziaria internazionale tenuta a Bretton Woods, New Hampshire, nel luglio 1944, non firmarono gli Accordi alla data del 31 dicembre 1945.

Essi sono:

URSS	la cui quota era fissata in	\$ 1.200	milioni
Australia	»	\$ 200	»
Nuova Zelanda	»	\$ 50	»
Venezuela.	»	\$ 15	»
Haiti	»	\$ 5	»
El Salvador	»	\$ 2,5	»
Nicaragua	»	\$ 2	»
Panama	»	\$ 0,5	»
Liberia	»	\$ 0,5	»

Alla Conferenza di Savannah, tenutasi nel mese di marzo 1946, venne anche deciso di prorogare fino al 31 dicembre 1946 la facoltà dei paesi partecipanti alla Conferenza di Bretton Woods di aderire agli Accordi senza perdere il diritto di essere considerati « membri fondatori ».

Il 14 marzo 1946 si sono avvalsi della predetta facoltà i seguenti Stati:

1. — El Salvador	Quota fissata in milioni di	\$ 2,5
2. — Nicaragua	»	\$ 2
3. — Panama	»	\$ 0,5

Attualmente quindi 39 Paesi partecipano al Fondo e 38 alla Banca, tutti in qualità di membri fondatori.

(1) La Columbia, la cui quota di partecipazione al Fondo era fissata in \$ 5 milioni, firmò gli accordi monetari ma non firmò l'accordo per la partecipazione alla Banca Internazionale.

(2) Alla Conferenza di Savannah fu anche fissata la quota di partecipazione al Fondo ed alla Banca della Danimarca in \$ 68 milioni; quota che non era stata determinata alla conferenza di Bretton Woods.

ALLEGATO B) ALLA RELAZIONE.

PARTECIPAZIONE AL FONDO

Quota dovuta dall'Italia al Fondo, da versare prima di poter fruire delle facilitazioni del Fondo \$ 180 milioni

di cui in oro l'importo minore tra il 25 per cento della quota (\$ 45 milioni) e il 10 per cento delle disponibilità ufficiali in oro e in dollari S. U.

Il residuo della quota dovrà essere versato in lire o in titoli a vista in lire presso la Banca d'Italia.

PARTECIPAZIONE ALLA BANCA

Quota dovuta in conto sottoscrizione al capitale della Banca \$ 180 milioni

Questo ammontare è suddiviso in due parti, e cioè 20 per cento (\$ 36 milioni) e 80 per cento (\$ 144 milioni).

La prima parte è costituita dal 2 per cento della quota (\$ 3.600.000) da versare in oro all'atto della ratifica; e dal 18 per cento della quota (\$ 32.400.000) da corrispondere in lire alle seguenti scadenze: 8 per cento immediatamente alla ratifica, 5 per cento entro il 25 febbraio 1947 e 5 per cento entro il 26 maggio 1947.

La seconda parte (80 per cento) resta a disposizione della Banca, che potrà utilizzarla nelle valute occorrenti per far fronte ai propri impegni.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Governo della Repubblica Italiana è autorizzato ad accettare integralmente i termini e le condizioni stabilite dai Consigli dei Governatori del Fondo Monetario Internazionale e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo per l'ammissione dell'Italia nei due predetti Istituti. (*Allegati 1 e 2*).

ART. 2.

Gli Accordi sulla costituzione del Fondo monetario internazionale e della Banca per la ricostruzione e lo sviluppo, firmati a Bretton Woods, New Hampshire, S. U. A., il 22 luglio 1944 dai rappresentanti delle Nazioni Unite, sono accettati ed il Governo della Repubblica Italiana è autorizzato a firmare la copia originale degli Accordi, tenuta negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America. (*Allegati 3 e 4*).

ART. 3.

Il Ministro del Tesoro è incaricato della esecuzione della presente legge e dei rapporti da mantenere con le Amministrazioni del Fondo e della Banca e può delegare alla Banca d'Italia i compiti inerenti all'intervento dell'Italia nell'Amministrazione dei due predetti Istituti.

ART. 4.

Il Ministro del Tesoro è altresì autorizzato ad adottare i provvedimenti di carattere finanziario richiesti dalla applicazione degli Accordi, e ad apportare le variazioni di bilancio all'uopo necessarie.

SCHEDULE No. 1.

DRAFT RESOLUTION OF THE BOARD OF GOVERNORS RELATING TO THE TERMS AND CONDITIONS ON WHICH ITALY SHALL BE ADMITTED TO MEMBERSHIP IN THE FUND.

Whereas, the Government of the Republic of Italy has applied for admission to membership in the International Monetary Fund in accordance with Section 2 of Article II of the Articles of Agreement of the Fund; and

Whereas, pursuant to Section 21 of the By-Laws of the Fund, the Executive Directors, after consultation with representatives of the Government of the Republic of Italy, have made recommendations to the Board of Governors with regard to the quota to be subscribed by Italy and other conditions which, in the opinion of the Executive Directors, the Board of Governors may wish to prescribe;

Now, therefore, the Board of Governors having considered the recommendations of the Executive Directors, hereby resolves that the terms and conditions upon which the Government of the Republic of Italy shall be admitted to membership in the Fund shall be as follows:

(1) *Definitions.* — As used in this resolution:

(a) The term "Italy" means the Government of the Republic of Italy.

(b) The term "Fund" means International Monetary Fund.

(c) The term "Articles" means the Articles of Agreement of the Fund.

(d) The terms "dollars" or "\$" mean United States dollars of the weight and fineness in effect on July 1, 1944.

(2) *Quota and Subscription.* — The quota of Italy shall be \$ 180,000,000.00. Its subscription shall be equal to its quota.

(3) *Payments on Subscription.* At the time it deposits the instrument referred to in Section 5 (a) below, in accordance with Article XX, Section 2 (a), Italy shall pay to the Fund 1/100 of one per cent. of its quota in gold or United States dollars.

(4) *Par Value:* Within thirty days after the Fund so requests, Italy shall communicate to the Fund the par value of its curren-

ALLEGATO N. 1.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI RELATIVA ALLE MODALITÀ E CONDIZIONI A CUI L'ITALIA VERRÀ AMMESSA A PARTECIPARE AL FONDO.

Visto che il Governo della Repubblica Italiana ha presentato domanda per l'ammissione al Fondo Monetario Internazionale, secondo la sezione 2 dell'articolo II, dell'Accordo del Fondo;

Visto che, in base alla sezione 21 del Regolamento del Fondo, gli Amministratori esecutivi, dopo di essersi consultati con i rappresentanti del Governo della Repubblica Italiana, hanno presentato delle proposte al Consiglio dei Governatori circa la quota da sottoscrivere dall'Italia e le altre condizioni che, secondo il parere degli Amministratori esecutivi, il Consiglio dei Governatori potrà eventualmente fissare;

Il Consiglio dei Governatori, prese in esame le proposte degli Amministratori esecutivi, delibera che le modalità e le condizioni alle quali il Governo della Repubblica Italiana sarà ammesso come membro del Fondo, dovranno essere le seguenti:

1°) *Definizioni dei termini usati in questa deliberazione:*

a) il termine « Italia » significa il Governo della Repubblica Italiana;

b) il termine « Fondo » significa il Fondo Monetario Internazionale;

c) il termine « articoli » significa gli articoli dell'Accordo del Fondo;

d) il termine « dollaro » o il segno « \$ » significa dollari degli Stati Uniti del peso e del titolo in vigore al 1° luglio 1944.

2°) *Quota e sottoscrizione.* — La quota dell'Italia sarà di \$ 180.000.000. La sua sottoscrizione sarà uguale a tale quota.

3°) *Pagamento delle sottoscrizioni.* — Al momento del deposito dello strumento di cui alla sezione 5 (a) l'Italia, in conformità all'articolo XX, sezione 2 (a), pagherà al Fondo, in oro o in dollari degli Stati Uniti, 1/100 dell'uno per cento della sua quota.

4°) *Parità monetaria.* — Entro 30 giorni dalla richiesta del Fondo, l'Italia comunicherà allo stesso la parità della sua moneta

cy based on the rates of exchange prevailing on the date Italy becomes a member of the Fund. The par value of the currency of Italy shall be established in accordance with the provisions of Article XX, Section 4 (b), (c), (d), (e), (f), (g) and (i), except that the period of 90 days specified by Article XX, Section 4 (b), shall begin on the date the request from the Fund is received. Article III, Section 3 (d), the parenthetical statement of Article XIV, Section 2, and the final paragraph (4) of Schedule B shall apply to Italy.

(5) *Date of Membership.* — Italy shall become a member of the Fund, subject to the terms and conditions set forth in this resolution, as from the date when Italy has complied with both of the following requirements:

(a) Italy shall deposit with the Government of the United States of America an instrument stating that it has accepted in accordance with its law the Articles and all the terms and conditions prescribed in this resolution, and that it has taken all steps necessary to enable it to carry out all its obligations under the Articles and this resolution; and

(b) Italy shall sign the original copy of the Articles held in the Archives of the Government of the United States of America.

(6) *Limitation on Period for Acceptance of Membership.* — Italy may accept membership in the Fund pursuant to this resolution until April 15, 1947.

basata sui corsi di cambio correnti in Italia alla data in cui questa diviene membro del Fondo. La parità monetaria dell'Italia sarà stabilita secondo quanto previsto nell'articolo XX, sezione 4 (b), (c), (d), (e), (f), (g) ed (i), salvo che il periodo di 90 giorni prescritto nello stesso articolo, sezione 4 (b), avrà inizio dal giorno in cui viene ricevuta la richiesta da parte del Fondo. Varranno per l'Italia l'articolo III, sezione 3 (d), il testo fra parentesi dell'articolo XIV, sezione 2, e l'ultimo paragrafo (4) dell'allegato B.

5°) *Data di ammissione.* — L'Italia diverrà membro del Fondo alle modalità e condizioni stabilite nella presente deliberazione, a partire dalla data in cui avrà adempiute le due seguenti formalità:

a) l'Italia depositerà presso il Governo degli Stati Uniti d'America un istrumento con il quale dichiara di aver accettato, secondo le sue leggi, gli articoli e tutte le modalità e condizioni prescritte nella presente deliberazione, e di aver preso tutte le misure necessarie per mettersi in condizione di adempiere a tutte le sue obbligazioni previste negli articoli e in questa deliberazione;

b) l'Italia firmerà la copia originale degli articoli tenuta negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America.

6°) *Limitazione del periodo di accettazione.* — L'Italia può accettare di divenire membro del Fondo secondo la presente deliberazione fino al 15 aprile 1947.

SCHEDULE No. 2.

DRAFT RESOLUTION OF THE BOARD OF GOVERNORS RELATING TO THE TERMS AND CONDITIONS ON WHICH ITALY SHALL BE ADMITTED TO MEMBERSHIP IN THE BANK

Whereas, the Government of the Republic of Italy has applied for admission to membership in the International Bank for Reconstruction and Development in accordance with Section 1 (b) of Article II of the Articles of Agreement of the Bank; and

Whereas, pursuant to Section 20 of the By-Laws of the Bank, the Executive Directors, after consultation with representatives of the Government of the Republic of Italy, have made recommendations to the Board of Governors with regard to the number of shares of capital stock of the Bank to be subscribed by Italy and other conditions which, in the opinion of the Executive Directors, the Board of Governors may wish to prescribe;

Now, therefore, the Board of Governors having considered the recommendations of the Executive Directors, hereby resolves that the terms and conditions upon which the Government of the Republic of Italy shall be admitted to membership in the Bank shall be as follows:

(1) *Definitions.* — As used in this resolution:

(a) The term "Italy" means the Government of the Republic of Italy.

(b) The term "Bank" means International Bank for Reconstruction and Development.

(c) The term "Article" means the Articles of Agreement of the Bank.

(d) The terms "dollars" or "\$" mean United States dollars of the weight and fineness in effect on July 1, 1944.

(e) The term "subscription" means the capital stock of the Bank subscribed to by a member.

(f) The term "member" means member of the Bank.

(2) *Membership in the Fund.* — Before accepting membership in the Bank, Italy shall accept membership in and become a member of the International Monetary Fund.

(3) *Subscription.* — By accepting membership in the Bank, Italy shall subscribe

ALLEGATO N. 2.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI RELATIVA ALLE MODALITÀ ED ALLE CONDIZIONI A CUI L'ITALIA VERRÀ AMMESSA A PARTECIPARE ALLA BANCA

Vislo che il Governo della Repubblica Italiana ha presentato domanda per l'ammissione alla Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, in conformità alla sezione 1 (b) dell'articolo 11 dell'Accordo della Banca;

Vislo che, in applicazione della sezione 20 del Regolamento della banca, gli Amministratori esecutivi, dopo essersi consultati con i rappresentanti del governo della Repubblica Italiana, hanno presentato proposte al Consiglio dei Governatori circa il numero delle azioni della banca che debbono essere sottoscritte dall'Italia e le altre condizioni che, secondo l'opinione degli Amministratori esecutivi, il Consiglio dei Governatori potrebbe eventualmente fissare;

Il Consiglio dei Governatori, esaminate le proposte degli Amministratori esecutivi, delibera che le modalità e condizioni alle quali il Governo della Repubblica Italiana sarà ammesso a partecipare alla banca, saranno le seguenti:

1º) *Definizione dei termini usati nella presente deliberazione:*

a) il termine « Italia » significa il Governo della Repubblica Italiana;

b) il termine « Banca » significa la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo;

c) il termine « articoli » significa gli articoli dell'Accordo sulla Banca;

d) il termine « dollaro » o il segno « \$ » significa dollari degli Stati Uniti del peso e del titolo in vigore al 1º luglio 1944;

e) il termine « sottoscrizione » significa il capitale azionario della banca sottoscritto da un Membro;

f) il termine « Membro » significa Membro della Banca.

2º) *Partecipazione al Fondo.* — Prima di accettare di divenire membro della banca, l'Italia dovrà accettare e divenire Membro del Fondo Monetario Internazionale.

3º) *Sottoscrizione.* — Accettando di divenire Membro della Banca, l'Italia dovrà

to 1,800 shares of the capital stock of the Bank at the par value of \$ 100,000 per share.

(4) *Payments on Subscription:*

(a) On the date on which Italy becomes a member, Italy shall pay to the Bank:

(i) Gold or dollars equal to 2 per cent. of its subscription, without any right to postpone payment of any part thereof under Section 8 (a) of Article II of the Articles; and

(ii) An amount in the currency of Italy which, at the appropriate prevailing exchange rate, shall be the same percentage of its subscription as the percentage of the subscriptions of original members which has been called and which, pursuant to call, is required to be paid on or before the date on which Italy becomes a member.

(b) Italy shall agree also to comply fully with all other calls for payments on subscriptions which shall have been made or announced by the Bank as of the date it becomes a member of the Bank and which are payable after that date. §

(c) Italy shall further agree that if it tenders any part of the payment called for in (a) (i) above in gold, the Bank shall have the right to reject any such gold which, in its opinion, may not be sold freely and unconditionally by the Bank to members requiring certifications or other evidence as to the origin of gold purchased by them.

(5) *Effective Date of Membership.* — Italy shall become a member of the Bank, subject to the terms and conditions set forth in this resolution, as from the date when Italy shall have complied with both of the following requirements:

(a) Italy shall deposit with the Government of the United States of America an instrument stating that it has accepted in accordance with its law the Articles and all the terms and conditions prescribed in this resolution, and that it has taken all steps necessary to carry out all its obligations under the Articles and this resolution; and

(b) Italy shall sign the original copy of the Articles held in the Archives of the Government of the United States of America.

(6) *Limitation on Period for Acceptance of Membership.* — Italy may accept membership in the Bank pursuant to this resolution until April 15, 1947.

sottoscrivere 1.800 azioni del capitale della Banca del valore nominale di 100.000 dollari ognuna.

4°) *Pagamenti all'atto della sottoscrizione:*

a) alla data in cui l'Italia diventerà Membro, essa dovrà pagare alla Banca:

(i) oro o dollari per un importo corrispondente al 2 per cento della sua sottoscrizione, senza alcun diritto di posporre parzialmente il pagamento secondo la sezione 8 (a) dell'articolo II dell'accordo;

(ii) un ammontare in moneta italiana, che, sulla base del tasso di cambio prevalente, dovrà essere proporzionalmente uguale, rispetto alla sottoscrizione dell'Italia, ai versamenti richiesti e che verranno richiesti a tutta la data di ammissione dell'Italia stessa ai Membri fondatori in rapporto alle loro rispettive sottoscrizioni;

b) l'Italia dovrà anche accettare di far fronte integralmente a tutte le altre richieste di pagamento sulla quota sottoscritta che saranno state fatte od annunciate dalla Banca alla data in cui l'Italia sarà divenuta Membro, e che saranno pagabili dopo tale data;

c) l'Italia inoltre conviene che, se vorrà pagare in oro una parte qualsiasi del versamento di cui al paragrafo (a) (i), la Banca avrà il diritto di rifiutare quel tale oro che, secondo il suo parere, non possa essere liberamente ed incondizionatamente venduto dalla Banca ai Membri che richiedono certificati od altra prova di origine dell'oro da essi acquistato.

5°) *Data effettiva della partecipazione.* — L'Italia diverrà Membro della Banca, subordinatamente all'osservanza dei termini e delle condizioni stabiliti in questa deliberazione, a partire dalla data in cui l'Italia avrà adempiuto alle seguenti due formalità:

a) l'Italia depositerà, presso il Governo degli Stati Uniti di America, uno strumento con il quale dichiara di aver accettato, secondo le sue leggi, gli articoli e tutte le modalità e condizioni prescritte nella presente deliberazione, e di aver preso tutte le misure necessarie per adempiere a tutte le obbligazioni previste negli articoli e in questa deliberazione;

b) l'Italia firmerà la copia originale degli articoli tenuta negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America.

6°) *Limitazione del periodo di accettazione.* — L'Italia potrà accettare di divenire Membro della Banca secondo la presente deliberazione fino al 15 aprile 1947.

INTERNATIONAL MONETARY FUND



FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE

INDEX

ART.	I. — Purposes	Pag.	19
»	II. — Membership	»	19
»	III. — Quotas and Subscriptions	»	20
»	IV. — Par Values of Currencies	»	22
»	V. — Transactions with the Fund	»	25
»	VI. — Capital Transfers	»	29
»	VII. — Scarce Currencies	»	30
»	VIII. — General Obligations of Members	»	32
»	IX. — Status, Immunities and Privileges	»	35
»	X. — Relations with Other International Organizations	»	37
»	XI. — Relations with Non-member Countries	»	37
»	XII. — Organization and Management	»	38
»	XIII. — Offices and Depositories	»	43
»	XIV. — Transitional Period	»	44
»	XV. — Withdrawal from Membership	»	46
»	XVI. — Emergency Provisions	»	47
»	XVII. — Amendments	»	48
»	XVIII. — Interpretation	»	48
»	XIX. — Explanation of Terms	»	49
»	XX. — Final Provisions	»	51

SCHEDULES

A. — Quotas	»	56
B. — Provisions with respect to Repurchase by a Member of its Currency Held by the Fund	»	57
C. — Election of Executive Directors	»	58
D. — Settlement of Accounts with Members Withdrawing	»	60
E. — Administration of Liquidation	»	61

INDICE

ART.	I. — Scopi	Pag.	19
»	II. — Partecipazione	»	19
»	III. — Quote e sottoscrizioni	»	20
»	IV. — Parità delle monete	»	22
»	V. — Operazioni col Fondo	»	25
»	VI. — Trasferimenti di capitali	»	29
»	VII. — Valute di cui si manifesti scarsità	»	30
»	VIII. — Obblighi generali dei membri	»	32
»	IX. — Stato, immunità e privilegi	»	35
»	X. — Relazioni con altre organizzazioni internazionali	»	37
»	XI. — Relazioni con paesi non membri	»	37
»	XII. — Organizzazione e direzione	»	38
»	XIII. — Uffici ed enti depositari	»	43
»	XIV. — Periodo di transizione	»	44
»	XV. — Ritiro dalla partecipazione al Fondo	»	46
»	XVI. — Provvedimenti di emergenza	»	47
»	XVII. — Emendamenti	»	48
»	XVIII. — Interpretazione	»	48
»	XIX. — Spiegazione dei termini	»	49
»	XX. — Disposizioni finali	»	51

ALLEGATI

A. — Quote	»	56
B. — Disposizioni relative al riacquisto della propria divisa da parte di un membro	»	57
C. — Elezione degli amministratori esecutivi	»	58
D. — Liquidazione dei conti dei membri uscenti	»	60
E. — Disposizioni per la liquidazione	»	61

INTERNATIONAL MONETARY FUND

The Governments on whose behalf the Agreement is signed agree as follows:

INTRODUCTORY ARTICLE.

The International Monetary Fund is established and shall operate in accordance with the following provisions:

ARTICLE I. — PURPOSES.

The purposes of the International Monetary Fund are:

(1) To promote international monetary cooperation through a permanent institution which provides the machinery for consultation and collaboration on international monetary problems.

(2) To facilitate the expansion and balanced growth of international trade, and to contribute thereby to the promotion and maintenance of high levels of employment and real income and to the development of the productive resources of all members as primary objectives of economic policy.

(3) To promote exchange stability, to maintain orderly exchange arrangements among members, and to avoid competitive exchange depreciation.

(4) To assist in the establishment of a multilateral system of payments in respect of current transactions between members and in the elimination of foreign exchange restrictions which hamper the growth of world trade.

(5) To give confidence to members by making the Fund's resources available to them under adequate safeguards, thus providing them with opportunity to correct maladjustments in their balance of payments without resorting to measures destructive of national or international prosperity.

(6) In accordance with the above, to shorten the duration and lessen the degree of disequilibrium in the international balances of payments of members.

The Fund shall be guided in all its decisions by the purposes set forth in this Article.

ARTICLE II. — MEMBERSHIP.

Section 1. — *Original Members.*

The original members of the Fund shall be those of the countries represented at the

ACCORDO MONETARIO

I Governi per conto dei quali il presente Accordo è firmato convengono quanto segue:

ARTICOLO INTRODUTTIVO.

Il Fondo Monetario Internazionale viene costituito e funzionerà in conformità alle norme seguenti:

ARTICOLO 1. — SCOPI.

Gli scopi del Fondo Monetario Internazionale sono:

1°) promuovere la cooperazione monetaria internazionale mediante un'istituto permanente che offra lo strumento tecnico per la consultazione e la collaborazione in materia di problemi monetari internazionali;

2°) facilitare l'espansione e l'armonico sviluppo del commercio internazionale e contribuire così a promuovere e mantenere alti livelli di occupazione e di redditi effettivi, e a sviluppare le risorse produttive di tutti i membri, come obiettivi principali di politica economica;

3°) promuovere la stabilità dei cambi, mantenere (in materia di cambi) regolari accordi fra i membri ed evitare svalutazioni monetarie in concorrenza l'una con l'altra;

4°) appoggiare l'istituzione di un sistema multilaterale di pagamenti per le operazioni normali fra i membri, e la eliminazione, in materia di cambi, di restrizioni che ostacolano lo sviluppo del commercio mondiale;

5°) mettere i membri in condizioni di fiducia con il porre a loro disposizione, prendendo le opportune cautele, le risorse del Fondo, e fornire loro in tal modo la possibilità di correggere squilibri nelle loro bilance dei pagamenti senza dover ricorrere a misure dannose alla prosperità nazionale o internazionale.

In armonia con quanto sopra:

6°) abbreviare la durata e ridurre l'intensità degli squilibri delle bilance internazionali dei pagamenti dei membri.

In tutte le sue decisioni il Fondo si ispirerà agli scopi enunciati in questo articolo.

ARTICOLO II. — PARTECIPAZIONE.

Sezione 1. — *Membri fondatori.*

Saranno membri fondatori del Fondo i Paesi rappresentati alla Conferenza Moneta-

United Nations Monetary and Financial Conference whose governments accept membership before the date specified in Article XX, Section 2 (e).

Section 2. — *Other Members.*

Membership shall be open to the governments of other countries at such times and in accordance with such terms as may be prescribed by the Fund.

ARTICLE III. — QUOTAS AND SUBSCRIPTIONS

Section 1. — *Quotas.*

Each member shall be assigned a quota. The quotas of the members represented at the United Nations Monetary and Financial Conference which accept membership before the date specified in Article XX, Section 2 (e), shall be those set forth in Schedule A. The quotas of other members shall be determined by the Fund.

Section 2. — *Adjustment of Quotas.*

The Fund shall at intervals of five years review, and if it deems it appropriate, propose an adjustment of the quotas of the members. It may also, if it thinks fit, consider at any other time the adjustment of any particular quota at the request of the member concerned. A fourfifths majority of the total power shall be required for any change in quotas and no quota shall be changed without the consent of the member concerned.

Section 3. — *Subscriptions: Time, Place and Form of Payment.*

(a) The subscription of each member shall be equal to its quota and shall be paid in full to the Fund at the appropriate depository on or before the date when the member becomes eligible under Article XX, Section 4 (c) or (d), to buy currencies from the Fund.

(b) Each member shall pay in gold, as a minimum, the smaller of.

(1) Twenty-five per cent. of its quota; or

(2) Ten per cent. of its net official holdings of gold and United States dollars as at the date when the Fund notifies members under Article XX, Section 4 (a) that it will shortly be in a position to begin exchange transactions.

Each member shall furnish to the Fund the data necessary to determine its net offi-

ria e Finanziaria delle Nazioni Unite i cui Governi accettino la partecipazione prima della data indicata nell'articolo XX, sezione 2-e).

Sezione 2. — *Altri membri.*

L'ammissione sarà aperta ai Governi di altri Paesi nell'epoca e con le modalità da stabilirsi da parte del Fondo.

ARTICOLO III. — QUOTE E SOTTOSCRIZIONI.

Sezione I. — *Quote.*

Ad ogni membro verrà assegnata una quota. Le quote dei membri rappresentati alla Conferenza Monetaria e Finanziaria delle Nazioni Unite, i quali aderiscano al Fondo prima della data indicata nell'articolo XX, sezione 2 e), sono quelle indicate nell'allegato A. Le quote degli altri membri saranno determinate dal Fondo.

Sezione 2. — *Revisione delle quote.*

Ad intervalli di cinque anni, il Fondo effettuerà una revisione delle quote dei membri e, qualora lo ritenga opportuno, ne proporrà la modifica. Potrà anche, sempre che lo ritenga opportuno, prendere in considerazione in qualunque altro momento, su richiesta del membro interessato, la modifica di qualsiasi quota particolare. Per qualsiasi cambiamento di quota è necessaria una maggioranza di quattro quinti dei voti complessivi; nessuna quota sarà modificata senza il consenso del membro interessato.

Sezione 3. — *Sottoscrizioni: tempo, luogo e forma del pagamento.*

a) Ogni membro sottoscriverà un importo pari alla sua quota, che verserà (per intero) al Fondo, presso il competente depositario, entro la data a partire dalla quale il membro ha diritto, in base all'articolo XX, sezione 4 c) o d), di acquistare divise dal Fondo.

b) Ogni membro verserà in oro, come minimo, il minore importo fra:

1°) il 25 per cento della sua quota; oppure,

2°) il 10 per cento delle sue disponibilità ufficiali nette di oro e di dollari degli Stati Uniti alla data in cui il Fondo notificherà ai membri, secondo l'articolo XX, sezione 4 a), che sarà quanto prima in grado di iniziare operazioni in cambi.

Ogni membro fornirà al Fondo i dati necessari per calcolare le sue disponibilità.

cial holdings of gold and United States dollars.

(c) Each member shall pay the balance of its quota in its own currency.

(d) If the net official holdings of gold and United States dollars of any member as at the date referred to in (b) (2) above are not ascertainable because its territories have been occupied by the enemy, the Fund shall fix an appropriate alternative date for determining such holdings. If such date is later than that on which the country becomes eligible under Article XX, Section 4 (c) or (d) to buy currencies from the Fund, the Fund and the member shall agree on a provisional gold payment to be made under (b) above, and the balance of the member's subscription shall be paid in the member's currency, subject to appropriate adjustment between the member and the Fund when the net official holdings have been ascertained.

Section 4. — *Payments When Quotas are Changed.*

(a) Each member which consents to an increase in its quota shall, within thirty days after the date of its consent, pay to the Fund twentyfive per cent. of the increase in gold and the balance in its own currency. If, however, on the date when the member consents to an increase, its monetary reserves are less than its new quota, the Fund may reduce the proportion of the increase to be paid in gold.

(b) If a member consents to a reduction in its quota, the Fund shall, within thirty days after the date of the consent, pay to the member an amount equal to the reduction. The payment shall be made in the member's currency and in such amount of gold as may be necessary to prevent reducing the Fund's holdings of the currency below seventy-five per cent. of the new quota.

Section 5. — *Substitution of Securities for Currency.*

The Fund shall accept from any member in place of any part of the member's currency which in the judgment of the Fund is not needed for its operations, notes or similar obligations issued by the member or the depository designated by the member under Article XIII, Section 2, which shall be non-negotiable, non-interest bearing and payable at their par value on demand by crediting

ufficiali nette di oro e di dollari degli Stati Uniti.

c) Ogni membro verserà il saldo della propria quota nella propria valuta.

d) Qualora non fosse possibile determinare le disponibilità ufficiali nette di oro e di dollari degli Stati Uniti di un membro all'epoca indicata sub b 2) perché i suoi territori sono stati occupati dal nemico, il Fondo fisserà un'altra data conveniente per calcolare tali disponibilità. Qualora questa data sia posteriore a quella in cui il paese acquista il diritto di comperare divise dal Fondo, a sensi dell'articolo XX, sezione 4 c) o d), il Fondo e il membro concorderanno un pagamento provvisorio in oro, da effettuarsi secondo il comma b) di questo articolo, ed il saldo della quota sottoscritta dal membro verrà versato nella valuta del membro stesso, salvo opportuno congruaglio fra il membro ed il Fondo quando siano state accertate le disponibilità ufficiali nette.

Sezione 4. — *Pagamenti nel caso di modifiche di quote.*

a) Il membro che acconsente ad un aumento della propria quota verserà al Fondo, entro 30 giorni dal suo consenso, il 25 per cento dell'aumento in oro, ed il saldo nella propria moneta. Se, tuttavia, all'epoca in cui il membro acconsente all'aumento, le sue riserve monetarie sono inferiori alla sua nuova quota, il Fondo può ridurre la parte dell'aumento da versarsi in oro.

b) Se un membro acconsente ad una riduzione della sua quota, il Fondo gli verserà, entro 30 giorni dalla data del suo consenso, un importo uguale alla riduzione. Il pagamento verrà effettuato nella valuta del membro ed in quell'importo di oro che potrà essere necessario per evitare che le disponibilità del Fondo in quella valuta si riducano al disotto del 75 per cento della nuova quota.

Sezione 5. — *Sostituzione di titoli ai versamenti in valuta.*

Il Fondo accetterà da qualsiasi membro, in sostituzione di quella parte della valuta del membro stesso che a giudizio del Fondo non sia necessaria per le sue operazioni, effetti od obbligazioni analoghe, emessi dal membro o dal depositario designato dal membro a sensi dell'articolo XIII, sezione 2, non negoziabili, infruttiferi e pagabili a vista al loro valore nominale mediante ac-

the account of the Fund in the designated depository. This Section shall apply, not only to currency subscribed by members but also to any currency otherwise due to, or acquired by, the Fund.

ARTICLE IV. — PAR VALUES OF CURRENCIES.

Section 1. — *Expression of Par Values.*

(a) The par value of the currency of each member shall be expressed in terms of gold as a common denominator or in terms of the United States dollar of the weight and fineness in effect on July 1, 1944.

(b) All computations relating to currencies of members for the purpose of applying the provisions of this Agreement shall be on the basis of their par values.

Section 2. — *Gold Purchases Based on Par Values.*

The Fund shall prescribe a margin above and below par value for transactions in gold by members, and no member shall buy gold at a price above par value plus the prescribed margin, or sell gold at a price below par value minus the prescribed margin.

Section 3. — *Foreign Exchange Dealings Based on Parity.*

The maximum and the minimum rates for exchange transactions between the currencies of members taking place within their territories shall not differ from parity:

(1) in the case of spot exchange transactions, by more than one per cent.; and

(2) in the case of other exchange transactions, by a margin which exceeds the margin for spot exchange transactions by more than the Fund considers reasonable.

Section 4. — *Obligations Regarding Exchange Stability.*

(a) Each member undertakes to collaborate with the Fund to promote exchange stability, to maintain orderly exchange arrangements with other members, and to avoid competitive exchange alterations.

(b) Each member undertakes, through appropriate measures consistent with this Agreement, to permit within its territories exchange transactions between its currency and the currencies of other members only

creditemento al conto del Fondo presso il depositario indicato. Le disposizioni di questa sezione si applicheranno non soltanto alle valute sottoscritte dai membri, ma anche a qualsiasi altra valuta altrimenti dovuta al Fondo, o acquistata dallo stesso.

ARTICOLO IV. — PARITÀ DELLE MONETE.

Sezione 1. — *Espressione delle parità monetarie.*

a) La parità della moneta di ciascun membro verrà espressa nella sua equivalenza in oro quale comune denominatore o in dollari degli Stati Uniti del peso e del titolo in vigore al 1° luglio 1944.

b) Tutti i conteggi relativi alle monete dei membri allo scopo di applicare le disposizioni del presente Accordo verranno effettuati in base alle rispettive parità.

Sezione 2. — *Acquisti d'oro basati sulle parità.*

Il Fondo stabilirà per le operazioni in oro dei membri uno scarto al di sopra o al di sotto della parità, e nessun membro potrà acquistare oro ad un prezzo superiore alla parità aumentata dello scarto stabilito o vendere oro ad un prezzo inferiore alla parità meno lo scarto predetto.

Sezione 3. — *Operazioni in cambi basate sulle parità.*

I cambi massimi e minimi da applicarsi ad operazioni in cambi fra divise dei membri, effettuate entro i loro territori, non differiranno dalla parità:

1°) per le operazioni a pronti, di oltre 1 per cento; e

2°) per le altre operazioni in cambi, di uno scarto che non superi quello per le operazioni a pronti più di quanto il Fondo ritenga ragionevole.

Sezione 4. — *Impegni riguardanti la stabilità dei cambi.*

a) Ogni membro si impegna a collaborare col Fondo allo scopo di promuovere la stabilità dei cambi, mantenere regolari accordi di cambio con gli altri membri ed evitare mutamenti nei cambi a scopo di concorrenza.

b) Ogni membro si impegna, mediante opportune misure in armonia col presente Accordo, a permettere, nei suoi territori, operazioni in cambi fra la sua moneta e quelle degli altri membri soltanto entro i termini

within the limits prescribed under Section 3 of this Article. A member whose monetary authorities, for the settlement of international transactions, in fact freely buy and sell gold within the limits prescribed by the Fund under Section 2 of this Article shall be deemed to be fulfilling this undertaking.

Section 5. — *Changes in Par Values.*

(a) A member shall not propose a change in the par value of its currency except to correct a fundamental disequilibrium.

(b) A change in the par value of a member's currency may be made only on the proposal of the member and only after consultation with the Fund.

(c) When a change is proposed, the Fund shall first take into account the changes, if any, which have already taken place in the initial par value of the member's currency as determined under Article XX, Section 4. If the proposed change, together with all previous changes, whether increases or decreases,

(1) does not exceed ten per cent. of the initial par value, the Fund shall raise no objection,

(2) does not exceed a further ten per cent. of the initial par value, the Fund may either concur or object, but shall declare its attitude within seventy-two hours if the member so requests,

(3) is not within (1) or (2) above, the Fund may either concur or object, but shall be entitled to a longer period in which to declare its attitude.

(d) Uniform changes in par values made under Section 7 of this Article shall not be taken into account in determining whether a proposed change falls within (1), (2) or (3) of (c) above.

(e) A member may change the par value of its currency without the concurrence of the Fund if the change does not affect the international transactions of members of the Fund.

(f) The Fund shall concur in a proposed change which is within the terms of (c) (2) or (c) (3) above if it is satisfied that the change is necessary to correct a fundamental disequilibrium. In particular, provided it is so satisfied, it shall not object to a proposed change because of the domestic social or political policies of the member proposing the change.

prescritti dalla Sezione 3 di questo articolo. Un membro, le cui autorità monetarie, per il regolamento di transazioni internazionali, acquisteranno e venderanno di fatto liberamente oro, nei termini prescritti dal Fondo nella Sezione 2 di questo articolo, sarà considerato adempiente a questo impegno.

Sezione 5. — *Modifiche di parità monetarie.*

a) Nessun membro proporrà la modifica della propria parità monetaria se non per correggere squilibri fondamentali.

b) La modifica della parità monetaria di un membro può venire effettuata solo su proposta del membro e solo dopo consultazione con il Fondo.

c) Quando venga proposta una modifica, il Fondo prenderà in considerazione anzitutto modifiche che si fossero eventualmente già verificate nella parità iniziale della moneta del membro, a sensi d'articolo XX, Sezione 4. Qualora la modifica proposta, insieme e tutte quelle precedenti, siano esse aumenti o diminuzioni,

1°) non ecceda il 10 per cento della parità iniziale, il Fondo non solleva alcuna obiezione;

2°) non ecceda un ulteriore 10 per cento della parità iniziale, il Fondo può dichiararsi d'accordo o sollevare obiezioni, ma dovrà esprimere il proprio avviso entro 72 ore, se ciò viene richiesto dal membro;

3°) non sia compresa nei limiti di cui sub 1, 2, il Fondo può dichiararsi d'accordo o sollevare obiezioni, ma potrà riservarsi un periodo di tempo più lungo per esprimere la sua opinione.

d) Le modifiche uniformi delle parità monetarie, effettuate a sensi della Sezione 7 di questo articolo, non verranno prese in considerazione nel calcolare se una nuova modifica rientri nei numeri 1, 2 o 3 del precedente comma c).

e) Un membro può modificare la parità della propria moneta senza il concorso del Fondo, qualora il cambiamento non influisca sulle operazioni internazionali di membri del Fondo.

f) Il Fondo si dichiarerà d'accordo sulle modifiche proposte entro i limiti indicati sub c) 2 o c) 3 qualora sia convinto della loro necessità per correggere uno squilibrio fondamentale. In particolare, ove abbia questa convinzione, il Fondo non si opporrà ad una proposta di modifica, a motivo della politica interna o sociale del membro che la propone.

Section 6. — *Effect of Unauthorized Changes.*

If a member changes the par value of its currency despite the objection of the Fund, in cases where the Fund is entitled to object, the member shall be ineligible to use the resources of the Fund unless the Fund otherwise determines; and if, after the expiration of a reasonable period, the difference between the member and the Fund continues, the matter shall be subject to the provisions of Article XV, Section 2 (b).

Section 7. — *Uniform Changes in Par Values.*

Notwithstanding the provisions of Section 5 (b) of this Article, the Fund by a majority of the total voting power may make uniform proportionate changes in the par values of the currencies of all members, provided each such change is approved by every member which has ten per cent. or more of the total of the quotas. The par value of a member's currency shall, however, not be changed under this provision if, within seventy-two hours of the Fund's action, the member informs the Fund that it does not wish the par value of its currency to be changed by such action.

Section 8. — *Maintenance of Gold Value of the Fund's Assets.*

(a) The gold value of the Fund's assets shall be maintained notwithstanding changes in the par or foreign exchange value of the currency of any member.

(b) Whenever (i) the par value of a member's currency is reduced or (ii) the foreign exchange value of a member's currency has, in the opinion of the Fund, depreciated to a significant extent within that member's territories, the member shall pay to the Fund within a reasonable time an amount of its own currency equal to the reduction in the gold value of its currency held by the Fund.

(c) Whenever the par value of a member's currency is increased, the Fund shall return to such member within a reasonable time an amount in its currency equal to the increase in the gold value of its currency held by the Fund.

(d) The provisions of this Section shall apply to a uniform proportionate change in the par values of the currencies of all mem-

Sezione 6. — *Effetto delle modifiche non autorizzate.*

Qualora un membro, nonostante l'opposizione del Fondo, nei casi in cui il Fondo ha diritto di opporsi, modifichi la parità della propria moneta, esso perderà il diritto di far uso delle risorse del Fondo a meno che il Fondo non stabilisca altrimenti; e se, dopo un periodo di tempo ragionevole, il disaccordo fra il membro ed il Fondo continua, la questione sarà regolata dall'articolo XV, sezione 2 b).

Sezione 7. — *Modifiche uniformi di parità monetaria.*

Nonostante il disposto della sezione 5 b) di questo articolo, il Fondo può, a maggioranza dei voti, effettuare modifiche proporzionali uniformi nelle parità delle monete di tutti i membri, purché ogni modifica del genere sia approvata da ciascun membro avente il 10 per cento o più del totale delle quote. Tuttavia, la parità della moneta di un membro non potrà modificarsi a sensi di questa disposizione qualora, entro 72 ore dalla decisione del Fondo, il membro informi il Fondo di essere contrario alla modifica della parità della propria moneta secondo tale decisione.

Sezione 8. — *Conservazione del valore aureo delle attività del Fondo.*

a) Il valore aureo delle attività del Fondo verrà conservato nonostante cambiamenti nella parità aurea o nel corso dei cambi esteri di qualsiasi membro.

b) Ogni qualvolta (i) la parità della moneta di un membro sia ridotta ovvero, (ii) a giudizio del Fondo, il corso dei cambi della moneta di un membro si sia deprezzato in misura notevole nei territori di quel membro, il membro verserà al Fondo, entro un termine ragionevole, un importo nella propria valuta, pari alla riduzione del valore aureo della propria valuta in possesso del Fondo.

c) Ogni qualvolta la parità della moneta di un membro venga aumentata, il Fondo restituirà a detto membro, entro un termine ragionevole, un importo in valuta del membro pari all'aumento del valore aureo della valuta in possesso del Fondo.

d) Le disposizioni di questa sezione si applicheranno anche in caso di modifica uniforme e proporzionale nelle parità monetarie

bers, unless at the time when such a change is proposed the Fund decides otherwise.

Section 9. — *Separate Currencies Within a Member's Territories.*

A member proposing a change in the par value of its currency shall be deemed, unless it declares otherwise, to be proposing a corresponding change in the par value of the separate currencies of all territories in respect of which it has accepted this Agreement under Article XX, Section 2 (g). It shall, however, be open to a member to declare that its proposal relates either to the metropolitan currency alone, or only to one or more specified separate currencies, or to the metropolitan currency and one or more specified separate currencies.

ARTICLE V. — TRANSACTIONS WITH THE FUND.

Section 1. — *Agencies Dealing with the Fund.*

Each member shall deal with the Fund only through its Treasury, central bank, stabilization fund or other similar fiscal agency and the Fund shall deal only with or through the same agencies.

Section 2. — *Limitation on the Fund's Operations.*

Except as otherwise provided in this Agreement, operations on the account of the Fund shall be limited to transactions for the purpose of supplying a member, on the initiative of such member, with the currency of another member in exchange for gold or for the currency of the member desiring to make the purchase.

Section 3. — *Conditions Governing Use of the Fund's Resources.*

(a) A member shall be entitled to buy the currency of another member from the Fund in exchange for its own currency subject to the following conditions:

(1) the member desiring to purchase the currency represents that it is presently needed for making in that currency payments which are consistent with the provisions of this Agreement;

(2) the Fund has not given notice under Article VII, Section 3, that its holdings of the currency desired have become scarce;

di tutti i membri, a meno che all'atto della proposta di detta modifica il Fondo non decida altrimenti.

Sezione 9. — *Monete diverse nei territori di un membro.*

Qualora un membro proponga, un cambiamento nella parità della propria moneta si riterrà, salvo dichiarazione contraria, che egli proponga una corrispondente variazione nelle parità delle singole monete di tutti i territori nei cui confronti egli ha accettato il presente accordo a sensi dell'articolo XX, sezione 2 g). Tuttavia, un membro potrà dichiarare che la sua proposta si riferisce soltanto alla moneta metropolitana, o soltanto ad una o più singole monete specificate, oppure alla moneta metropolitana e ad una o più singole monete specificate.

ARTICOLO V. — OPERAZIONI CON IL FONDO.

Sezione 1. — *Enti che trattano col Fondo.*

Ogni membro tratterà col Fondo solo per il tramite della propria Tesoreria, istituto di emissione, fondo di stabilizzazione o simile ente finanziario, ed il Fondo tratterà soltanto con o per il tramite dei predetti enti.

Sezione 2. — *Limiti delle operazioni del Fondo.*

Salvo quanto altrimenti disposto dal presente Accordo, le operazioni per conto del Fondo saranno limitate a quelle aventi lo scopo di fornire ad un membro, su sua richiesta, la valuta di un altro membro in cambio di oro o di moneta del membro che desidera effettuare l'acquisto.

Sezione 3. — *Condizioni che regolano l'uso delle risorse del Fondo.*

a) Un membro potrà acquistare dal Fondo la valuta di un altro membro in cambio della propria alle seguenti condizioni:

1°) che il membro il quale intenda acquistare la valuta dichiari che essa gli è necessaria, in quel momento, per pagamenti in quella valuta in armonia con le disposizioni del presente Accordo;

2°) che il Fondo non abbia reso noto a sensi dell'articolo VII, sezione 3, che le sue disponibilità nella valuta desiderata sono divenute scarse;

(3) the proposed purchase would not cause the Fund's holdings of the purchasing member's currency to increase by more than twenty-five per cent. of its quota during the period of twelve months ending on the date of the purchase nor to exceed two hundred per cent. of its quota, but the twenty-five per cent. limitation shall apply only to the extent that the Fund's holdings of the member's currency have been brought above seventy-five per cent. of its quota if they had been below that amount;

(4) the Fund has not previously declared under Section 5 of this Article, Article IV, Section 6, Article VI, Section 1, or Article XV, Section 2 (a), that the member desiring to purchase is ineligible to use the resources of the Fund.

(b) A member shall not be entitled without the permission of the Fund to use the Fund's resources to acquire currency to hold against forward exchange transactions.

Section 4. — *Waiver of Conditions.*

The Fund may in its discretion, and on terms which safeguard its interests, waive any of the conditions prescribed in Section 3 (a) of this Article, especially in the case of members with a record of avoiding large or continuous use of the Fund's resources. In making a waiver it shall take into consideration periodic or exceptional requirements of the member requesting the waiver. The Fund shall also take into consideration a member's willingness to pledge as collateral security gold, silver, securities, or other acceptable assets having a value sufficient in the opinion of the Fund to protect its interests and may require as a condition of waiver the pledge of such collateral security.

Section 5. — *Ineligibility to Use the Fund's Resources.*

Whenever the Fund is of the opinion that any member is using the resources of the Fund in a manner contrary to the purposes of the Fund, it shall present to the member a report setting forth the views of the Fund and prescribing a suitable time for reply. After presenting such a report to a member, the Fund may limit the use of its resources by the member. If no reply

3°) che l'acquisto proposto non determini, nel periodo dei dodici mesi precedenti la data dell'acquisto stesso, un aumento delle disponibilità del Fondo nella valuta del membro acquirente in misura superiore al 25 per cento della sua quota, né porti tali disponibilità ad eccedere il 200 per cento della quota del membro; ma la limitazione del 25 per cento si applicherà soltanto nella misura in cui le disponibilità in valuta di quel membro da parte del Fondo abbiano ad eccedere il 75 per cento della sua quota, ove fossero state inferiori a tale ammontare;

4°) che il Fondo non abbia precedentemente dichiarato, a sensi della sezione 5 di questo articolo, dell'articolo IV, sezione 6, dell'articolo VI, sezione 1, o dell'articolo XV, sezione 2 a) che il membro che intenda acquistare non ha diritto ad usare le risorse del Fondo.

b) I membri non avranno diritto, senza il permesso del Fondo, di usare le risorse del Fondo per acquistare valuta da tenere a copertura di operazioni di cambio a termine.

Sezione 4. — *Deroghe alle disposizioni della Sezione precedente.*

Il Fondo può, a sua discrezione, e a quelle condizioni che tutelino i suoi interessi, derogare alle condizioni prescritte nella sezione 3 a) di questo articolo, in specie nei confronti di membri non soliti a ricorrere largamente ed in modo continuo alle risorse del Fondo. Nel derogare ad una delle condizioni predette, il Fondo prenderà in considerazione le necessità periodiche od eccezionali del membro che chiede la deroga. Il Fondo prenderà anche in considerazione l'offerta del membro di costituire in pegno, quale garanzia collaterale, oro, argento, titoli od altre attività accettabili, di valore sufficiente, a giudizio del Fondo, a proteggere i suoi interessi e può richiedere, quale condizione per la deroga, la costituzione in pegno delle predette garanzie sussidiarie.

Sezione 5. — *Perdita del diritto di usare le risorse del Fondo.*

Ogni qualvolta il Fondo ritenga che un membro ricorra alle risorse del Fondo in modo contrario agli scopi del Fondo stesso, esso presenterà al membro una nota con il proprio punto di vista al riguardo e stabilirà un adeguato termine per la risposta.

Dopo la consegna di tale nota ad un membro, il Fondo può limitare l'uso delle proprie risorse da parte del membro. Se la ri-

to the report is received from the member within the prescribed time, or if the reply received is unsatisfactory, the Fund may continue to limit the member's use of the Fund's resources or may, after giving reasonable notice to the member, declare it ineligible to use the resources of the Fund.

Section 6. — *Purchases of Currencies From the Fund for Gold.*

(a) Any member desiring to obtain, directly or indirectly, the currency of another member for gold shall, provided that it can do so with equal advantage, acquire it by the sale of gold to the Fund.

(b) Nothing in this Section shall be deemed to preclude any member from selling in any market gold newly produced from mines located within its territories.

Section 7. — *Repurchase by a Member of Its Currency Held by the Fund.*

(a) A member may repurchase from the Fund and the Fund shall sell for gold any part of the Fund's holdings of its currency in excess of its quota.

(b) At the end of each financial year of the Fund, a member shall repurchase from the Fund with gold or convertible currencies, as determined in accordance with Schedule B, part of the Fund's holdings of its currency under the following conditions:

(1) each member shall use in repurchases of its own currency from the Fund an amount of its monetary reserves equal in value to one-half of any increase that has occurred during the year in the Fund's holdings of its currency plus one-half of any increase, or minus one-half of any decrease, that has occurred during the year in the member's monetary reserves. This rule shall not apply when a member's monetary reserves have decreased during the year by more than the Fund's holdings of its currency have increased.

(2) If after the repurchase described in (i) above (if required) has been made, a member's holdings of another member's currency (or of gold acquired from that member) are found to have increased by reason of transactions in terms of that currency with other members or persons in their territories, the member whose holdings of such currency (or gold) have thus increased shall use the

sposta alla nota non perviene nel termine prescritto o se essa non è soddisfacente, il Fondo può continuare a limitare l'uso delle proprie risorse da parte del membro o può, previo un ragionevole preavviso al membro, dichiararlo decaduto dal diritto di usare le risorse del Fondo.

Sezione 6. — *Acquisto di valute dal Fondo contro oro.*

a) Qualsiasi membro che desideri di ottenere, direttamente o indirettamente, la valuta di un altro membro contro oro, dovrà acquistarla vendendo oro al Fondo, sempreché non trovi un'altra via più vantaggiosa.

b) Nulla in questa sezione dovrà essere interpretato nel senso che sia preclusa a qualsiasi membro la vendita su qualsiasi mercato di oro di nuova estrazione da miniere situate nei suoi territori.

Sezione 7. — *Riacquisto da parte di un membro della propria moneta in possesso del Fondo.*

a) Ciascun membro può riacquistare dal Fondo, e il Fondo venderà contro oro, qualsiasi parte delle disponibilità del Fondo nella sua moneta eccedente la sua quota.

b) Alla fine di ogni esercizio finanziario del Fondo, ciascun membro riacquisterà dal Fondo, contro oro o contro valuta convertibile, secondo le disposizioni dell'Allegato B, una parte delle disponibilità nella sua moneta alle seguenti condizioni:

1°) ogni membro dovrà impiegare, nel riacquisto della propria valuta dal Fondo, un importo delle sue riserve monetarie pari al valore di metà dell'aumento eventualmente verificatosi durante l'anno nelle disponibilità del Fondo nella sua valuta, più metà dell'aumento, o meno metà della diminuzione verificatasi durante l'anno nelle riserve monetarie del membro. Questa disposizione non si applicherà qualora le riserve monetarie del membro siano diminuite durante l'anno in misura superiore all'aumento verificatosi nelle disponibilità che il Fondo ha della sua valuta;

2°) se dopo il riacquisto sopra descritto al punto 1°) (qualora debba essere applicato) le disponibilità di un membro in valuta di un altro membro (o in oro acquistato da quel membro) risultino aumentate in seguito ad operazioni in detta valuta con altri membri o persone nei loro territori, il membro la cui disponibilità in detta valuta (o in oro) è in tal guisa aumentata, dovrà

increase to repurchase its own currency from the Fund.

(c) None of the adjustments described in (b) above shall be carried to a point at which

(1) the member's monetary reserves are below its quota, or

(2) the Fund's holdings of its currency are below seventy-five per cent. of its quota, or

(3) the Fund's holdings of any currency required to be used are above seventy-five per cent. of the quota of the member concerned.

Section 8. — *Charges.*

(a) Any member buying the currency of another member from the Fund in exchange for its own currency shall pay a service charge uniform for all members of three-fourths per cent. in addition to the parity price. The Fund in its discretion may increase this service charge to not more than one per cent. or reduce it to not less than one-half per cent.

(b) The Fund may levy a reasonable handling charge on any member buying gold from the Fund or selling gold to the Fund.

(c) The Fund shall levy charges uniform for all members which shall be payable by any member on the average daily balances of its currency held by the Fund in excess of its quota. These charges shall be at the following rates:

(1) On amounts not more than twenty-five per cent. in excess of the quota: no charge for the first three months; one-half per cent. per annum for the next nine months; and thereafter an increase in the charge of one-half per cent. for each subsequent year.

(2) On amounts more than twenty-five per cent. and not more than fifty per cent. in excess of the quota: an additional one-half per cent. for the first year; and an additional one-half per cent. for each subsequent year.

(3) On each additional bracket of twenty-five per cent. in excess of the quota: an additional one-half per cent. for the first year; and an additional one-half per cent. for each subsequent year.

(d) Whenever the Fund's holdings of a member's currency are such that the charge applicable to any bracket for any period has reached the rate of four per cent. per annum,

usare l'aumento per riacquistare la propria valuta dal Fondo.

(c) L'effettuazione dei conguagli indicati sub b) non deve essere portata ad un punto in cui:

1°) le riserve monetarie di un membro siano al di sotto della sua quota, ovvero

2°) la disponibilità del Fondo nella valuta del membro sia al di sotto del 75 per cento della sua quota, ovvero

3°) le disponibilità del Fondo in qualsiasi valuta, che debba essere usata siano al di sopra del 75 per cento della quota del membro interessato.

Sezione 8. — *Provvigioni.*

a) Qualsiasi membro che acquisti dal Fondo moneta di un altro membro in cambio di propria, pagherà una provvigione, uguale per tutti i membri, di tre quarti per cento in aggiunta al prezzo di parità. È in facoltà del Fondo di aumentare questa provvigione fino all'1 per cento o di ridurla a non meno del 1/2 per cento.

b) Il Fondo può addebitare ai membri che acquistano o vendono oro dal Fondo una ragionevole provvigione.

c) Il Fondo addebiterà a ciascun membro provvigioni uguali per tutti i membri, sul saldo medio giornaliero delle disponibilità del Fondo nella sua valuta in eccesso della sua quota. La misura di queste provvigioni sarà la seguente:

1°) su importi che non eccedano la quota in misura superiore al 25 per cento: franco di spese per i primi tre mesi; 1/2 per cento annuo per i successivi nove mesi; e in seguito un aumento della commissione in ragione di 1/2 per cento per ogni anno successivo;

2°) su importi che eccedano la quota in misura superiore al 25 per cento, ma inferiore al 50 per cento: un ulteriore 1/2 per cento per il primo anno; ed un altro 1/2 per cento in più per ogni anno successivo;

3°) su ogni successivo scaglione di 25 per cento in eccesso della quota: 1/2 per cento in più per il primo anno; ed un altro 1/2 per cento in più per ogni anno successivo.

d) Ogni qualvolta la disponibilità del Fondo in una determinata valuta abbia raggiunto importi tali per cui la commissione applicabile ad un qualunque scaglione

the Fund and the member shall consider means by which the Fund's holdings of the currency can be reduced. Thereafter, the charges shall rise in accordance with the provisions of (c) above until they reach five per cent. and failing agreement, the Fund may then impose such charges as it deems appropriate.

(e) The rates referred to in (c) and (d) above may be changed by a three-fourths majority of the total voting power.

(f) All charges shall be paid in gold. If, however, the member's monetary reserves are less than one-half of its quota, it shall pay in gold only that proportion of the charges due which such reserves bear to one-half of its quota, and shall pay the balance in its own currency.

ARTICLE VI. — CAPITAL TRANSFERS.

Section 1. — *Use of the Fund's Resources for Capital Transfers.*

(a) A member may not make net use of the Fund's resources to meet a large or sustained outflow of capital, and the Fund may request a member to exercise controls to prevent such use of the resources of the Fund. If, after receiving such a request, a member fails to exercise appropriate controls, the Fund may declare the member ineligible to use the resources of the Fund.

(b) Nothing in this Section shall be deemed

(1) to prevent the use of the resources of the Fund for capital transactions of reasonable amount required for the expansion of exports or in the ordinary course of trade, banking or other business, or

(2) to affect capital movements which are met out of a member's own resources of gold and foreign exchange, but members undertake that such capital movements will be in accordance with the purposes of the Fund.

Section 2. — *Special Provisions for Capital Transfers*

If the Fund's holdings of the currency of a member have remained below seventy-five per cent. of its quota for an immediately preceding period of not less than six months, such member, if it has not been declared

raggiunga, per un qualsiasi periodo, la misura del 4 per cento annuo, il Fondo ed il membro interessato studieranno i mezzi per la riduzione della disponibilità del Fondo in quella valuta. Successivamente le commissioni aumenteranno secondo quanto disposto sub c) fino a che raggiungeranno il 5 per cento e, in mancanza di un accordo, il Fondo addebiterà poi quelle provvigioni addizionali che riterrà opportune.

e) I saggi indicati sub c) e d) potranno essere modificati con una maggioranza di tre quarti del totale dei voti.

f) Tutte le provvigioni verranno pagate in oro. Se, tuttavia, le riserve monetarie del membro sono inferiori a metà della sua quota, esso pagherà in oro soltanto una parte delle provvigioni dovute in proporzione al rapporto fra le sue riserve monetarie e metà della quota, versando il resto nella propria divisa.

ARTICOLO VI. — TRASFERIMENTO DI CAPITALI.

Sezione 1. — *Impiego delle risorse del Fondo per trasferimenti di capitali.*

a) Un membro non può fare uso definitivo delle risorse del Fondo per fronteggiare un ingente o continuato deflusso di capitali, ed il Fondo può invitare il membro ad esercitare opportuni controlli per impedire tale uso delle risorse del Fondo. Se, dopo aver ricevuto tale invito, il membro non esercita adeguati controlli, il Fondo può dichiararlo decaduto dal diritto di usare le risorse del Fondo.

b) Nulla delle disposizioni di questa sezione deve essere inteso nel senso di:

1°) impedire l'uso delle risorse del Fondo per trasferimento di capitali di ragionevole ampiezza, richiesti per l'espansione delle esportazioni o nel caso ordinario di affari commerciali, bancari o di altra natura;

2°) pregiudicare movimenti di capitali cui un membro fa fronte con le proprie riserve auree e di valute estere, ma i membri si impegnano a far sì che detti movimenti di capitali siano compatibili con gli scopi del Fondo.

Sezione 2. — *Disposizioni speciali per trasferimenti di capitali.*

Se le disponibilità del Fondo nella moneta di un membro sono rimaste al di sotto del 75 per cento della sua quota per un periodo immediatamente precedente, non inferiore a sei mesi, tale membro, se non è stato di-

ineligible to use the resources of the Fund under Section 1 of this Article, Article IV, Section 6, Article V, Section 5, or Article XV, Section 2 (a), shall be entitled, notwithstanding the provisions of Section 1 (a) of this Article, to buy the currency of another member from the Fund with its own currency for any purpose, including capital transfers. Purchases for capital transfers under this Section shall not, however, be permitted if they have the effect of raising the Fund's holdings of the currency of the member desiring to purchase above 75 per cent. of its quota, or of reducing the Fund's holdings of the currency desired below 75 per cent. of the quota of the member whose currency is desired.

Section 3. — *Controls of Capital Transfers.*

Members may exercise such controls as are necessary to regulate international capital movements, but no member may exercise these controls in a manner which will restrict payments for current transactions or which will unduly delay transfers of funds in settlement of commitments, except as provided in Article VII, Section 3 (b), and in Article XIV, Section 2.

ARTICLE VII. — SCARCE CURRENCIES.

Section 1. — *General Scarcity of Currency.*

If the Fund finds that a general scarcity of a particular currency is developing, the Fund may so inform members and may issue a report setting forth the causes of the scarcity and containing recommendations designed to bring it to an end. A representative of the member whose currency is involved shall participate in the preparation of the report.

Section 2. — *Measures to Replenish the Fund's Holdings of Scarce Currencies.*

The Fund may, if it deems such action appropriate to replenish its holdings of any member's currency, take either or both of the following steps:

(1) Propose to the member that, on terms and conditions agreed between the

chiarato decaduto dal diritto di usare le risorse del Fondo, a sensi della sezione 1 di questo articolo, dell'articolo IV, sezione 6, dell'articolo V, sezione 5, o dell'articolo XV, sezione 2 a), avrà diritto, nonostante le disposizioni della sezione 1 a) del presente articolo di acquistare dal Fondo valuta di un altro membro contro propria valuta per qualsiasi scopo, ivi compresi i trasferimenti di capitali.

Tuttavia, acquisti effettuati allo scopo di trasferire capitali secondo quanto stabilito in questa sezione, non saranno consentiti qualora abbiano l'effetto di far aumentare la disponibilità del Fondo nella valuta del membro acquirente al di sopra del 75 per cento della sua quota, o di ridurre la disponibilità del Fondo nella valuta richiesta al di sotto del 75 per cento della quota del membro la cui valuta è richiesta.

Sezione 3. — *Controlli dei trasferimenti di capitali.*

I membri possono esercitare i controlli necessari per regolare i movimenti internazionali dei capitali, ma nessun membro potrà esercitarli in guisa tale da ostacolare i pagamenti derivanti da operazioni correnti o da ritardare indebitamente i trasferimenti di fondi destinati al regolamento di impegni, salvo quanto stabilito dall'articolo VII, sezione 3 b) e dall'articolo XV, sezione 2.

ARTICOLO VII. — VALUTE
DI CUI SI MANIFESTI SCARSITÀ.

Sezione 1. — *Scarsità generale di una valuta.*

Se il Fondo rileva che si sta sviluppando una scarsità generale di una particolare valuta, esso ne può informare i membri e compilare un rapporto che ne esponga le cause e contenga le raccomandazioni più adatte a porvi rimedio. Un rappresentante del membro per la cui valuta la questione si presenti, parteciperà alla redazione del rapporto.

Sezione 2. — *Misure per reintegrare le disponibilità del Fondo in valute scarse.*

Il Fondo può, qualora lo ritenga utile alla reintegrazione delle sue disponibilità nella valuta di qualsiasi membro, prendere o l'una o l'altra, o entrambe, delle seguenti misure:

1°) proporre al membro che, nei termini ed alle condizioni concordate fra il Fondo ed

Fund and the member, the latter lend its currency to the Fund or that, with the approval of the member, the Fund borrow such currency from some other source either within or outside the territories of the member, but no member shall be under any obligation to make such loans to the Fund or to approve the borrowing of its currency by the Fund from any other source.

(2) Require the member to sell its currency to the Fund for gold.

Section 3. — *Scarcity of the Fund's Holdings.*

(a) If it becomes evident to the Fund that the demand for a member's currency seriously threatens the Fund's ability to supply that currency, the Fund, whether or not it has issued a report under Section 1 of this Article, shall formally declare such currency scarce and shall thenceforth apportion its existing and accruing supply of the scarce currency with due regard to the relative needs of members, the general international economic situation and any other pertinent considerations. The Fund shall also issue a report concerning its action.

(b) A formal declaration under (a) above shall operate as an authorization to any member, after consultation with the Fund, temporarily to impose limitations on the freedom of exchange operations in the scarce currency. Subject to the provisions of Article IV, Sections 3 and 4, the member shall have complete jurisdiction in determining the nature of such limitations, but they shall be no more restrictive than is necessary to limit the demand for the scarce currency to the supply held by, or accruing to, the member in question; and they shall be relaxed and removed as rapidly as conditions permit.

(c) The authorization under (b) above shall expire whenever the Fund formally declares the currency in question to be no longer scarce.

Section 4. — *Administration of Restrictions.*

Any member imposing restrictions in respect of the currency of any other member pursuant to the provisions of Section 3 (b) of this Article shall give sympathetic consideration to any representations by the other member regarding the administration of such restrictions.

il membro, quest'ultimo presti la sua valuta al Fondo, o che, con l'approvazione del membro, il Fondo prenda a prestito tale valuta da qualche altra fonte o entro o fuori i territori del membro; ma nessun membro avrà un qualsiasi obbligo di fare tali prestiti al Fondo o di approvare che il Fondo prenda a prestito la sua valuta da qualunque altra fonte;

2°) chiedere al membro di vendere la sua valuta al Fondo contro oro.

Sezione 3. — *Scarsità delle disponibilità del Fondo.*

a) Nel caso diventasse evidente per il Fondo che la valuta di un membro sia richiesta in modo tale da minacciare seriamente la capacità del Fondo di fornire tale moneta, il Fondo, sia che abbia o no diramato una relazione a sensi della sezione 1 di questo articolo, dichiarerà in via ufficiale che tale valuta è scarsa, o, da quel momento, ripartirà le sue disponibilità attuali e future di tale scarsa valuta secondo i bisogni relativi dei membri, la generale situazione economica internazionale e qualunque altra considerazione attinente al problema. Il Fondo diramerà anche una relazione sui provvedimenti presi.

b) La dichiarazione ufficiale a sensi della precedente lettera a) equivarrà ad un'autorizzazione a qualunque membro, dopo sentito il Fondo, di imporre temporaneamente restrizioni alla libertà delle operazioni di cambio nella valuta scarsa. Subordinatamente a quanto previsto dall'articolo IV, sezioni 3 e 4, spetterà soltanto al membro di emanare le disposizioni di legge che stabiliscano la natura di tali restrizioni, ma esse non dovranno essere più severe di quanto sia necessario per contenere la domanda della valuta scarsa nei limiti delle disponibilità presenti o future del membro in questione; ed esse saranno mitigate ed abrogate man mano che le circostanze lo consentano.

c) L'autorizzazione di cui sub b) verrà meno non appena il Fondo dichiari ufficialmente che la valuta in questione non è più scarsa.

Sezione 4. — *Applicazione delle restrizioni.*

Qualunque membro che imponga restrizioni riguardo alla valuta di un altro membro ai sensi di quanto previsto dalla sezione 3 b) di questo articolo, considererà con spirito di comprensione qualunque reclamo dell'altro membro circa l'applicazione di tali restrizioni.

Section 5. — *Effect of Other International Agreements on Restrictions.*

Members agree not to invoke the obligations of any engagements entered into with other members prior to this Agreement in such a manner as will prevent the operation of the provisions of this Article.

ARTICLE VIII. — GENERAL OBLIGATIONS OF MEMBERS.

Section 1. — *Introduction.*

In addition to the obligations assumed under other articles of this Agreement, each member undertakes the obligations set out in this Article.

Section 2. — *Avoidance of Restrictions on Current Payments.*

(a) Subject to the provisions of Article VII, Section 3 (b), and Article XIV, Section 2, no member shall, without the approval of the Fund, impose restrictions on the making of payments and transfers for current international transactions.

(b) Exchange contracts which involve the currency of any member and which are contrary to the exchange control regulations of that member maintained or imposed consistently with this Agreement shall be unenforceable in the territories of any member. In addition, members may, by mutual accord, cooperate in measures for the purpose of making the exchange control regulations of either member more effective, provided that such measures and regulations are consistent with this Agreement.

Section 3. — *Avoidance of Discriminatory Currency Practices.*

No member shall engage in, or permit any of its fiscal agencies referred to in Article V, Section 1, to engage in any discriminatory currency arrangements or multiple currency practices except as authorized under this Agreement or approved by the Fund. If such arrangements and practices are engaged in at the date when this Agreement enters into force the member concerned shall consult with the Fund as to their progressive removal unless they are maintained or imposed under Article XIV, Section 2, in which case the provisions of Section 4 of that Article shall apply.

Sezione 5. — *Effetto di altri accordi internazionali sulle restrizioni.*

I membri si impegnano a non invocare le obbligazioni derivanti da eventuali accordi stipulati con altri membri prima del presente accordo, e tali da impedire l'applicazione di quanto previsto da questo articolo.

ARTICOLO VIII. — OBBLIGHI GENERALI DEI MEMBRI.

Sezione 1. — *Introduzione.*

In aggiunta agli impegni assunti in base ad altri articoli del presente Accordo, ciascun membro si obbliga ad attenersi a quanto esposto in questo articolo.

Sezione 2. — *Astenzione da restrizioni sui pagamenti correnti.*

a) Subordinatamente a quanto previsto nell'articolo VII, sezione 3 b) e nell'articolo XIV, sezione 2, nessun membro, senza l'approvazione del Fondo, imporrà restrizioni sull'effettuazione di pagamenti e trasferimenti per transazioni internazionali correnti.

b) Le contrattazioni in cambi concernenti la valuta di qualunque membro e che siano contrarie ai regolamenti sul controllo dei cambi di quel membro, mantenute o istituite in conformità col presente Accordo, non potranno essere applicate nei territori di qualsiasi membro. Inoltre, i membri possono, in base a reciproci accordi, cooperare a rendere più efficaci le disposizioni sul controllo dei cambi di qualsiasi membro, purché tali misure e disposizioni non siano contrarie al presente Accordo.

Sezione 3. — *Astenzione da discriminazioni valutarie.*

Nessun membro intraprenderà o consentirà ad alcuno dei suoi enti finanziari citati nell'articolo V, sezione 1, di intraprendere qualsiasi disposizione valutaria discriminatoria, o praticare la politica delle valute multiple, tranne se autorizzate dal presente accordo o approvate dal Fondo. Se tali disposizioni o pratiche sono in atto alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo, il membro interessato consulterà il Fondo circa la loro progressiva abolizione, a meno che esse non siano mantenute o imposte a sensi dell'articolo XIV, sezione 2, nel quale caso si applicherà quanto previsto dalla sezione 4 di quell'articolo.

Section 4. — *Convertibility of Foreign Held Balances.*

(a) Each member shall buy balances of its currency held by another member if the latter, in requesting the purchase, represents

(1) that the balances to be bought have been recently acquired as a result of current transactions; or

(2) that their conversion is needed for making payments for current transactions.

The buying member shall have the option to pay either in the currency of the member making the request or in gold.

(b) The obligation in (a) above shall not apply

(1) when the convertibility of the balances has been restricted consistently with Section 2 of this Article, or Article VI, Section 3; or

(2) when the balances have accumulated as a result of transactions effected before the removal by a member of restrictions maintained or imposed under Article XIV, Section 2; or

(3) when the balances have been acquired contrary to the exchange regulations of the member which is asked to buy them; or

(4) when the currency of the member requesting the purchase has been declared scarce under Article VII, Section 3 (a); or

(5) when the member requested to make the purchase is for any reason not entitled to buy currencies of other members from the Fund for its own currency.

Section 5. — *Furnishing of Information.*

(a) The Fund may require members to furnish it with such information as it deems necessary for its operations, including, as the minimum necessary for the effective discharge of the Fund's duties, national data on the following matters:

(1) Official holdings at home and abroad of (1) gold, (2) foreign exchange.

(2) Holdings at home and abroad by banking and financial agencies, other than official agencies, of (1) gold, (2) foreign exchange.

(3) Production of gold.

(4) Gold exports and imports according to countries of destination and origin.

Sezione 4. — *Convertibilità dei saldi di pertinenza estera.*

a) Ogni membro acquisterà i saldi della sua valuta appartenenti ad un altro membro, se quest'ultimo, nel richiedere l'acquisto, fa presente:

1°) che i saldi da acquistarsi sono stati di recente acquisiti in seguito ad operazioni correnti; o

2°) che la loro conversione è necessaria per effettuare pagamenti per operazioni correnti.

Il membro acquirente avrà l'opzione di pagare o nella divisa del membro che fa la richiesta o in oro.

b) L'obbligo di cui sub a) non si applicherà:

1°) quando la convertibilità dei saldi è stata limitata a sensi della sezione 2 di questo articolo e dell'articolo VI, sezione 3;

2°) quando i saldi si sono accumulati in seguito a operazioni effettuate prima dell'abolizione da parte di un membro delle restrizioni mantenute o imposte a sensi dell'articolo XIV, sezione 2; o

3°) quando i saldi sono stati acquisiti in contravvezione alle disposizioni di controllo cambi del membro cui si richiede l'acquisto; o

4°) quando la valuta del membro, che richieda l'acquisto è stata dichiarata scarsa a sensi dell'articolo VII, sezione 3 a); o

5°) quando il membro cui si richiede l'acquisto non ha la facoltà, per qualsiasi ragione, di acquistare dal Fondo valute di altri membri contro la sua valuta.

Sezione 5. — *Comunicazioni di informazioni.*

a) Il Fondo può richiedere ai membri di fornirgli le informazioni che ritiene necessarie per la condotta delle sue operazioni, tra cui, quale minimo necessario per l'efficiente adempimento dei compiti del Fondo, i dati ufficiali sulle seguenti questioni:

1°) disponibilità ufficiali all'interno e all'estero di: a) oro, e: b) di valute estere;

2°) disponibilità all'interno ed all'estero da parte di banche ed enti finanziari diversi da quelli ufficiali di: a) oro, e: b) valute estere;

3°) produzione di oro;

4°) esportazioni ed importazioni di oro distinte per paesi di destinazione e provenienza;

(5) Total exports and imports of merchandise, in terms of local currency values, according to countries of destination and origin.

(6) International balance of payments, including (1) trade in goods and services, (2) gold transactions, (3) known capital transactions, and (4) other items.

(7) International investment position, i. e. investments within the territories of the member owned abroad and investments abroad owned by persons in its territories so far as it is possible to furnish this information.

(8) National income.

(9) Price indices, i. e. indices of commodity prices in wholesale and retail markets and of export and import prices.

(10) Buying and selling rates for foreign currencies.

(11) Exchange controls, i. e. a comprehensive statement of exchange controls in effect at the time of assuming membership in the Fund and details of subsequent changes as they occur.

(12) Where official clearing arrangements exist, details of amounts awaiting clearance in respect of commercial and financial transactions, and of the length of time during which such arrears have been outstanding.

(b) In requesting information the Fund shall take into consideration the varying ability of members to furnish the data requested. Members shall be under no obligation to furnish information in such detail that the affairs of individuals or corporations are disclosed. Members undertake, however, to furnish the desired information in as detailed and accurate a manner as is practicable, and, so far as possible, to avoid mere estimates.

(c) The Fund may arrange to obtain further information by agreement with members. It shall act as a center for the collection and exchange of information on monetary and financial problems, thus facilitating the preparation of studies designed to assist members in developing policies which further the purposes of the Fund.

Section 6. — *Consultation between Members regarding Existing International Agreements.*

Where under this Agreement a member is authorized in the special or temporary

5°) valore, in valuta locale, delle esportazioni ed importazioni complessive di merci secondo i paesi di destinazione e provenienza;

6°) bilancia internazionale dei pagamenti, che includa: a) scambi commerciali suddivisi in beni e servizi; b) operazioni in oro; c) movimenti di capitale conosciuti e d) altre voci;

7°) situazione degli investimenti internazionali, cioè, investimenti di pertinenza estera nei territori del membro, e investimenti all'estero di persone che si trovino nei suoi territori, per quanto sia possibile fornire tali dati;

8°) reddito nazionale;

9°) indici dei prezzi, cioè indici dei prezzi delle merci all'ingrosso e al minuto e dei prezzi di esportazione e di importazione;

10°) corsi di acquisto e vendita di valute estere;

11°) controlli sui cambi, cioè una esposizione completa dei controlli sui cambi in vigore al momento in cui il paese diviene membro del Fondo, e dei particolari concernenti le successive modifiche, man mano che vengano attuate;

12°) dove esistano accordi di « clearing », comunicazione specifica degli importi in sospeso riflettenti operazioni commerciali e finanziarie, e dell'epoca a cui tali sospesi risalgono.

b) Nel chiedere le informazioni il Fondo terrà in considerazione la diversa capacità per i membri di fornire i dati richiesti. I membri non avranno alcun obbligo di fornire le informazioni richieste con particolari tali da far conoscere gli affari di privati e di Enti. I membri si impegnano tuttavia a fornire le informazioni desiderate in modo particolareggiato ed accurato, nei limiti del fattibile, evitando, per quanto possibile, semplici stime.

c) Il Fondo può accordarsi coi membri per ottenere ulteriori informazioni. Agirà quale centro per la raccolta e lo scambio di informazioni su problemi monetari e finanziari, facilitando così la preparazione di studi intesi ad assistere i membri nello sviluppo di programmi atti ad incrementare gli scopi del Fondo.

Sezione 6. — *Consultazione tra i membri sugli Accordi internazionali esistenti.*

Nei casi in cui, in conformità al presente Accordo, un membro sia autorizzato, in

circumstances specified in the Agreement to maintain or establish restrictions on exchange transactions, and there are other engagements between members entered into prior to this Agreement which conflict with the application of such restrictions, the parties to such engagements will consult with one another with a view to making such mutually acceptable adjustments as may be necessary. The provisions of this Article shall be without prejudice to the operation of Article VII, Section 5.

ARTICLE IX. — STATUS, IMMUNITIES
AND PRIVILEGES.

Section 1. — *Purpose of Article.*

To enable the Fund to fulfill the functions with which it is entrusted, the status, immunities and privileges set forth in this Article shall be accorded to the Fund in the territories of each member.

Section 2. — *Status of the Fund.*

The Fund shall possess full juridical personality, and, in particular, the capacity:

- (1) to contract;
- (2) to acquire and dispose of immovable and movable property;
- (3) to institute legal proceedings.

Section 3. — *Immunity from Judicial Process.*

The Fund, its property and its assets, wherever located and by whomsoever held, shall enjoy immunity from every form of judicial process except to the extent that it expressly waives its immunity for the purpose of any proceedings or by the terms of any contract.

Section 4. — *Immunity from Other Action.*

Property and assets of the Fund, wherever located and by whomsoever held, shall be immune from search, requisition, confiscation, expropriation or any other form of seizure by executive or legislative action.

Section 5. — *Immunity of Archives.*

The archives of the Fund shall be inviolable.

circostanze speciali e temporanee specificate nell'Accordo, a mantenere o stabilire restrizioni sulle transazioni sui cambi, ed esistano altri impegni tra i membri, conclusi prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, che contrastino con tali restrizioni, le parti contraenti si consulteranno allo scopo di effettuare quelle modifiche, reciprocamente accettabili, che si rendano necessarie. Quanto previsto da questo articolo non pregiudicherà il disposto dell'articolo VII, sezione 5.

ARTICOLO IX. — STATO,
IMMUNITÀ E PRIVILEGI

Sezione 1. — *Scopi dell'articolo.*

Per consentire al Fondo di compiere le funzioni che gli sono state affidate, gli saranno accordati, nei territori di ciascun membro, lo stato, le immunità e i privilegi elencati in questo articolo.

Sezione 2. — *Stato del Fondo.*

Il Fondo avrà piena personalità giuridica e, in particolare, la capacità di:

- 1°) stipulare contratti;
- 2°) acquistare e disporre di beni mobili ed immobili;
- 3°) adire procedimenti legali.

Sezione 3. — *Immunità da procedimenti giudiziari.*

Il Fondo, le sue proprietà e le sue attività, dovunque situate e da chiunque detenute, godranno l'immunità da qualsiasi forma di procedimento giudiziario, salvo che, in relazione ad un qualsivoglia procedimento od in base alle clausole di un qualsiasi contratto, esso abbia espressamente rinunciato alla sua immunità.

Sezione 4. — *Immunità da altre azioni.*

Le proprietà ed attività del Fondo, dovunque situate e da chiunque detenute, saranno immuni da perquisizioni, requisizioni, confisca, espropriazione o qualunque altra forma di appropriazione in seguito ad azione di poteri esecutivi e legislativi.

Sezione 5. — *Immunità degli archivi.*

Gli archivi del Fondo saranno inviolabili.

Section 6. — *Freedom of Assets from Restrictions.*

To the extent necessary to carry out the operations provided for in this Agreement, all property and assets of the Fund shall be free from restrictions, regulations, controls and moratoria of any nature.

Section 7. — *Privilege for Communications.*

The official communications of the Fund shall be accorded by members the same treatment as the official communications of other members.

Section 8. — *Immunities and Privileges of Officers and Employees.*

All governors, executive directors, alternates, officers and employees of the Fund:

(1) shall be immune from legal process with respect to acts performed by them in their official capacity except when the Fund waives this immunity;

(2) not being local nationals, shall be granted the same immunities from immigration restrictions, alien registration requirements and national service obligations and the same facilities as regards exchange restrictions as are accorded by members to the representatives, officials and employees of comparable rank of other members;

(3) shall be granted the same treatment in respect of traveling facilities as is accorded by members to representatives, officials and employees of comparable rank of other members.

Section 9. — *Immunities from Taxation.*

(a) The Fund, its assets, property, income and its operations and transactions authorized by this Agreement, shall be immune from all taxation and from all customs duties. The Fund shall also be immune from liability for the collection or payment of any tax or duty.

(b) No tax shall be levied on or in respect of salaries and emoluments paid by the Fund to executive directors, alternates, officers or employees of the Fund who are not local citizens, local subjects or other local nationals.

Sezione 6. — *Esenzione delle attività da restrizioni.*

Nei limiti necessari all'esecuzione delle operazioni previste dal presente Accordo, tutte le proprietà ed attività del Fondo saranno libere da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di qualsiasi genere.

Sezione 7. — *Privilegi per le comunicazioni.*

Per le comunicazioni ufficiali del Fondo verrà concesso dai membri trattamento analogo a quello accordato alle comunicazioni ufficiali di altri membri.

Sezione 8. — *Immunità e privilegi per i funzionari e gli impiegati.*

Tutti i governatori, Amministratori esecutivi, sostituti, funzionari e impiegati del Fondo:

1°) saranno immuni da procedimenti legali per gli atti da essi compiuti nella loro veste ufficiale, tranne quando il Fondo rinunci a tale immunità;

2°) quando non abbiano la cittadinanza locale, godranno le stesse immunità in materia di restrizioni di immigrazione, di obblighi di registrazione di stranieri ed obblighi militari, nonché le stesse facilitazioni in materia di restrizione di cambi, che sono accordate dai membri ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di analogo grado di altri membri;

3°) circa le facilitazioni di viaggio godranno lo stesso trattamento accordato dai membri ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di analogo grado di altri membri.

Sezione 9. — *Immunità fiscale.*

a) Il Fondo, le sue attività, proprietà e reddito e le sue operazioni e transazioni autorizzate dal presente Accordo, saranno immuni da qualunque tassazione e da ogni diritto doganale. Il Fondo sarà anche immune da responsabilità per l'esazione o il pagamento di qualunque tributo o diritto.

b) Nessun tributo sarà imposto su, o in relazione a stipendi ed emolumenti pagati dal Fondo ad Amministratori esecutivi, sostituti, funzionari o impiegati del Fondo che non abbiano cittadinanza, sudditanza o altra forma di nazionalità locale.

(c) No taxation of any kind shall be levied on any obligation or security issued by the Fund, including any dividend or interest thereon, by whomsoever held:

(1) which discriminates against such obligation or security solely because of its origin; or

(2) if the sole jurisdictional basis for such taxation is the place or currency in which it is issued, made payable or paid, or the location of any office or place of business maintained by the Fund.

Section 10. — *Application of Article.*

Each member shall take such action as is necessary in its own territories for the purpose of making effective in terms of its own law the principles set forth in this Article and shall inform the Fund of the detailed action which it has taken.

ARTICLE X. — RELATIONS WITH OTHER INTERNATIONAL ORGANIZATIONS.

The Fund shall cooperate within the terms of this Agreement with any general international organization and with public international organizations having specialized responsibilities in related fields. Any arrangements for such cooperation which would involve a modification of any provision of this Agreement may be effected only after amendment to this Agreement under Article XVII.

ARTICLE XI. — RELATIONS WITH NON-MEMBER COUNTRIES.

Section 1. — *Undertakings regarding Relations with Non-Member Countries.*

Each member undertakes:

(1) not to engage in, nor to permit any of its fiscal agencies referred to in Article V, Section 1, to engage in, any transactions with a non-member or with persons in a non-member's territories which would be contrary to the provisions of this Agreement or the purposes of the Fund;

(2) not to cooperate with a non-member or with persons in a non-member's territories in practices which would be contrary to the provisions of this Agreement or the purposes of the Fund; and

(3) to cooperate with the Fund with a view to the application in its territories of appropriate measures to prevent transactions with non-members or with persons in

c) Nessuna tassazione di qualunque natura potrà essere imposta su qualsiasi titolo od obbligazione emessi dal Fondo e da chiunque possedutivi compresi relativi interessi e dividendi:

1°) se detta tassazione costituisca una discriminazione ai danni di tale obbligazione a titolo solo in ragione della sua origine;

2°) se la sola base giuridica per tale tassazione sia il luogo e la valuta di emissione e di pagamento di tale obbligazione o titolo, oppure la ubicazione di uffici o centro di affari del Fondo.

Sezione 10. — *Applicazione di questo articolo.*

Ogni membro prenderà i provvedimenti necessari per l'attuazione, nei suoi territori e secondo le proprie leggi, dei principi esposti in questo articolo ed informerà in modo particolareggiato il Fondo dei provvedimenti presi all'uopo.

ARTICOLO X. — RELAZIONI CON ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI.

Nei limiti del presente Accordo il Fondo coopererà con qualsiasi organizzazione generale internazionale e con altre organizzazioni internazionali pubbliche che abbiano compiti specializzati in campi affini. Tutte le misure relative a tale cooperazione che comportassero la modifica di una parte qualsiasi del presente Accordo, potranno venire attuate solo dopo modifica del presente Accordo in conformità all'articolo XVII.

ARTICOLO XI. — RELAZIONI CON PAESI NON MEMBRI.

Sezione 1. — *Impegni circa le relazioni con paesi non membri.*

Ciascun membro si impegna:

1°) a non intraprendere, nè a consentire che qualsiasi dei suoi organi finanziari citati nell'articolo V, sezione 1, intraprenda qualsiasi operazione con un paese non membro o con persone in territorio di paesi non membri, contraria a quanto previsto dal presente Accordo, o agli scopi del Fondo;

2°) a non cooperare con un paese non membro o con persone in territori di paesi non membri in azioni contrarie a quanto previsto dal presente Accordo, o agli scopi del Fondo; e

3°) a cooperare col Fondo allo scopo di applicare nei suoi territori misure adatte ad impedire operazioni con Paesi non membri o con persone nei loro territori, contrarie a

their territories which would be contrary to the provisions of this Agreement or the purposes of the Fund.

Section 2. — *Restrictions on Transactions with Non-Member Countries.*

Nothing in this Agreement shall affect the right of any member to impose restrictions on exchange transactions with non-members or with persons in their territories unless the Fund finds that such restrictions prejudice the interest of members and are contrary to the purposes of the Fund.

ARTICLE XII. — ORGANIZATION AND MANAGEMENT.

Section 1. — *Structure of the Fund.*

The Fund shall have a Board of Governors, Executive Directors, a Managing Director and a staff.

Section 2. — *Board of Governors.*

(a) All powers of the Fund shall be vested in the Board of Governors, consisting of one governor and one alternate appointed by each member in such manner as it may determine. Each governor and each alternate shall serve for five years, subject to the pleasure of the member appointing him, and may be reappointed. No alternate may vote except in the absence of his principal. The Board shall select one of the governors as chairman.

(b) The Board of Governors may delegate to the Executive Directors authority to exercise any powers of the Board, except the power to:

- (1) admit new members and determine the conditions of their admission;
- (2) approve a revision of quotas;
- (3) approve a uniform change in the par value of the currencies of all members;
- (4) make arrangements to cooperate with other international organizations (other than informal arrangements of a temporary or administrative character);
- (5) determine the distribution of the net income of the Fund;
- (6) require a member to withdraw;
- (7) decide to liquidate the Fund;
- (8) decide appeals from interpretations of this Agreement given by the Executive Directors.

quanto previsto dal presente Accordo od agli scopi del Fondo.

Sezione 2. — *Restrizioni sulle operazioni con Paesi non membri.*

Nulla nel presente Accordo precluderà il diritto di qualsiasi membro di imporre restrizioni su operazioni di cambio con Paesi non membri o con persone nei loro territori, a meno che il Fondo trovi che tali restrizioni pregiudichino l'interesse dei membri e siano contrarie agli scopi del Fondo.

ARTICOLO XII. — ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE.

Sezione 1. — *Struttura del Fondo.*

Il Fondo avrà un Consiglio di Governatori; amministratori esecutivi; un Direttore Generale e l'organico degli impiegati.

Sezione 2. — *Consiglio dei Governatori.*

a) Tutti i poteri del Fondo sono conferiti al Consiglio dei Governatori, composto da un governatore e da un sostituto nominati da ciascun membro nella maniera che potrà esso stesso fissare. Ciascun governatore e ciascun sostituto durerà in carica cinque anni, sempre che sia di gradimento del membro che lo ha nominato, e potrà essere riconfermato. Nessun sostituto potrà votare se non in assenza del suo principale. Il Consiglio sceglierà il suo presidente fra i governatori.

b) Il Consiglio dei Governatori può delegare agli Amministratori esecutivi l'autorità di esercitare qualsiasi potere del Consiglio, tranne i poteri di:

- 1°) ammettere nuovi membri e determinare le condizioni per la loro ammissione;
- 2°) approvare una revisione delle quote;
- 3°) approvare una modifica uniforme nella parità delle monete di tutti i membri;
- 4°) prendere accordi per cooperare con altre organizzazioni internazionali (eccezione fatta per gli accordi non ufficiali di carattere temporaneo od amministrativo);
- 5°) stabilire la distribuzione degli utili netti del Fondo;
- 6°) chiedere il ritiro di un membro;
- 7°) decidere di liquidare il Fondo;
- 8°) decidere in materia di ricorsi contro interpretazioni del presente Accordo, date dagli Amministratori esecutivi del Fondo.

(c) The Board of Governors shall hold an annual meeting and such other meetings as may be provided for by the Board or called by the Executive Directors. Meetings of the Board shall be called by the Directors whenever requested by five members or by members having one quarter of the total voting power.

(d) A quorum for any meeting of the Board of Governors shall be a majority of the governors exercising not less than two-thirds of the total voting power.

(e) Each governor shall be entitled to cast the number of votes allotted under Section 5 of this Article to the member appointing him.

(f) The Board of Governors may by regulation establish a procedure whereby the Executive Directors, when they deem such action to be in the best interests of the Fund, may obtain a vote of the governors on a specific question without calling a meeting of the Board.

(g) The Board of Governors, and the Executive Directors to the extent authorized, may adopt such rules and regulations as may be necessary or appropriate to conduct the business of the Fund.

(h) Governors and alternates shall serve as such without compensation from the Fund, but the Fund shall pay them reasonable expenses incurred in attending meetings.

(i) The Board of Governors shall determine the remuneration to be paid to the Executive Directors and the salary and terms of the contract of service of the Managing Director.

Section 3. — *Executive Directors.*

(a) The Executive Directors shall be responsible for the conduct of the general operations of the Fund, and for this purpose shall exercise all the powers delegated to them by the Board of Governors.

(b) There shall be not less than twelve directors who need not be governors, and of whom:

(1) five shall be appointed by the five members having the largest quotas;

(2) not more than two shall be appointed when the provisions of (c) below apply;

(3) five shall be elected by the members not entitled to appoint directors, other than the American Republics; and

c) Il Consiglio dei Governatori terrà una riunione annuale e tutte quelle altre riunioni che possano essere decise dal Consiglio od indette da Amministratori esecutivi. Le riunioni del Consiglio saranno indette da Amministratori esecutivi ogni qualvolta richieste da cinque membri o da membri cui spetti un quarto del totale dei voti.

d) Per la validità delle riunioni del Consiglio dei Governatori è necessaria la presenza di una maggioranza di Governatori cui spettino non meno di due terzi dei voti totali.

e) Ciascun Governatore avrà diritto al numero dei voti conferiti, a sensi della sezione 5 di questo articolo, al membro che lo ha nominato;

f) Il Consiglio dei Governatori può, con apposite disposizioni, stabilire una procedura per la quale gli Amministratori esecutivi, ove ritengano che un tale loro passo sia conforme ai migliori interessi del Fondo, possano avere il voto dei Governatori su una questione specifica, senza indire la riunione del Consiglio.

g) Il Consiglio dei Governatori, e gli Amministratori esecutivi nei limiti delle autorizzazioni ricevute, possono adottare quelle disposizioni e quei regolamenti che reputino necessari od opportuni per la condotta degli affari del Fondo.

h) I Governatori e i loro sostituti presteranno servizio in tale qualità senza compenso da parte del Fondo, ma il Fondo rimborserà loro le spese ragionevoli incurrate per partecipare alle riunioni.

i) Il Consiglio dei Governatori determinerà la remunerazione degli Amministratori esecutivi, nonché lo stipendio e le condizioni del contratto di impiego del Direttore Generale.

Sezione 3. — *Amministratori esecutivi.*

a) Gli Amministratori esecutivi saranno responsabili della condotta delle operazioni generali del Fondo e, a questo scopo, eserciteranno tutti i poteri delegati dal Consiglio dei Governatori.

b) Vi saranno non meno di dodici Amministratori, che non è indispensabile siano Governatori; di essi

1°) cinque saranno nominati dai cinque membri con le maggiori quote;

2°) non più di due saranno nominati quando si applichi il disposto c) di cui sotto;

3°) cinque saranno eletti dai membri non aventi diritto a nominare Amministratori, ad eccezione delle Repubbliche americane;

(4) two shall be elected by the American Republics not entitled to appoint directors.

For the purposes of this paragraph, members means governments of countries whose names are set forth in Schedule A, whether they become members in accordance with Article XX or in accordance with Article II, Section 2. When governments of other countries become members, the Board of Governors may, by a four-fifths majority of the total voting power, increase the number of directors to be elected.

(c) If, at the second regular election of directors and thereafter, the members entitled to appoint directors under (b) (1) above do not include the two members the holdings of whose currencies by the Fund have been, on the average over the preceding two years, reduced below their quotas by the largest absolute amounts in terms of gold as a common denominator, either one or both of such members, as the case may be, shall be entitled to appoint a director.

(d) Subject to Article XX, Section 3 (b) elections of elective directors shall be conducted at intervals of two years in accordance with the provisions of Schedule C, supplemented by such regulations as the Fund deems appropriate. Whenever the Board of Governors increases the number of directors to be elected under (b) above, it shall issue regulations making appropriate changes in the proportion of votes required to elect directors under the provisions of Schedule C.

(e) Each director shall appoint an alternate with full power to act for him when he is not present. When the directors appointing them are present, alternates may participate in meetings but may not vote.

(f) Directors shall continue in office until their successors are appointed or elected. If the office of an elected director becomes vacant more than ninety days before the end of his term, another director shall be elected for the remainder of the term by the members who elected the former director. A majority of the votes cast shall be required for election. While the office remains vacant, the alternate of the former director shall exercise his powers, except that of appointing an alternate.

4°) due saranno eletti dalle Repubbliche americane non aventi diritto a nominare Amministratori.

Agli effetti di questo paragrafo, il termine «membri» significa governi dei paesi elencati nell'Allegato A, che diventino membri sia a sensi dell'articolo XX, sia a sensi dell'articolo II, sezione 2.

Quando governi di altri paesi diventino membri, il Consiglio dei Governatori può, con una maggioranza di quattro quinti dei voti complessivi, aumentare il numero degli Amministratori da eleggersi.

c) Se, dalla seconda elezione regolare degli Amministratori in poi, fra i membri aventi diritto a nominare Amministratori a sensi della precedente lettera b) 1) non siano compresi i due membri, le cui valute presso il Fondo siano state ridotte nella media dei due anni precedenti, al disotto delle rispettive quote per il massimo importo assoluto espresso in oro, preso come comune denominatore, uno od entrambi di tali membri, secondo il caso, avranno diritto a nominare un Amministratore.

d) Subordinatamente a quanto previsto dall'articolo XX, sezione 2, le elezioni degli Amministratori saranno effettuate ad intervalli di due anni, in conformità a quanto previsto dall'Allegato C, integrato da quei regolamenti che il Fondo riterrà opportuno di emanare.

Ogni qualvolta il Consiglio dei Governatori aumenti il numero degli Amministratori da eleggersi a sensi della precedente lettera b), emanerà regolamenti che apportino convenienti modifiche nella proporzione dei voti richiesti per eleggere gli Amministratori secondo quanto previsto dall'Allegato C.

e) Ciascun Amministratore nominerà un suo sostituto con pieni poteri di agire in suo nome in caso di sua assenza. Quando gli Amministratori che li hanno nominati sono presenti, i sostituti possono partecipare alle sedute, ma non hanno diritto di voto.

f) Gli Amministratori rimarranno in carica fino a che i loro successori non siano stati nominati od eletti. Se il posto di un Amministratore eletto diventa vacante novanta giorni prima dello spirare del termine, un altro Amministratore sarà eletto, per il rimanente periodo del termine, dai membri che hanno eletto il primo Amministratore. La maggioranza dei voti è richiesta per l'elezione. Mentre il posto rimane vacante, il sostituto del primo Amministratore esercita i suoi poteri, tranne quello di nominare un sostituto.

(g) The Executive Directors shall function in continuous session at the principal office of the Fund and shall meet as often as the business of the Fund may require.

(h) A quorum for any meeting of the Executive Directors shall be a majority of the directors representing not less than one-half of the voting power.

(i) Each appointed director shall be entitled to cast the number of votes allotted under Section 5 of this Article to the member appointing him. Each elected director shall be entitled to cast the number of votes which counted towards his election. When the provisions of Section 5 (b) of this Article are applicable, the votes which a director would otherwise be entitled to cast shall be increased or decreased correspondingly. All the votes which a director is entitled to cast shall be cast as a unit.

(j) The Board of Governors shall adopt regulations under which a member not entitled to appoint a director under (b) above may send a representative to attend any meeting of the Executive Directors when a request made by, or a matter particularly affecting, that member is under consideration.

(k) The Executive Directors may appoint such committees as they deem advisable. Membership of committees need not be limited to governors or directors or their alternates.

Section 4. — *Managing Director and Staff.*

(a) The Executive Directors shall select a Managing Director who shall not be a governor or an executive director. The Managing Director shall be chairman of the Executive Directors, but shall have no vote except a deciding vote in case of an equal division. He may participate in meetings of the Board of Governors, but shall not vote at such meetings. The Managing Director shall cease to hold office when the Executive Directors so decide.

(b) The Managing Director shall be chief of the operating staff of the Fund and shall conduct, under the direction of the Executive Directors, the ordinary business of the Fund. Subject to the general control of the Executive Directors, he shall be responsible for the organization, appointment and dismissal of the staff of the Fund.

g) Gli Amministratori esecutivi funzioneranno in sessione continuata presso la sede del Fondo, e si riuniranno ogni qualvolta gli affari del Fondo lo richiedano.

h) Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori con non meno della metà del totale dei voti.

i) Ciascun Amministratore nominato avrà diritto ai voti assegnati — a sensi della sezione 5 di questo articolo — al membro che lo ha nominato. A ciascun Amministratore eletto spetterà un numero di voti pari a quello con il quale è stato eletto. Quando sia applicabile il disposto della sezione 5 b) di questo articolo, i voti altrimenti spettanti ad un Amministratore saranno aumentati o diminuiti di conformità. Tutti i voti spettanti ad un Amministratore saranno calcolati in blocco.

j) Il Consiglio dei Governatori emanerà norme secondo le quali un membro che, in base a quanto detto sub b), non abbia diritto alla nomina di un Amministratore, possa inviare un rappresentante a presenziare a qualsiasi riunione degli Amministratori esecutivi, quando vi si esamini una domanda presentata da quel membro o una questione che in particolare lo riguardi.

k) Gli Amministratori esecutivi possono nominare i comitati che ritengono opportuni. L'appartenenza ai comitati non è necessariamente limitata ai Governatori o agli Amministratori o ai loro sostituti.

Sezione 4. — *Direttore Generale e personale del Fondo.*

a) Gli Amministratori esecutivi sceglieranno un Direttore Generale che non sarà un Governatore, né un Amministratore esecutivo. Il Direttore Generale presiederà le riunioni degli Amministratori esecutivi, ma non avrà voto, tranne che il voto decisivo in caso di parità di voti. Egli può partecipare alle riunioni del Consiglio dei Governatori, ma non voterà in tali riunioni. Il Direttore Generale decadrà dalla carica quando gli Amministratori esecutivi lo decidano.

b) Il direttore Generale sarà il capo del personale del Fondo e dirigerà, sotto la guida degli Amministratori esecutivi, gli affari ordinari del Fondo. Subordinatamente al controllo generale degli Amministratori esecutivi, egli avrà la responsabilità dell'organizzazione, assunzione, e licenziamento del personale del Fondo.

(c) The Managing Director and the staff of the Fund, in the discharge of their functions, shall owe their duty entirely to the Fund and to no other authority. Each member of the Fund shall respect the international character of this duty and shall refrain from all attempts to influence any of the staff in the discharge of his functions.

(d) In appointing the staff the Managing Director shall, subject to the paramount importance of securing the highest standards of efficiency and of technical competence, pay due regard to the importance of recruiting personnel on as wide a geographical basis as possible.

Section 5. — *Voting.*

(a) Each member shall have two hundred fifty votes plus one additional vote for each part of its quota equivalent to one hundred thousand United States dollars.

(b) Whenever voting is required under Article V, Section 4 or 5, each member shall have the number of votes to which it is entitled under (a) above, adjusted:

(1) By the addition of one vote for the equivalent of each 400,000 United States dollars of net sales of its currency up to the date when the vote is taken, or

(2) By the subtraction of one vote for the equivalent of each 400,000 United States dollars of its net purchases of the currencies of other members up to the date when the vote is taken, provided, that neither net purchases nor net sales shall be deemed at any time to exceed an amount equal to the quota of the member involved.

(c) For the purpose of all computations under this Section, United States dollars shall be deemed to be of the weight and fineness in effect on July 1, 1944, adjusted for any uniform change under Article IV, Section 7, if a waiver is made under Section 8 (d) of that Article.

(d) Except as otherwise specifically provided, all decisions of the Fund shall be made by a majority of the votes cast.

Section 6. — *Distribution of Net Income.*

(a) The Board of Governors shall determine annually what part of the Fund's net

(c) Il Direttore Generale ed il personale del Fondo, nell'adempimento delle loro funzioni, dipenderanno soltanto dal Fondo e da nessun'altra autorità. Ciascun membro del Fondo rispetterà il carattere internazionale di questo rapporto di dipendenza e si asterrà da qualsiasi tentativo di influenza su qualunque membro del personale circa l'adempimento delle sue mansioni.

(d) Nell'assumere il personale, Il Direttore Generale, subordinatamente alla necessità assoluta di assicurare il più alto grado di efficienza e di competenza tecnica, darà la dovuta considerazione all'importanza di reclutare il personale sulla più vasta possibile base geografica.

Sezione 5. — *Votazioni.*

(a) Ciascun membro avrà diritto a 250 voti più un voto supplementare per ogni parte della sua quota equivalente a centomila dollari degli Stati Uniti.

(b) Ogni qualvolta, a sensi dell'articolo V, sezioni 4 o 5, si debba effettuare una votazione, ciascun membro disporrà del numero di voti cui ha diritto a sensi della precedente lettera a) modificato:

1°) con l'aggiunta di un voto per il controvalore di ogni scaglione di 400.000 dollari degli Stati Uniti di vendite nette della sua valuta effettuate fino alla data della votazione, oppure

2°) con la diminuzione di un voto per il controvalore di ogni scaglione di 400.000 dollari degli Stati Uniti dei suoi acquisti netti delle valute di altri membri, effettuati fino alla data della votazione, purché gli acquisti e le vendite nette non superino mai l'importo equivalente alla quota del membro in questione.

(c) Ai fini dei calcoli di cui sopra, il dollaro degli Stati Uniti sarà quello del peso e titolo in vigore al 1° luglio 1944, al quale deve essere ragguagliato per qualsiasi modifica uniforme fatta a sensi dell'articolo IV, sezione 7, qualora venga effettuata una delle deroghe previste dalla sezione 8 d) di quell'articolo.

(d) Tranne che sia stato espressamente disposto in altro modo, tutte le decisioni del Fondo saranno prese a maggioranza di voti.

Sezione 6. — *Distribuzione del reddito netto.*

(a) Il Consiglio dei Governatori determinerà ogni anno quale parte del reddito netto

income shall be placed to reserve and what part, if any, shall be distributed.

(b) If any distribution is made, there shall first be distributed a two per cent. non-cumulative payment to each member on the amount by which seventy-five per cent. of its quota exceeded the Fund's average holdings of its currency during that year. The balance shall be paid to all members in proportion to their quotas. Payments to each member shall be made in its own currency.

Section 7. — *Publication of Reports.*

(a) The Fund shall publish an annual report containing an audited statement of its accounts, and shall issue, at intervals of three months or less, a summary statement of its transactions and its holdings of gold and currencies of members.

(b) The Fund may publish such other reports as it deems desirable for carrying out its purposes.

Section 8. — *Communication of Views to Members.*

The Fund shall at all times have the right to communicate its views informally to any member on any matter arising under this Agreement. The Fund may, by a two-thirds majority of the total voting power, decide to publish a report made to a member regarding its monetary or economic conditions and developments which directly tend to produce a serious disequilibrium in the international balance of payments of members. If the member is not entitled to appoint an executive director, it shall be entitled to representation in accordance with Section 3 (j) of this Article. The Fund shall not publish a report involving changes in the fundamental structure of the economic organization of members.

ARTICLE XIII. — OFFICES
AND DEPOSITORIES.

Section 1. — *Location of Offices.*

The principal office of the Fund shall be located in the territory of the member having the largest quota, and agencies or branch offices may be established in the territories of other members.

del Fondo debba essere destinata a riserva e quale parte, se possibile, possa essere distribuita.

b) In caso si addivenga ad una distribuzione, si distribuirà dapprima ad ogni membro il 2 per cento non cumulabile sull'ammontare per il quale il 75 per cento della sua quota avrà ecceduto la disponibilità media del Fondo nella valuta del membro stesso durante l'anno. Il saldo sarà distribuito a tutti i membri in proporzione delle loro quote. I pagamenti saranno effettuati nelle valute dei membri.

Sezione 7. — *Pubblicazione di relazioni.*

a) Il Fondo pubblicherà una relazione annuale contenente la sua situazione contabile controllata da un collegio di esperti contabili ufficiali, e pubblicherà pure, ad intervalli di tre mesi o inferiori a tre mesi, situazioni riassuntive concernenti le sue operazioni e le sue disponibilità in oro e valuta dei suoi membri.

b) Il Fondo potrà pubblicare anche tutte le altre relazioni che riterrà utili al raggiungimento dei suoi scopi.

Sezione 8. — *Comunicazioni ai membri delle opinioni del Fondo.*

Il Fondo ha sempre il diritto di comunicare a qualunque membro in via non ufficiale i suoi punti di vista su qualsiasi questione che rientri nell'ambito del presente Accordo. Il Fondo può, con una maggioranza di due terzi dei voti complessivi, decidere di pubblicare la relazione inviata ad un membro sulle sue condizioni monetarie ed economiche e sugli sviluppi che direttamente tendano a provocare un grave squilibrio nella bilancia internazionale dei pagamenti dei membri. Se il membro in questione non ha il diritto a nominare un Amministratore esecutivo, esso avrà il diritto ad essere rappresentato come dal disposto della sezione 3 j) di questo articolo. Il Fondo non pubblicherà alcun rapporto concernente mutamenti nella struttura fondamentale dell'organizzazione economica dei membri.

ARTICOLO XIII. — UFFICI
ED ENTI DEPOSITARI.

Sezione 1. — *Ubicazione degli uffici.*

La sede del Fondo sarà situata nel territorio del membro che avrà la maggior quota; agenzie o uffici di rappresentanza potranno essere istituiti nel territorio di altri membri.

Section 2. — *Depositories.*

(a) Each member country shall designate its central bank as a depository for all the Fund's holdings of its currency, or if it has no central bank it shall designate such other institution as may be acceptable to the Fund.

(b) The Fund may hold other assets, including gold, in the depositories designated by the five members having the largest quotas and in such other designated depositories as the Fund may select. Initially, at least one-half of the holdings of the Fund shall be held in the depository designated by the member in whose territories the Fund has its principal office and at least forty per cent. shall be held in the depositories designated by the remaining four members referred to above. However, all transfers of gold by the Fund shall be made with due regard to the costs of transport and anticipated requirements of the Fund. In an emergency the Executive Directors may transfer all or any part of the Fund's gold holdings to any place where they can be adequately protected.

Section 3. — *Guarantee of the Fund's Assets.*

Each member guarantees all assets of the Fund against loss resulting from failure or default on the part of the depository designated by it.

ARTICLE XIV. — *TRANSITIONAL PERIOD.*

Section 1. — *Introduction.*

The Fund is not intended to provide facilities for relief or reconstruction or to deal with international indebtedness arising out of the war.

Section 2. — *Exchange Restrictions.*

In the post-war transitional period members may, notwithstanding the provisions of any other articles of this Agreement, maintain and adapt to changing circumstances (and, in the case of members whose territories have been occupied by the enemy, introduce where necessary) restrictions on payments and transfers for current international transactions. Members shall, however, have continuous regard in their foreign exchange policies to the purposes of the Fund; and, as soon as conditions permit, they shall take all possible measures to develop such commercial and financial arrangements with other members as will facilitate

Sezione 2. — *Enti depositari.*

a). Ogni paese membro designerà quale depositaria di tutte le disponibilità del Fondo nella sua valuta, la sua banca centrale o, in mancanza della banca centrale, designerà qualsiasi altra istituzione gradita al Fondo.

b) Il Fondo potrà tenere altre attività — oro compreso — presso i depositari designati dai cinque membri con maggior quota, e presso altri depositari designati che il Fondo potrà scegliere. All'inizio, almeno la metà di quanto il Fondo dispone sarà tenuta presso il depositario designato dal membro nel cui territorio si trova la sede del Fondo, e almeno il 40 per cento presso i depositari designati dagli altri quattro membri di cui sopra. Tuttavia ogni trasferimento di oro da parte del Fondo sarà fatto tenendo in debita considerazione le spese di trasporto e le prevedibili necessità del Fondo. In caso di emergenza gli Amministratori esecutivi potranno trasferire interamente o in parte le riserve auree del Fondo nel luogo ove possano essere più adeguatamente protette.

Sezione 3. — *Garanzia alle attività del Fondo.*

Ogni membro garantisce tutte le attività del Fondo contro le perdite derivanti da mora o insolvenza del depositario da esso designato.

ARTICOLO XIV. — *PERIODO DI TRANSIZIONE.*

Sezione 1. — *Introduzione.*

Il Fondo non è costituito per fornire mezzi per l'assistenza o la ricostruzione o per occuparsi dell'indebitamento internazionale cagionato dalla guerra.

Sezione 2. — *Restrizione nei cambi.*

Nel periodo di transizione del dopo-guerra i membri, nonostante le disposizioni di qualsiasi articolo di questo Accordo, potranno mantenere e adattare alle mutevoli circostanze le restrizioni nei pagamenti e nei trasferimenti relativi ad operazioni internazionali di carattere corrente. I membri che hanno avuto i loro territori occupati dal nemico potranno anche introdurre, laddove necessario, dette restrizioni. I membri dovranno tuttavia tenere sempre in considerazione, nelle loro politiche valutarie, gli scopi del Fondo e, appena le condizioni lo consentano, prendere tutte le possibili misure per realizzare con gli altri membri accordi commerciali

international payments and the maintenance of exchange stability. In particular, members shall withdraw restrictions maintained or imposed under this Section as soon as they are satisfied that they will be able, in the absence of such restrictions, to settle their balance of payments in a manner which will not unduly encumber their access to the resources of the Fund.

Section 3. — *Notificaton to the Fund.*

Each member shall notify the Fund before it becomes eligible under Article XX, Section 4 (c) or (d), to buy currency from the Fund, whether it intends to avail itself of the transitional arrangements in Section 2 of this Article, or whether it is prepared to accept the obligations of Article VIII, Sections 2, 3 and 4. A member availing itself of the transitional arrangements shall notify the Fund as soon thereafter as it is prepared to accept the above-mentioned obligations.

Section 4. — *Action of the Fund relating to Restrictions.*

Not later than three years after the date on which the Fund begins operations and in each year thereafter, the Fund shall report on the restrictions still in force under Section 2 of this Article. Five years after the date on which the Fund begins operations, and in each year thereafter, any member still retaining any restrictions inconsistent with Article VIII, Sections 2, 3, or 4, shall consult the Fund as to their further retention. The Fund may, if it deems such action necessary in exceptional circumstances, make representations to any member that conditions are favorable for the withdrawal of any particular restriction, or for the general abandonment of restrictions, inconsistent with the provisions of any other article of this Agreement. The member shall be given a suitable time to reply to such representations. If the Fund finds that the member persists in maintaining restrictions which are inconsistent with the purposes of the Fund, the member shall be subject to Article XV, Section 2 (a).

Section 5. — *Nature of Transitional Period.*

In its relations with members, the Fund shall recognize that the post-war transitional period will be one of change and adjustment and in making decisions on requests

e finanziari tali da facilitare i pagamenti internazionali e il mantenimento della stabilità dei cambi. In particolare essi dovranno abolire le restrizioni mantenute o introdotte a sensi della presente sezione non appena siano sicuri di poter sistemare, senza tali restrizioni, la loro bilancia dei pagamenti in un modo che non renda troppo gravoso il loro ricorso alle risorse del Fondo.

Sezione 3. — *Notifica al Fondo.*

Ogni membro notificherà al Fondo, prima di acquistare il diritto, a sensi dell'articolo XX, sezione 4 c) o d), di comprare valute dal Fondo, se intende valersi delle disposizioni di carattere transitorio precisate nella sezione 2 di questo articolo, o se è disposto ad accettare gli obblighi dell'articolo VIII, sezioni 2, 3 e 4. Il membro che si valga delle disposizioni transitorie, non appena sarà pronto ad accettare i suddetti obblighi, ne informerà ufficialmente il Fondo.

Sezione 4. — *Azione del Fondo in materia di restrizioni.*

Non più tardi di tre anni dalla data in cui il Fondo abbia cominciato le sue operazioni ed in seguito ogni anno, il Fondo riferirà sulle restrizioni ancora esistenti a sensi della sezione 2 di questo articolo. Cinque anni dopo la data d'inizio delle operazioni del Fondo, ed in seguito ogni anno, il membro che ancora mantenga restrizioni in contrasto con l'articolo VIII, sezioni 2, 3 o 4, dovrà consultare il Fondo circa il loro ulteriore mantenimento. Il Fondo può, ove in circostanze eccezionali lo reputi necessario, far presente al membro in questione che le condizioni sono ormai favorevoli per l'abolizione di quelle particolari restrizioni, oppure per il generale abbandono di tutte le restrizioni contrastanti con qualsiasi altro articolo del presente Accordo.

Al membro sarà essere concesso un adeguato periodo di tempo per rispondere alle osservazioni del Fondo. Se il Fondo constata che il membro persiste nel mantenere restrizioni in contrasto con i fini del Fondo, saranno applicabili al membro i provvedimenti dell'articolo XV, sezione 2 a).

Sezione 5. — *Natura del periodo di transizione.*

Nelle sue relazioni con i membri, il Fondo terrà presente che il periodo di transizione post-bellico sarà un'epoca di cambiamenti e di assestamenti e nel prendere decisioni

occasioned thereby which are presented by any member it shall give the member the benefit of any reasonable doubt.

ARTICLE XV. — WITHDRAWAL
FROM MEMBERSHIP.

Section 1. — *Right of Members to Withdraw.*

Any member may withdraw from the Fund at any time by transmitting a notice in writing to the Fund at its principal office. Withdrawal shall become effective on the date such notice is received.

Section 2. — *Compulsory Withdrawal.*

(a) If a member fails to fulfil any of its obligations under this Agreement, the Fund may declare the member ineligible to use the resources of the Fund. Nothing in this Section shall be deemed to limit the provisions of Article IV, Section 6, Article V, Section 5, or Article VI, Section 1.

(b) If, after the expiration of a reasonable period the member persists in its failure to fulfil any of its obligations under this Agreement, or a difference between a member and the Fund under Article IV, Section 6, continues, that member may be required to withdraw from membership in the Fund by a decision of the Board of Governors carried by a majority of the governors representing a majority of the total voting power.

(c) Regulations shall be adopted to ensure that before action is taken against any member under (a) or (b) above, the member shall be informed in reasonable time of the complaint against it and given an adequate opportunity for stating its case, both orally and in writing.

Section 3. — *Settlement of Accounts With Members Withdrawing.*

When a member withdraws from the Fund, normal transactions of the Fund in its currency shall cease and settlement of all accounts between it and the Fund shall be made with reasonable despatch by agreement between it and the Fund. If agreement is not reached promptly, the provisions of Schedule D shall apply to the settlement of accounts.

su questioni sottoposte dai membri, determinate dal carattere di tale periodo, il Fondo darà al membro il beneficio di ogni ragionevole dubbio.

ARTICOLO XV. — RITIRO
DALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO.

Sezione 1. — *Diritto di recesso dei membri.*

Qualsiasi membro potrà in qualsiasi tempo ritirarsi dal Fondo mandando una comunicazione scritta al Fondo presso la sua sede. Il ritiro diventerà effettivo dalla data del ricevimento di tale comunicazione.

Sezione 2. — *Ritiro obbligatorio.*

a) Se un membro vien meno ad uno qualsiasi degli impegni da esso assunti in base al presente Accordo, il Fondo può dichiarare il membro decaduto dal diritto di usare le risorse del Fondo. Nulla di quanto contenuto in questa sezione dovrà ritenersi tale da limitare il disposto dell'articolo IV, sezione 6, dell'articolo V, sezione 5 o dell'articolo VI, sezione I.

b) Se dopo un ragionevole periodo di tempo il membro persiste nel non adempiere ad alcuno degli impegni del presente Accordo o perduri una controversia tra il membro ed il Fondo a sensi dell'articolo IV, sezione 6, il membro potrà essere richiesto di ritirarsi dal Fondo, in base ad una decisione del Consiglio dei Governatori presa dalla maggioranza dei governatori rappresentanti la maggioranza dei voti complessivi.

c) Dovranno essere presi provvedimenti allo scopo di assicurare che prima che si proceda ad agire contro qualsiasi membro a sensi dei punti a) o b) sopra citati, il membro venga informato in tempo utile dell'addebito che gli si fa e gli sia data una adeguata possibilità di esporre le sue ragioni sia verbalmente che per iscritto.

Sezione 3. — *Regolamento dei conti con i membri uscenti.*

Quando un membro si ritira dal Fondo, cesseranno le normali operazioni del Fondo nella sua valuta e la liquidazione di tutti i conti tra lui e il Fondo sarà effettuata con ragionevole urgenza in base ad accordo tra il membro ed il Fondo. Se non si riesce a raggiungere sollecitamente l'accordo, la liquidazione dei conti avverrà con le modalità previste dall'Allegato D.

ARTICLE XVI. — EMERGENCY PROVISIONS.

Section 1. — *Temporary Suspension.*

(a) In the event of an emergency or the development of unforeseen circumstances threatening the operations of the Fund, the Executive Directors by unanimous vote may suspend for a period of not more than one hundred-twenty days the operation of any of the following provisions:

(1) Article IV, Sections 3 and 4 (b).

(2) Article V, Sections 2, 3, 7, 8 (a) and (f).

(3) Article VI, Section 2.

(4) Article XI, Section 1.

(b) Simultaneously with any decision to suspend the operation of any of the foregoing provisions, the Executive Directors shall call a meeting of the Board of Governors for the earliest practicable date.

(c) The Executive Directors may not extend any suspension beyond one hundred twenty days. Such suspension may be extended, however, for an additional period of not more than two hundred forty days, if the Board of Governors by a four-fifths majority of the total voting power so decides, but it may not be further extended except by amendment of this Agreement pursuant to Article XVII.

(d) The Executive Directors may, by a majority of the total voting power, terminate such suspension at any time.

Section 2. — *Liquidation of the Fund.*

(a) The Fund may not be liquidated except by decision of the Board of Governors. In an emergency, if the Executive Directors decide that liquidation of the Fund may be necessary, they may temporarily suspend all transactions, pending decision by the Board.

(b) If the Board of Governors decides to liquidate the Fund, the Fund shall forthwith cease to engage in any activities except those incidental to the orderly collection and liquidation of its assets and the settlement of its liabilities, and all obligations of members under this Agreement shall cease except those set out in this Article, in Article

ARTICOLO XVI. — PROVVEDIMENTI
D'EMERGENZA.Sezione 1. — *Sospensione temporanea.*

a) In caso di emergenza o quando sorgano circostanze impreviste, tali da pregiudicare lo svolgimento delle operazioni del Fondo, gli Amministratori esecutivi, con votazione unanime, potranno sospendere per un periodo non superiore a 120 giorni la validità di qualsiasi dei seguenti disposizioni:

1°) articolo IV, sezione 3 e 4-b);

2°) articolo V, sezione 2, 3, 7, 8 a) e f);

3°) articolo VI, sezione 2;

4°) articolo XI, sezione 1.

b) Contemporaneamente alla decisione di sospendere la validità di qualsiasi delle suddette disposizioni, gli Amministratori esecutivi indurranno una riunione del Consiglio dei Governatori per la data più vicina possibile.

c) Gli Amministratori esecutivi non possono prolungare le sospensioni oltre i 120 giorni. Tali sospensioni possono tuttavia essere prolungate per un periodo supplementare di non oltre 240 giorni, se il Consiglio dei Governatori così decida con la maggioranza di quattro quinti dei voti complessivi, ma il periodo sospensivo non potrà essere ulteriormente esteso, a meno che non si proceda a un emendamento del presente Accordo secondo l'articolo XVII.

d) Gli Amministratori esecutivi possono, con la maggioranza dei voti complessivi, far cessare in qualsiasi momento tale sospensione.

Sezione 2. — *Liquidazione del Fondo.*

a) Il Fondo potrà essere messo in liquidazione solo in seguito a decisione del Consiglio dei Governatori. In caso di emergenza, se gli Amministratori esecutivi decidono che possa essere necessaria la liquidazione del Fondo, essi possono temporaneamente sospendere tutte le operazioni in attesa della decisione del Consiglio.

b) Se il Consiglio dei Governatori decide di liquidare il Fondo, il Fondo cesserà subito dal dedicarsi ad attività diverse da quelle relative al regolare incasso e alla liquidazione dei suoi investimenti e al regolamento dei suoi impegni, e tutti gli obblighi dei membri a sensi del presente Accordo cesseranno, ad eccezione di quelli contemplati in

XVIII, paragraph (c), in Schedule D, paragraph 7 and in Schedule E.

(c) Liquidation shall be administered in accordance with the provisions of Schedule E.

ARTICLE XVII. — Amendments.

(a) Any proposal to introduce modifications in this Agreement, whether emanating from a member, a governor or the Executive Directors, shall be communicated to the chairman of the Board of Governors, who shall bring the proposal before the Board. If the proposed amendment is approved by the Board the Fund shall, by circular letter or telegram, ask all members whether they accept the proposed amendment. When three-fifths of the members, having four-fifths of the total voting power, have accepted the proposed amendment, the Fund shall certify the fact by a formal communication addressed to all members.

(b) Notwithstanding (a) above, acceptance by all members is required in the case of any amendment modifying:

(1) the right to withdraw from the Fund (Article XV, Section 1);

(2) the provision that no change in a member's quota shall be made without its consent (Article III, Section 2);

(3) the provision that no change may be made in the par value of a member's currency except on the proposal of that member (Article IV, Section 5 (b)).

(c) Amendments shall enter into force for all members three months after the date of the formal communication unless a shorter period is specified in the circular letter or telegram.

ARTICLE XVIII. — INTERPRETATION.

(a) Any question of interpretation of the provisions of this Agreement arising between any member and the Fund or between any members of the Fund shall be submitted to the Executive Directors for their decision. If the question particularly affects any member not entitled to appoint an executive director it shall be entitled to representation in accordance with Article XII, Section 3 (j).

questo articolo, nell'articolo XVIII, paragrafo c), nell'Allegato D, paragrafo 7, e nell'Allegato E.

c) La liquidazione dovrà essere compiuta secondo il disposto dell'Allegato E.

ARTICOLO XVII. — EMENDAMENTI.

a) Qualsiasi proposta di apportare modifiche al presente Accordo, sia su iniziativa di un membro, che di un Governatore o degli Amministratori esecutivi, dovrà essere trasmessa al Presidente del Consiglio dei Governatori, che sottoporrà la proposta stessa all'esame del Consiglio. Se l'emendamento proposto è approvato dal Consiglio, il Fondo dovrà — con lettera circolare o telegramma — chiedere a tutti i membri se essi accettano la proposta. Quando tre quinti dei membri, aventi quattro quinti del totale dei voti complessivi, abbiano accettato l'emendamento proposto, il Fondo notificherà tale fatto con una comunicazione ufficiale indirizzata a tutti i membri.

b) Nonostante quanto stabilito nel sopra riportato punto a) dovrà essere richiesta l'accettazione da parte di tutti i membri nel caso di un emendamento che modifichi:

1°) il diritto di ritirarsi dal Fondo (articolo XV, sezione 1);

2°) la disposizione che non può essere fatta alcuna variazione nella quota di un membro senza il suo consenso (articolo III, sezione 2);

3°) la disposizione che nessuna variazione può essere fatta nel valore di parità della moneta di un membro se non su proposta del membro stesso (articolo IV, sezione 5 b).

c) Gli emendamenti entreranno in vigore per tutti i membri tre mesi dopo la comunicazione ufficiale agli stessi, a meno che non sia stato previsto un termine più breve nella relativa lettera circolare o telegramma.

ARTICOLO XVIII. — INTERPRETAZIONE.

a) Qualsiasi questione circa l'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo che sorga fra un membro e il Fondo o fra membri del Fondo dovrà essere sottoposta, per la decisione, agli Amministratori esecutivi. Se la questione interessa in particolare un membro che non abbia diritto ad eleggere un Amministratore esecutivo, il membro stesso avrà diritto a farsi rappresentare ai sensi dell'articolo XVI, sezione 3 j).

(b) In any case where the Executive Directors have given a decision under (a) above, any member may require that the question be referred to the Board of Governors whose decision shall be final. Pending the result of the reference to the Board the Fund may, so far as it deems necessary, act on the basis of the decision of the Executive Directors.

(c) Whenever a disagreement arises between the Fund and a member which has withdrawn, or between the Fund and any member during liquidation of the Fund, such disagreement shall be submitted to arbitration by a tribunal of three arbitrators, one appointed by the Fund, another by the member or withdrawing member and an umpire who, unless the parties otherwise agree, shall be appointed by the President of the Permanent Court of International Justice or such other authority as may have been prescribed by regulation adopted by the Fund. The umpire shall have full power to settle all questions of procedure in any case where the parties are in disagreement with respect thereto.

ARTICLE XIX. — EXPLANATION OF TERMS.

In interpreting the provisions of this Agreement the Fund and its members shall be guided by the following:

(a) A member's monetary reserves means its net official holdings of gold, of convertible currencies of other members, and of the currencies of such non-members as the Fund may specify.

(b) The official holdings of a member means central holdings (that is, the holdings of its Treasury, central bank, stabilization fund, or similar fiscal agency).

(c) The holdings of other official institutions or other banks within its territories may, in any particular case, be deemed by the Fund, after consultation with the member, to be official holdings to the extent that they are substantially in excess of working balances; provided that for the purpose of determining whether, in a particular case, holdings are in excess of working balances, there shall be deducted from such holdings amounts of currency due to official institutions and banks in the territories of members or non-members specified under (d) below.

(d) A member's holdings of convertible currencies means its holdings of the curren-

b) In tutti i casi in cui gli Amministratori esecutivi abbiano deciso a sensi del sopra esposto punto a), qualsiasi membro può richiedere che la questione venga deferita al Consiglio dei Governatori la cui decisione sarà definitiva. In attesa del risultato del ricorso al Consiglio, il Fondo può, quando lo ritenga necessario, agire sulla base della decisione degli Amministratori esecutivi.

c) Qualora sorga un disaccordo tra il Fondo e un membro uscente o tra il Fondo e qualsiasi membro nel corso della liquidazione del Fondo, la questione dovrà essere sottoposta all'arbitrato di un tribunale di tre arbitri, uno designato dal Fondo, un altro dal membro o dal membro ritirantesi e un terzo che, a meno che le parti s'accordino altrimenti, dovrà essere nominato dal Presidente della Corte Permanente di Giustizia Internazionale, o da qualsiasi altra autorità che potrà essere stata prevista da regolamenti del Fondo. Il terzo membro dovrà avere pieni poteri di regolare tutte le questioni di procedura nei casi in cui le parti si trovino a questo proposito in disaccordo.

ARTICOLO XIX. — SPIEGAZIONE DEI TERMINI.

Nell'interpretare le disposizioni del presente Accordo il Fondo e i suoi membri dovranno essere guidati da quanto segue:

a) Riserve monetarie di un membro sono le sue disponibilità nette ufficiali di oro, di valuta convertibile di altri membri, e di valute di quei non membri che il Fondo possa specificare.

b) Disponibilità ufficiali di un membro sono le disponibilità centrali (cioè quelle della sua Tesoreria, Banca Centrale, Fondo di stabilizzazione od ente finanziario simile).

c) Le disponibilità di altre istituzioni ufficiali e di altre banche nei loro rispettivi territori possono, in particolari casi, essere dal Fondo assimilate alle disponibilità ufficiali nella misura nella quale esse siano sostanzialmente superiori ai saldi d'esercizio, dopo consultazioni col membro interessato; tenendo presente che, ai fini di determinare se, in un dato caso, le disponibilità superino i saldi d'esercizio, dovranno essere detratte da tali disponibilità gli importi di valute dovuti ad altre istituzioni ufficiali e ad altre banche situate nel territorio di membri o di paesi non membri specificati alla seguente lettera d).

d) Per disponibilità di un membro in valuta convertibile, si intendono quelle di

cies of other members which are not availing themselves of the transitional arrangements under Article XIV, Section 2, together with its holdings of the currencies of such non-members as the Fund may from time to time specify. The term currency for this purpose includes without limitation coins, paper money, bank balances, bank acceptances, and government obligations issued with a maturity not exceeding twelve months.

(e) A member's monetary reserves shall be calculated by deducting from its central holdings the currency liabilities to the Treasuries, central banks, stabilization funds, or similar fiscal agencies of other members or non-members specified under (d) above, together with similar liabilities to other official institutions and other banks in the territories of members, or non-members specified under (d) above. To these net holdings shall be added the sums deemed to be official holdings of other official institutions and other banks under (c) above.

(f) The Fund's holdings of the currency of a member shall include any securities accepted by the Fund under Article III, Section 5.

(g) The Fund, after consultation with a member which is availing itself of the transitional arrangements under Article XIV, Section 2, may deem holdings of the currency of that member which carry specified rights of conversion into another currency or into gold to be holdings of convertible currency for the purpose of the calculation of monetary reserves.

(h) For the purpose of calculating gold subscriptions under Article III, Section 3, a member's net official holdings of gold and United States dollars shall consist of its official holdings of gold and United States currency after deducting central holdings of its currency by other countries and holdings of its currency by other official institutions and other banks if these holdings carry specified rights of conversion into gold or United States currency.

(i) Payments for current transactions means payments which are not for the purpose of transferring capital, and includes, without limitation:

(1) All payments due in connection with foreign trade, other current business,

valuta di altri membri che non si avvalgano delle facilitazioni transitorie di cui all'articolo XIV, sezione 2, unitamente a quelle di valuta di quegli stati non membri che il Fondo potrà di volta in volta specificare. Il termine valuta a tale scopo comprende senza limitazioni di sorta: moneta metallica, carta moneta, depositi bancari, accettazioni bancarie, e titoli di Stato con scadenza non superiore ai dodici mesi.

e) Le riserve monetarie di un membro saranno calcolate deducendo dalle sue disponibilità centrali i suoi debiti in valuta dovuti a tesorerie, banche centrali, fondi di stabilizzazione o enti finanziari simili, di altri stati membri o non membri specificati a sensi della lettera d) di cui sopra, unitamente alle partite debitorie, dovute ad altre istituzioni ufficiali e ad altre banche nei territori dei membri o non membri specificate a sensi della lettera d) sopra riportata. A queste disponibilità nette saranno aggiunte le somme considerate depositi ufficiali di altre istituzioni ufficiali e banche a sensi della citata lettera c).

f) Le disponibilità del Fondo in valuta di un membro comprenderanno tutti i titoli accettati dal Fondo a sensi dell'articolo XIII, sezione 5.

g) Il Fondo, dopo consultazione con il membro che si avvalga delle facilitazioni transitorie di cui all'articolo XIV, sezione 2, può considerare le disponibilità della valuta di quel membro che comportino specifici diritti di conversione in altra moneta od in oro, quali disponibilità in valuta convertibile, ai fini del calcolo delle riserve monetarie.

h) Allo scopo di calcolare le sottoscrizioni in oro, di cui all'articolo III, sezione 3, per disponibilità ufficiali nette di un membro, in oro o in dollari degli Stati Uniti, si intenderanno le sue disponibilità in oro e valuta degli Stati Uniti dopo aver dedotte le disponibilità centrali di altri paesi nella sua valuta e le disponibilità di altre istituzioni ufficiali e di altre banche nella valuta stessa qualora tali disponibilità comportino specifici diritti di conversione in oro o in valuta degli Stati Uniti.

i) Pagamenti per operazioni correnti si intendono quei pagamenti che non abbiano lo scopo di trasferire capitali e comprendono senza limitazioni:

1°) tutti i pagamenti connessi col commercio estero ed altri affari correnti

including services, and normal short-term banking and credit facilities;

(2) Payments due as interest on loans and as net income from other investments;

(3) Payments of moderate amount for amortization of loans or for depreciation of direct investments;

(4) Moderate remittances for family living expenses.

The Fund may, after consultation with the members concerned, determine whether certain specific transactions are to be considered current transactions or capital transactions.

ARTICLE XX. — FINAL PROVISIONS.

Section 1. — *Entry into Force.*

This Agreement shall enter into force when it has been signed on behalf of governments having sixty-five per cent. of the total of the quotas set forth in Schedule A and when the instruments referred to in Section 2 (a) of this Article have been deposited on their behalf, but in no event shall this Agreement enter into force before May 1, 1945.

Section 2. — *Signature.*

(a) Each government on whose behalf this Agreement is signed shall deposit with the Government of the United States of America an instrument setting forth that it has accepted this Agreement in accordance with its law and has taken all steps necessary to enable it to carry out all of its obligations under this Agreement.

(b) Each government shall become a member of the Fund as from the date of the deposit on its behalf of the instrument referred to in (a) above, except that no government shall become a member before this Agreement enters into force under Section 1 of this Article.

(c) The Government of the United States of America shall inform the governments of all countries whose names are set forth in Schedule A, and all governments whose membership is approved in accordance with Article II, Section 2, of all signatures of this Agreement and of the deposit of all instruments referred to in (a) above.

(d) At the time this Agreement is signed on its behalf, each government shall transmit

compresi i servizi, le normali facilitazioni bancarie e creditizie a breve termine;

2°) pagamenti dovuti per interessi su prestiti o come reddito netto di altri investimenti;

3°) pagamenti di modesti importi dovuti per l'ammortamento di prestiti o di investimenti diretti;

4°) modeste rimesse per spese familiari di sostentamento.

Il Fondo può, dopo consultazione con i membri interessati, stabilire se determinate specifiche operazioni siano da considerarsi transazioni ordinarie o movimenti di capitale.

ARTICOLO XX. — DISPOSIZIONI FINALI.

Sezione 1. — *Entrata in vigore.*

Il presente Accordo entrerà in vigore non appena sarà stato firmato per conto dei governi rappresentanti il 65 per cento del totale delle quote indicate nell'Allegato A e quando gli atti ricordati nella sezione 2 a) di questo articolo siano stati depositati per conto dei Governi stessi. In ogni caso questo Accordo non entrerà in vigore prima del 1° maggio 1945.

Sezione 2. — *Firma.*

a) Ogni Governo per conto del quale il presente Accordo viene firmato, depositerà, presso il Governo degli Stati Uniti d'America, un atto nel quale sia dichiarato che esso ha accettato l'Accordo stesso in conformità alle sue leggi e che ha preso tutte le misure necessarie per mettersi in grado di adempiere tutte le obbligazioni inerenti all'Accordo.

b) Ogni Governo diventerà membro del Fondo a partire dalla data dell'effettuato deposito per suo conto dell'atto menzionato al precedente punto a); però nessun Governo diventerà membro prima che questo Accordo entri in vigore a sensi della sezione 1 di questo articolo.

c) Il Governo degli Stati Uniti d'America darà comunicazione ai Governi dei Paesi i cui nomi figurano nell'Allegato A, e a tutti i Governi la cui qualità di membro venga approvata in accordo alle disposizioni dell'articolo II, sezione 2, di tutte le firme apposte al presente Accordo, nonché del deposito degli atti di cui alla sopra menzionata lettera a).

d) Contemporaneamente alla firma dell'Accordo per suo conto, ogni Governo tra-

to the Government of the United States of America one one-hundredth of one per cent. of its total subscription in gold or United States dollars for the purpose of meeting administrative expenses of the Fund. The Government of the United States of America shall hold such funds in a special deposit account and shall transmit them to the Board of Governors of the Fund when the initial meeting has been called under Section 3 of this Article. If this Agreement has not come into force by December 31, 1945, the Government of the United States of America shall return such funds to the governments that transmitted them.

(e) This Agreement shall remain open for signature at Washington on behalf of the governments of the countries whose names are set forth in Schedule A until December 31, 1945.

(f) After December 31, 1945, this Agreement shall be open for signature on behalf of the government of any country whose membership has been approved in accordance with Article II, Section 2.

(g) By their signature of this Agreement, all governments accept it both on their own behalf and in respect of all their colonies, overseas territories, all territories under their protection, suzerainty, or authority and all territories in respect of which they exercise a mandate.

(h) In the case of governments whose metropolitan territories have been under enemy occupation, the deposit of the instrument referred to in (a) above may be delayed until one hundred eighty days after the date on which these territories have been liberated. If, however, it is not deposited by any such government before the expiration of this period the signature affixed on behalf of that government shall become void and the portion of its subscription paid under (d) above shall be returned to it.

(i) Paragraphs (d) and (h) shall come into force with regard to each signatory government as from the date of its signature.

Section 3. — *Inauguration of the Fund.*

(a) As soon as this Agreement enters into force under Section 1 of this Article, each member shall appoint a governor and the member having the largest quota shall call the first meeting of the Board of Governors.

(b) At the first meeting of the Board of Governors, arrangements shall be made for

smetterà al Governo degli Stati Uniti d'America un centesimo dell'1 per cento della sua totale sottoscrizione in oro e in dollari degli Stati Uniti al fine di far fronte alle spese d'amministrazione del Fondo. Il Governo degli Stati Uniti d'America terrà queste somme in uno speciale conto di deposito e le trasferirà al Consiglio dei Governatori del Fondo nel momento in cui viene convocata la riunione iniziale di cui alla sezione 3 di questo articolo. Qualora il presente Accordo non entri in vigore entro il 31 dicembre 1945, il Governo degli Stati Uniti d'America restituirà le somme ricevute ai governi che le hanno versate.

e) Il presente Accordo potrà essere firmato a Washington per conto dei Governi di quei paesi i cui nomi sono elencati nell'allegato A, sino al 31 dicembre 1945.

f) Dopo il 31 dicembre 1945, il presente Accordo potrà essere firmato dai Governi di quei paesi la cui partecipazione sia stata approvata in accordo alla disposizione dell'articolo II, sezione 2.

g) Con la firma del presente Accordo, tutti i Governi lo accettano per conto proprio, di tutte le proprie colonie, territori oltremare, paesi sotto la loro protezione, sovranità od autorità e di tutti i territori su cui esercitino un mandato.

h) Nel caso di Governi i cui territori metropolitanici siano stati soggetti ad occupazione nemica, il deposito dell'atto di cui alla lettera a) potrà essere rimandato sino a 180 giorni dalla data della liberazione dei territori medesimi. Se, tuttavia, il deposito non venga effettuato da parte di alcuno di tali Governi prima dello spirare di questo termine, la firma apposta per conto dei Governi stessi diverrà priva di valore e la parte di sottoscrizione pagata a sensi della lettera d) sarà restituita.

i) I paragrafi d) e h) entreranno in vigore nei riguardi di ogni Governo firmatario dalla data della firma.

Sezione 3. — *Inaugurazione del Fondo.*

a) Non appena il presente Accordo entrerà in vigore a sensi della sezione 1 di questo articolo, ogni membro designerà un governatore e il membro che avrà la maggior quota dovrà indire la prima riunione del Consiglio dei Governatori.

b) Alla prima riunione del Consiglio dei Governatori saranno presi provvedimenti

the selection of provisional executive directors. The governments of the five countries for which the largest quotas are set forth in Schedule A shall appoint provisional executive directors. If one or more of such governments have not become members, the executive directorships they would be entitled to fill shall remain vacant until they become members, or until January 1, 1946, whichever is the earlier. Seven provisional executive directors shall be elected in accordance with the provisions of Schedule C and shall remain in office until the date of the first regular election of executive directors which shall be held as soon as practicable after January 1, 1946.

(c) The Board of Governors may delegate to the provisional executive directors any powers except those which may not be delegated to the Executive Directors.

Section 4. — *Initial Determination of Par Values.*

(a) When the Fund is of the opinion that it will shortly be in a position to begin exchange transactions, it shall so notify the members and shall request each member to communicate within thirty days the par value of its currency based on the rates of exchange prevailing on the sixtieth day before the entry into force of this Agreement. No member whose metropolitan territory has been occupied by the enemy shall be required to make such a communication while that territory is a theatre of major hostilities or for such period thereafter as the Fund may determine. When such a member communicates the par value of its currency the provisions of (d) below shall apply.

(b) The par value communicated by a member whose metropolitan territory has not been occupied by the enemy shall be the par value of that member's currency for the purposes of this Agreement unless, within ninety days after the request referred to in (a) above has been received,

(i) the member notifies the Fund that it regards the par value as unsatisfactory, or

(ii) the Fund notifies the member that in its opinion the par value cannot be maintained without causing recourse to the Fund on the part of that member or others on a scale prejudicial to the Fund and to members.

circa la scelta di Amministratori esecutivi provvisori. I Governi dei cinque paesi aventi, secondo l'Allegato A, le maggiori quote, nomineranno gli Amministratori esecutivi provvisori. Qualora uno o più di questi Governi non siano diventati membri, le cariche di Amministratori esecutivi che essi sarebbero stati in diritto di ricoprire rimarranno vacanti fino a che essi non diventeranno membri, oppure sino al 1° gennaio 1946 a seconda di quale di queste due date verrà prima. Sette Amministratori esecutivi provvisori saranno eletti secondo le disposizioni dell'Allegato C, e rimarranno in carica sino alla data della prima regolare elezione degli Amministratori esecutivi che sarà tenuta appena possibile dopo il 1° gennaio 1946.

c) Il Consiglio dei Governatori può delegare agli Amministratori esecutivi provvisori ogni potere, all'infuori di quelli che non possono essere delegati agli Amministratori esecutivi.

Sezione 4. — *Determinazione iniziale delle parità.*

a) Allorquando il Fondo si riterrà pronto ad iniziare, entro un breve termine, le sue operazioni in cambi, ne farà notifica ai membri e richiederà a ciascuno di essi di comunicare — entro 30 giorni — il valore di parità della propria moneta, basato sui corsi dei cambi prevalenti nel 60° giorno prima dell'entrata in vigore del presente Accordo. Nessun membro, il cui territorio metropolitano sia stato occupato dal nemico, sarà tenuto a fare tale comunicazione mentre il suo territorio si trovi ad essere teatro di grandi operazioni militari o durante un successivo periodo di tempo, che il Fondo determinerà. Allorché il membro abbia comunicato il valore di parità della sua moneta, saranno applicate le disposizioni di cui alla sottostante lettera d).

b) Il valore di parità comunicato da un membro, il cui territorio metropolitano non sia stato occupato dal nemico, sarà, ai fini del presente Accordo, il valore di parità della moneta di quel membro, a meno che entro i 90 giorni successivi al ricevimento della richiesta di cui al sopra citato paragrafo a):

1°) il membro notifichi al Fondo di considerare insoddisfacente tale valore di parità, ovvero

2°) il Fondo notifichi al membro che a suo giudizio il valore di parità non può venir mantenuto senza determinare un ricorso al Fondo da parte del membro stesso o di altri in misura pregiudizievole al Fondo e ai suoi membri.

When notification is given under (i) or (ii) above, the Fund and the member shall within a period determined by the Fund in the light of all relevant circumstances, agree upon a suitable par value for that currency. If the Fund and the member do not agree within the period so determined, the member shall be deemed to have withdrawn from the Fund on the date when the period expires.

(c) When the par value of a member's currency has been established under (b) above, either by the expiration of ninety days without notification, or by agreement after notification, the member shall be eligible to buy from the Fund the currencies of other members to the full extent permitted in this Agreement, provided that the Fund has begun exchange transactions.

(d) In the case of a member whose metropolitan territory has been occupied by the enemy, the provisions of (b) above shall apply, subject to the following modifications:

(1) The period of ninety days shall be extended so as to end on a date to be fixed by agreement between the Fund and the member.

(2) Within the extended period the member may, if the Fund has begun exchange transactions, buy from the Fund with its currency the currencies of other members, but only under such conditions and in such amounts as may be prescribed by the Fund.

(3) At any time before the date fixed under (1) above, changes may be made by agreement with the Fund in the par value communicated under (a) above.

(e) If a member whose metropolitan territory has been occupied by the enemy adopts a new monetary unit before the date to be fixed under (d) (1) above, the par value fixed by that member for the new unit shall be communicated to the Fund and the provisions of (d) above shall apply.

(f) Changes in par values agreed with the Fund under this Section shall not be taken into account in determining whether a proposed change falls within (1), (2), or (3) of Article IV, Section 5 (c).

Allorché sia stata data notifica, a sensi di 1°) o 2°) di cui sopra, il Fondo ed il membro dovranno, entro un periodo di tempo determinato dal Fondo, tenuto conto di tutte le circostanze di rilievo, mettersi d'accordo su una adeguata parità da attribuire alla moneta in causa. Qualora il Fondo e il membro non raggiungano l'accordo entro il periodo di tempo così determinato, il membro sarà ritenuto dimissionario dal Fondo alla data di scadenza di detto periodo.

c) Allorché il valore di parità della moneta di un membro sia stato stabilito a sensi del sopracitato paragrafo b), sia perchè trascorsi i 90 giorni senza notifica, sia per accordo successivo alla notifica, il membro avrà il diritto di comprare dal Fondo le valute degli altri membri sino al limite massimo permesso dal presente Accordo, sempreché il Fondo abbia cominciato le sue operazioni in cambi.

d) Qualora il territorio metropolitano di un membro sia stato occupato dal nemico, le disposizioni di cui al paragrafo b) sopra riportato saranno applicate con le seguenti modifiche:

1°) il periodo di 90 giorni sarà prorogato in modo da scadere in una data da fissarsi con accordo fra il Fondo ed il Membro.

2°) entro il periodo così prorogato il membro potrà, sempreché il Fondo abbia iniziato le operazioni in cambi, comprare dal Fondo con la propria moneta le valute di altri membri, ma soltanto alle condizioni e nelle quantità che il Fondo potrà stabilire;

3°) in qualsiasi momento prima della data fissata a sensi di 1°) di cui sopra, modifiche potranno essere fatte d'accordo con il Fondo nel valore di parità comunicato secondo il paragrafo a) di questa sezione.

e) Se un membro il cui territorio metropolitano è stato occupato dal nemico adotti una nuova unità monetaria prima della data da fissare secondo numero 1°) del sopra esposto paragrafo d), il valore di parità fissato da quel membro per la nuova unità monetaria sarà comunicato al Fondo e si applicheranno allora le disposizioni di cui al paragrafo d) di questa sezione.

f) Le modifiche nei valori di parità, concordate col Fondo a sensi della presente sezione, non saranno prese in considerazione nel determinare se una proposta di modifica ricada entro la disposizione dell'articolo IV, sezione 5 c) n. 1, 2 o 3.

(g) A member communicating to the Fund a par value for the currency of its metropolitan territory shall simultaneously communicate a value, in terms of that currency, for each separate currency, where such exists, in the territories in respect of which it has accepted this Agreement under Section 2 (g) of this Article, but no member shall be required to make a communication for the separate currency of a territory which has been occupied by the enemy while that territory is a theatre of major hostilities or for such period thereafter as the Fund may determine. On the basis of the par value so communicated, the Fund shall compute the par value of each separate currency. A communication or notification to the Fund under (a), (b) or (d) above regarding the par value of a currency, shall also be deemed, unless the contrary is stated, to be a communication or notification regarding the par value of all the separate currencies referred to above. Any member may, however, make a communication or notification relating to the metropolitan or any of the separate currencies alone. If the member does so, the provisions of the preceding paragraphs (including (d) above, if a territory where a separate currency exists has been occupied by the enemy) shall apply to each of these currencies separately.

(h) The Fund shall begin exchange transactions at such date as it may determine after members having sixty-five per cent. of the total of the quotas set forth in Schedule A have become eligible, in accordance with the preceding paragraphs of this Section, to purchase the currencies of other members, but in no event until after major hostilities in Europe have ceased.

(i) The Fund may postpone exchange transactions with any member if its circumstances are such that, in the opinion of the Fund, they would lead to use of the resources of the Fund in a manner contrary to the purposes of this Agreement or prejudicial to the Fund or the members.

(j) The par values of the currencies of governments which indicate their desire to become members after December 31, 1945, shall be determined in accordance with the provisions of Article II, Section 2.

DONE at Washington, in a single copy which shall remain deposited in the ar-

g) Un membro, che comunica al Fondo il valore di parità della moneta del suo territorio metropolitano, farà conoscere contemporaneamente il valore — in termini di questa moneta — di quelle altre distinte monete, ove esistano, nei territori per i quali esso ha accettato il presente Accordo in base alla sezione 2 g) di questo articolo, ma nessun membro sarà tenuto a fare una comunicazione per la speciale moneta di un territorio che sia stato occupato dal nemico mentre tale territorio è teatro di grandi operazioni militari o durante quel successivo periodo che il Fondo potrà determinare. Sulla base del valore di parità così comunicato, il Fondo computerà il valore di parità di ogni distinta moneta. La comunicazione o la notifica al Fondo in base ai sopraesposti paragrafi a) b) e d) relativi al valore di parità di una moneta, saranno anche considerate — salvo contraria determinazione — alla stregua di una comunicazione o notifica concernente la parità di quelle diverse monete di cui si è detto sopra. Tuttavia ogni membro potrà fare comunicazioni o notifiche separate concernenti la propria moneta metropolitana e le altre differenti monete. Qualora un membro così faccia, le disposizioni dei precedenti paragrafi (compreso il sopra citato paragrafo d), se il territorio dove esiste una distinta moneta è stato occupato dal nemico) si applicheranno a ciascuna di queste monete separatamente.

h) Il Fondo comincerà le operazioni in cambi a quella data che potrà fissare dopo che i membri rappresentanti il 65 per cento del totale delle quote stabilite nell'Allegato A abbiano acquistato il diritto di comprare, in conformità ai precedenti paragrafi di questa sezione, le valute degli altri membri, ma in nessun caso prima della fine delle principali operazioni militari in Europa.

i) Il Fondo può rimandare l'inizio delle operazioni in cambi con qualsiasi membro qualora la situazione di questi sia tale, a giudizio del Fondo, da condurlo ad utilizzare le risorse del Fondo in modo contrario ai fini del presente Accordo o dannoso al Fondo o ai membri.

j) I valori di parità delle monete dei governi che fanno conoscere il loro desiderio di diventare membri dopo il 31 dicembre 1945 saranno determinati conformemente alla disposizione dell'articolo II, sezione 2.

FATTO a Washington, in una unica copia, che dovrà rimanere depositata negli Archivi

chives of the Government of the United States of America, which shall transmit certified copies to all governments whose names are set forth in Schedule A and to all governments whose membership is approved in accordance with Article II, Section 2.

del Governo degli Stati Uniti d'America, il quale ne trasmetterà copie autentiche a tutti i governi i cui nomi sono elencati nell'Allegato A, nonché agli altri Governi la cui partecipazione sia approvata in conformità all'articolo II, sezione 2.

SCHEDULE A	
QUOTAS	(In millions of United States Dollars)
Australia	200
Belgium.	225
Bolivia	10
Brazil.	150
Canada	300
Chile	50
China	550
Colombia	50
Costa Rica	5
Cuba	50
Czechoslovakia	125
*Denmark	*
Dominican Republic	5
Ecuador	5
Egypt	45
El Salvador	2.5
Ethiopia	6
France	450
Greece	40
Guatemala	5
Haiti	5
Honduras	2.5
Iceland	1
India	400
Iran	25
Iraq	8
Liberia5
Luxembourg	10
Mexico	90
Netherlands	275
New Zealand	50
Nicaragua	2
Norway	50
Panama5
Paraguay	2
Peru	25
Philippine Commonwealth.	15
Poland	125

* The quota of Denmark shall be determined by the Fund after the Danish Government has declared its readiness to sign these agreements but before signature takes place.

ALLEGATO A.	
QUOTE	In milioni di dollari degli Stati Uniti
Australia	200
Belgio	225
Bolivia	10
Brasile	150
Canadà	300
Cecoslovacchia	125
Cile	50
Cina	550
Columbia	50
Costarica	5
Cuba	50
Danimarca	(*)
Ecuador	5
Egitto	45
El Salvador	2,5
Etiopia	6
Filippine.	15
Francia	450
Grecia	40
Guatemala	5
Haiti	5
Honduras	2,5
India	400
Iran	25
Irak	8
Islanda	1
Jugoslavia	60
Liberia	0,5
Lussemburgo	10
Messico	90
Nuova Zelanda	50
Nicaragua	2
Norvegia	50
Paesi Bassi	275
Panama	0,5
Paraguay	2
Perù	25
Repubblica di San Domingo	5

(*) La sottoscrizione della Danimarca sarà determinata dal Fondo dopo che il Governo della Danimarca avrà accettato di firmare questo accordo ma prima che la firma abbia luogo.

	(In millions of United States Dollars)
Union of South Africa	100
Union of Soviet Socialist Re- publics	1,200
United Kingdom	1,300
United States	2,750
Uruguay	15
Venezuela	15
Yugoslavia	60

	In milioni di dollari degli Stati Uniti
Polonia	125
Regno Unito	1300
Stati Uniti	2750
Unione Sudafricana	100
U.R.S.S.	1200
Uruguay	15
Venezuela	15

SCHEDULE B.

ALLEGATO B.

PROVISIONS WITH RESPECT TO REPURCHASE BY A MEMBER OF ITS CURRENCY HELD BY THE FUND

DISPOSIZIONI RELATIVE AL RIACQUISTO DA PARTE DI UN MEMBRO DELLA PROPRIA VALUTA DETENUTA DAL FONDO

1. — In determining the extent to which repurchase of a member's currency from the Fund under Article V, Section 7 (b), shall be made with each type of monetary reserve, that is, with gold and with each convertible currency, the following rule, subject to 2 below, shall apply:

1. — Nello stabilire i limiti entro i quali il riacquisto dal Fondo della valuta di un membro, a sensi dell'articolo V, sezione 7 b), debba essere effettuato per mezzo di ciascun tipo di riserva monetaria, cioè, con oro e con valute convertibili, si applicherà la seguente regola, salvo quanto stabilito al seguente numero 2:

(a) If the member's monetary reserves have not increased during the year, the amount payable to the Fund shall be distributed among all types of reserves in proportion to the members holdings thereof at the end of the year.

a) se le riserve monetarie del membro non sono aumentate durante l'anno, l'importo pagabile al Fondo verrà distribuito fra tutti i tipi di riserve in proporzione alle relative disponibilità del membro a fine d'anno;

(b) If the member's monetary reserves have increased during the year, a part of the amount payable to the Fund equal to one-half of the increase shall be distributed among those types of reserves which have increased in proportion to the amount by which each of them has increased. The remainder of the sum payable to the Fund shall be distributed among all types of reserves in proportion to the member's remaining holdings thereof.

b) se le riserve monetarie del membro sono aumentate durante l'anno, una parte dell'importo pagabile al Fondo, pari a metà dell'aumento, verrà distribuita fra quei tipi di riserve che sono aumentate, in proporzione all'aumento di ciascuna di esse. Il resto dell'importo pagabile al Fondo verrà distribuito fra tutti i tipi di riserve in proporzione alle residue disponibilità presso il membro;

(c) If after all the repurchase required under Article V, Section 7 (b), had been made, the result would exceed any of the limits specified in Article V, Section 7 (c), the Fund shall require such repurchases to be made by the members proportionately in such manner that the limits will not be exceeded.

c) se dopo tutti i riacquisti resi necessari dall'articolo V, sezione 7 b), si dovesse superare uno qualunque dei limiti specificati dall'articolo V, sezione 7 c), il Fondo richiederà ai membri di effettuare riacquisti proporzionali tali che i limiti non vengano superati.

2. — The Fund shall not acquire the currency of any non-member under Article V, Section 7 (b) and (c).

2. — Il Fondo non acquisterà valute di non membri a sensi dell'articolo V, sezione 7 b) e c).

3. — In calculating monetary reserves and the increase in monetary reserves du-

3. — Nel calcolare le riserve monetarie e gli incrementi di esse nel corso di ogni anno

ring any year for the purpose of Article V, Section 7 (b) and (c), no account shall be taken, unless deductions have otherwise been made by the member for such holdings, of any increase in those monetary reserves which is due to currency previously inconvertible having become convertible during the year; or to holdings which are the proceeds of a long-term or medium-term loan contracted during the year; or to holdings which have been transferred or set aside for repayment of a loan during the subsequent year.

4. — In the case of members whose metropolitan territories have been occupied by the enemy, gold newly produced during the five years after the entry into force of this Agreement from mines located within their metropolitan territories shall not be included in computations of their monetary reserves or of increases in their monetary reserves.

SCHEDULE C.

ELECTION OF EXECUTIVE DIRECTORS

1. — The election of the elective executive directors shall be by ballot of the governors eligible to vote under Article XII, Section 3 (b) (3) and (4).

2. — In balloting for the five directors to be elected under Article XII, Section 3 (b) (3), each of the governors eligible to vote shall cast for one person all of the votes to which he is entitled under Article XII, Section 5 (a). The five persons receiving the greatest number of votes shall be directors, provided that no person who received less than nineteen per cent. of the total number of votes that can be cast (eligible votes) shall be considered elected.

3. — When five persons are not elected on the first ballot, a second ballot shall be held in which the person who received the lowest number of votes shall be ineligible for election and in which there shall vote only (a) those governors who voted in the first ballot for a person not elected, and (b) those governors whose votes for a person elected are deemed under 4 below to have raised the votes cast for that person above twenty per cent. of the eligible votes.

agli effetti dell'articolo V, sezione 7 b) e c), non verrà preso in considerazione, a meno che il membro abbia effettuato per altra via detrazioni per tali disponibilità, alcun aumento di quelle riserve monetarie, da ascrivere a valute prima inconvertibili, divenute convertibili durante l'anno; oppure a disponibilità che rappresentino il ricavo di prestiti a lunga o a media scadenza, contratti durante l'anno, oppure a disponibilità che siano state trasferite o accantonate per il rimborso di prestiti nell'anno successivo.

4. — Nel caso di membri i cui territori metropolitani siano stati occupati dal nemico, l'oro di nuova produzione estratto durante i cinque anni successivi all'entrata in vigore di questo Accordo, da miniere situate nei loro territori metropolitani, non verrà incluso nel computo delle loro riserve monetarie o degli aumenti delle stesse.

ALLEGATO C.

ELEZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ESECUTIVI

1. — L'elezione degli amministratori esecutivi elettivi avrà luogo mediante votazione da parte dei governatori aventi diritto a voto, a sensi dell'articolo XII, sezione 3 (b). (3) e (4).

2. — Nella votazione per i cinque amministratori da eleggersi secondo l'articolo XII, sezione 3(b) (3), ciascuno dei governatori aventi diritto a voto darà ad una sola persona tutti i voti spettantigli secondo l'articolo XII, sezione 5 (a). Diverranno amministratori le cinque persone che riceveranno il maggior numero di voti; tuttavia non si considererà eletto chi avesse ricevuto meno del 19 per cento dei voti complessivamente disponibili.

3. — Qualora cinque persone non risultino elette al primo scrutinio, si farà luogo ad una seconda votazione, nella quale non potrà eleggersi la persona che ricevette il minor numero di voti e voteranno solo: a) quei governatori che nella prima votazione votarono per una persona che non è stata eletta; e b) quei governatori i cui voti a favore di una persona eletta si ritiene, a sensi del n. 4) seguente, abbiano portato i voti favorevoli a quella persona al disopra del 20 per cento dei voti disponibili.

4. — In determining whether the votes cast by a governor are to be deemed to have raised the total of any person above twenty per cent. of the eligible votes the twenty per cent. shall be deemed to include, first, the votes of the governor casting the largest number of votes for such person, then the votes of the governor casting the next largest number, and so on until twenty per cent. is reached.

5. — Any governor, part of whose votes must be counted in order to raise the total of any person above nineteen per cent., shall be considered as casting all of his votes for such person even if the total votes for such person thereby exceed twenty per cent.

6. — If, after the second ballot, five persons have not been elected, further ballots shall be held on the same principles until five persons have been elected, provided that, after four persons are elected, the fifth may be elected by a simple majority of the remaining votes and shall be deemed to have been elected by all such votes.

7. — The directors to be elected by the American Republics under Article XII, Section 3 (b) (4) shall be elected as follows:

(a) Each of the directors shall be elected separately.

(b) In the election of the first director, each governor representing an American Republic eligible to participate in the election shall cast for one person all the votes to which he is entitled. The person receiving the largest number of votes shall be elected provided that he has received not less than forty-five per cent. of the total votes.

(c) If no person is elected on the first ballot, further ballots shall be held, in each of which the person receiving the lowest number of votes shall be eliminated, until one person receives a number of votes sufficient for election under (b) above.

(d) Governors whose votes contributed to the election of the first director shall take no part in the election of the second director.

(e) Persons who did not succeed in the first election shall not be ineligible for election as the second director.

(f) A majority of the votes which can be cast shall be required for election of the second director. If at the first ballot no

4. — Nello stabilire se si debba ritenere che i voti dati da un Governatore abbiano portato al di sopra del 20 per cento dei voti complessivi, i voti favorevoli ad una data persona, si riterrà che il 20 per cento comprenda anzitutto i voti del Governatore che diede il maggior numero di voti a quella persona, indi i voti del Governatore che diede il numero di voti immediatamente inferiore, e così di seguito fino alla concorrenza del 20 per cento.

5. — Qualora si debba computare una parte dei voti di un Governatore allo scopo di portare il totale di una persona al di sopra del 19 per cento, si riterrà che quel Governatore abbia dato tutti i suoi voti a quella persona, anche se in tal guisa i voti complessivi per quella persona superino il 20 per cento.

6. — Se dopo il secondo scrutinio non risultano elette 5 persone, si terranno successive votazioni secondo i principi sopra esposti, fino a che saranno state elette 5 persone, tenendo presente che dopo che 4 persone sono state elette, la quinta può essere eletta a semplice maggioranza dei rimanenti voti e si riterrà eletta da tutti questi voti.

7. — Gli Amministratori da eleggersi dalle Repubbliche americane a sensi dell'articolo XII, sezione 3-b) (4) verranno eletti nel seguente modo:

a) ciascun Amministratore verrà eletto separatamente;

b) nella elezione del primo Amministratore, ogni Governatore rappresentante una Repubblica americana avente diritto a partecipare all'elezione darà ad una sola persona tutti i voti a lui assegnati. La persona che avrà ricevuto la maggioranza dei voti sarà eletta, purché non riceva meno del 45 per cento dei voti complessivi;

c) qualora nessuna persona venga eletta al primo scrutinio, si farà luogo ad altre votazioni, in ciascuna delle quali verrà eliminata la persona che avrà ricevuto il minor numero di voti, finché una persona riceverà un numero di voti sufficiente per essere eletta a sensi della precedente lettera b);

d) i Governatori i cui voti concorsero alla elezione del primo amministratore non parteciperanno alla elezione del secondo amministratore;

e) le persone che non vennero elette nella prima elezione potranno essere elette alla carica di secondo Amministratore;

f) per la elezione del secondo Amministratore si richiede la maggioranza dei voti disponibili. Se nel primo scrutinio nessuno

person receives a majority, further ballots shall be held in each of which the person receiving the lowest number of votes shall be eliminated, until some person obtains a majority.

(g) The second director shall be deemed to have been elected by all the votes which could have been cast in the ballot securing his election.

SCHEDULE D.

SETTLEMENT OF ACCOUNTS WITH MEMBERS WITHDRAWING

1. — The Fund shall be obligated to pay to a member withdrawing an amount equal to its quota, plus any other amounts due to it from the Fund, less any amounts due to the Fund, including charges accruing after the date of its withdrawal; but no payment shall be made until six months after the date of withdrawal. Payments shall be made in the currency of the withdrawing member.

2. — If the Fund's holdings of the currency of the withdrawing member are not sufficient to pay the net amount due from the Fund, the balance shall be paid in gold, or in such other manner as may be agreed. If the Fund and the withdrawing member do not reach agreement within six months of the date of withdrawal, the currency in question held by the Fund shall be paid forthwith to the withdrawing member. Any balance due shall be paid in ten half-yearly instalments during the ensuing five years. Each such instalment shall be paid, at the option of the Fund, either in the currency of the withdrawing member acquired after its withdrawal or by the delivery of gold.

3. — If the Fund fails to meet any instalment which is due in accordance with the preceding paragraphs, the withdrawing member shall be entitled to require the Fund to pay the instalment in any currency held by the Fund with the exception of any currency which has been declared scarce under Article VII, Section 3.

4. — If the Fund's holdings of the currency of a withdrawing member exceed the amount due to it, and if agreement on the method of settling accounts is not reached within six months of the date of withdrawal, the former member shall be obligated to redeem such excess currency in gold

ottiene la maggioranza, si farà luogo a successive elezioni, in ciascuna delle quali la persona che ricevette il minor numero di voti verrà eliminata, finché una persona otterrà la maggioranza;

g) il secondo Amministratore si considererà eletto da tutti i voti che potevano essere dati nello scrutinio dal quale risultò eletto.

ALLEGATO D.

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DI MEMBRI USCENTI

1. — Il Fondo sarà obbligato a pagare al Membro uscente l'ammontare della sua quota, più qualsiasi altro ammontare di cui il Fondo gli è debitore, meno qualsiasi ammontare da esso dovuto al Fondo, comprese le commissioni maturate dopo la data d'uscita; ma non si farà luogo ad alcun pagamento prima che siano trascorsi sei mesi dalla data predetta. I pagamenti saranno effettuati nella valuta del Membro uscente.

2. — Se le disponibilità del Fondo in valuta del Membro uscente non sono sufficienti per pagare l'ammontare netto dovuto dal Fondo, il saldo sarà pagato in oro o in qualsiasi altra maniera che possa venire concordata. Se il Fondo ed il Membro uscente non raggiungono un accordo entro sei mesi dalla data del ritiro, il Fondo verserà immediatamente al Membro uscente le proprie disponibilità in valuta dello stesso. Il saldo eventualmente dovuto sarà pagato in dieci rate semestrali nei cinque anni successivi. Ciascuna rata semestrale sarà pagata, a scelta del Fondo, o in moneta del Membro ritiratosi, pervenuta al Fondo dopo il suo ritiro, o con la consegna di oro.

3. — Se il Fondo non pagasse, nel modo descritto nel paragrafo precedente, una qualsiasi delle rate dovute, il Membro uscito avrà il diritto di chiedere al Fondo il pagamento della rata stessa in qualsiasi valuta da esso detenuta, tranne che nelle valute dichiarate scarse ai sensi dell'articolo VII, sezione 3.

4. — Se le disponibilità del Fondo in moneta del Membro uscente superano l'importo dovutogli, e se l'accordo circa il modo di liquidare i conti non viene raggiunto entro sei mesi dalla data del ritiro, il Membro uscito è tenuto a riacquistare detta esuberanza contro oro o, a sua scelta, contro valute di

or, at its option, in the currencies of members which at the time of redemption are convertible. Redemption shall be made at the parity existing at the time of withdrawal from the Fund. The withdrawing member shall complete redemption within five years of the date of withdrawal, or within such longer period as may be fixed by the Fund, but shall not be required to redeem in any half-yearly period more than one-tenth of the Fund's excess holdings of its currency at the date of withdrawal plus further acquisitions of the currency during such half-yearly period. If the withdrawing member does not fulfil this obligation, the Fund may in an orderly manner liquidate in any market the amount of currency which should have been redeemed.

5. — Any member desiring to obtain the currency of a member which has withdrawn shall acquire it by purchase from the Fund, to the extent that such member has access to the resources of the Fund and that such currency is available under 4 above.

6. — The withdrawing member guarantees the unrestricted use at all times of the currency disposed of under 4 and 5 above for the purchase of goods or for payment of sums due to it or to persons within its territories. It shall compensate the Fund for any loss resulting from the difference between the par value of its currency on the date of withdrawal and the value realized by the Fund on disposal under 4 and 5 above.

7. — In the event of the Fund going into liquidation under Article XVI, Section 2, within six months of the date on which the member withdraws, the account between the Fund and that government shall be settled in accordance with Article XVI, Section 2, and Schedule E.

SCHEDULE E.

ADMINISTRATION OF LIQUIDATION

1. — In the event of liquidation the liabilities of the Fund other than the repayment of subscriptions shall have priority in the distribution of the assets of the Fund. In meeting each such liability the Fund shall use its assets in the following order:

- (a) the currency in which the liability is payable;
- (b) gold;

membri le quali siano convertibili al momento di tale riacquisto. Il riacquisto sarà effettuato alla parità in vigore alla data del ritiro dal Fondo. Il Membro uscente completerà il riacquisto entro cinque anni dalla data del ritiro o nel periodo più lungo che può essere fissato dal Fondo, ma non sarà tenuto a riacquistare in ciascun periodo semestrale più di un decimo dell'esuberanza della sua valuta detenuta dal Fondo alla data del ritiro, più le eventuali acquisizioni di valuta durante tale periodo semestrale. Se il Membro uscente non adempie a questo suo obbligo, il Fondo può, con la dovuta cautela, liquidare in qualsiasi mercato la valuta che avrebbe dovuto essere riacquistata.

5. — Qualsiasi Membro che desideri acquistare la valuta di un membro che si è ritirato, lo farà acquistandola dal Fondo nella misura nella quale tale Membro ha accesso alle risorse del Fondo e della disponibilità di quella valuta a sensi del precedente paragrafo 4.

6. — Il Membro uscente garantisce l'uso senza restrizioni, in qualunque momento, della valuta venduta a sensi dei precedenti paragrafi 4 e 5, per l'acquisto di beni o per il pagamento di somme dovute ad esso o a persone nei suoi territori. Compenserà il Fondo di ogni perdita risultante dalla differenza tra la parità della sua valuta alla data del ritiro ed il valore ricavato dal Fondo vendendo la valuta a sensi dei precedenti paragrafi 4 e 5.

7. — Nel caso che il Fondo venga posto in liquidazione a sensi dell'articolo XVI, sezione 2, entro sei mesi dalla data del ritiro di un membro, i conti tra il Fondo e quel Governo saranno liquidati in conformità all'articolo XVI, sezione 2, e all'Allegato E.

ALLEGATO E.

DISPOSIZIONI PER LA LIQUIDAZIONE

1. — In caso di liquidazione, le passività del Fondo non rappresentate dal rimborso delle quote sottoscritte avranno la precedenza nella distribuzione delle attività del Fondo. Nel far fronte a tali passività il Fondo utilizzerà le sue attività nel seguente ordine:

- a) divisa in cui la passività è pagabile;
- b) oro;

(c) all other currencies in proportion, so far as may be practicable, to the quotas of the members.

2. — After the discharge of the Fund's liabilities in accordance with 1 above, the balance of the Fund's assets shall be distributed and apportioned as follows:

(a) The Fund shall distribute its holdings of gold among the members whose currencies are held by the Fund in amounts less than their quotas. These members shall share the gold so distributed in the proportions of the amounts by which their quotas exceed the Fund's holdings of their currencies.

(b) The Fund shall distribute to each member one-half the Fund's holdings of its currency, but such distribution shall not exceed fifty per cent. of its quota.

(c) The Fund shall apportion the remainder of its holdings of each currency among all the members in proportion to the amounts due to each member after the distributions under (a) and (b) above.

3. — Each member shall redeem the holdings of its currency apportioned to other members under 2 (c) above, and shall agree with the Fund within three months after a decision to liquidate upon an orderly procedure for such redemption.

4. — If a member has not reached agreement with the Fund within the three-month period referred to in 3 above, the Fund shall use the currencies of other members apportioned to that member under 2 (c) above to redeem the currency of that member apportioned to other members. Each currency apportioned to a member which has not reached agreement shall be used, so far as possible, to redeem its currency apportioned to the members which have made agreements with the Fund under 3 above.

5. — If a member has reached agreement with the Fund in accordance with 3 above, the Fund shall use the currencies of other members apportioned to that member under 2 (c) above to redeem the currency of that member apportioned to other members which have made agreements with the Fund under 3 above. Each amount so redeemed shall be redeemed in the currency of the member to which it was apportioned.

6. — After carrying out the preceding paragraphs, the Fund shall pay to each member the remaining currencies held for its account.

c) tutte le altre divise, in proporzione delle quote dei membri, in quanto ciò sia possibile.

2. — Dopo estinzione delle passività del Fondo secondo quanto disposto sub 1^o), le rimanenti attività del Fondo saranno distribuite ed assegnate nel seguente modo:

a) il Fondo distribuirà le sue disponibilità d'oro fra i Membri delle cui monete il Fondo possiede importi inferiori alle rispettive quote. Questi Membri si ripartiranno l'oro così distribuito in proporzione dell'importo di cui le loro quote superano le disponibilità del Fondo nelle loro divise;

b) il Fondo distribuirà a ciascun Membro metà delle proprie disponibilità nelle rispettive monete; però questa distribuzione non dovrà superare il 50 per cento della quota di ciascun Membro;

c) il Fondo ripartirà il resto delle proprie disponibilità in ciascuna divisa fra tutti i Membri in proporzione all'importo dovuto a ciascun membro dopo le distribuzioni di cui sub a) e b).

3. — Ogni Membro riacquisterà le disponibilità della sua divisa assegnate ad altri membri a sensi del numero 2 c) o si accorderà col Fondo, entro tre mesi dalla decisione della liquidazione, per una ordinata procedura di riacquisto.

4. — Qualora un Membro non abbia raggiunto un accordo col Fondo nel predetto termine di tre mesi, di cui al N. 3 di cui sopra, il Fondo utilizzerà le divise di altri membri, assegnate secondo il numero 2 c) a quel Membro, per riacquistare la divisa di quel Membro assegnata ad altri Membri. Ciascuna divisa assegnata ad un Membro col quale non si sia raggiunto l'accordo per il rimborso verrà utilizzata, nei limiti del possibile, per il rimborso della divisa dello stesso assegnata a Membri che si sono accordati col Fondo, secondo quanto stabilito sub 3.

5. — Se un Membro ha concluso un accordo col Fondo a sensi del precedente paragrafo 3, il Fondo userà le valute di altri membri assegnate a quel Membro a sensi del precedente paragrafo 2 c) per riscattare la valuta di quel Membro assegnata ad altri membri che hanno concluso accordi col Fondo a sensi del paragrafo 3. Ciascun importo sarà riacquistato nella valuta del membro cui è stato assegnato.

6. — Dopo avere eseguito quanto disposto nei paragrafi precedenti, il Fondo pagherà a ciascun Membro le rimanenti valute tenute per conto dello stesso.

7. — Each member whose currency has been distributed to other members under 6 above shall redeem such currency in gold or, at its option, in the currency of the member requesting redemption, or in such other manner as may be agreed between them. If the members involved do not otherwise agree, the member obligated to redeem shall complete redemption within five years of the date of distribution, but shall not be required to redeem in any half-yearly period more than one-tenth of the amount distributed to each other member. If the member does not fulfil this obligation, the amount of currency which should have been redeemed may be liquidated in an orderly manner in any market.

8. — Each member whose currency has been distributed to other members under 6 above guarantees the unrestricted use of such currency at all times for the purchase of goods or for payment of sums due to it or to persons in its territories. Each member so obligated agrees to compensate other members for any loss resulting from the difference between the par value of its currency on the date of the decision to liquidate the Fund and the value realized by such members on disposal of its currency.

7. — Ciascun Membro, la cui valuta è stata distribuita ad altri Membri a sensi del paragrafo precedente, riscatterà tale valuta in oro o, a sua scelta, nella valuta del Membro che richiede il riacquisto, o in qualsiasi altra maniera che possa venire tra loro concordata. Se i Membri in questione non raggiungono un accordo, il Membro tenuto al riacquisto completerà tale riacquisto entro cinque anni dalla data della distribuzione, ma non sarà tenuto a riacquistare in ciascun periodo semestrale più di un decimo dell'importo distribuito a ciascun altro Membro. Se il Membro non adempie a questo suo obbligo, l'importo della valuta che avrebbe dovuto essere riacquistata potrà essere liquidato, in maniera ordinata, in qualsiasi mercato.

8. — Ogni Membro, la cui valuta è stata distribuita ad altri Membri a sensi del precedente paragrafo 6, garantisce l'uso senza restrizioni di tale valuta, in ogni momento, per l'acquisto di beni o per il pagamento di somme dovute ad esso od a persone nei suoi territori. Ogni Membro tenuto a quanto sopra si obbliga a reintegrare gli altri Membri di qualsiasi perdita risultante dalla differenza tra la parità della sua valuta alla data della decisione di liquidare il Fondo ed il valore ricavato dal Membro interessato nel vendere la sua valuta.

**INTERNATIONAL BANK
FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT**

**BANCA INTERNAZIONALE
PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO**

INDEX

ART.	I. - Purposes	Page	67
»	II. - Membership in and Capital of the Bank	»	68
»	III. - General Provisions Relating to Loans and Guarantees	»	71
»	IV. - Operations	»	73
»	V. - Organization and Management	»	80
»	VI. - Withdrawal and Suspension of Membership - Suspension of Operations	»	86
»	VII. - Status, Immunities and Privileges	»	90
»	VIII. - Amendments	»	92
»	IX. - Interpretation	»	93
»	X. - Approval deemed given	»	94
»	XI. - Final Provisions	»	94

SCHEDULES

A. - Subscriptions	Page	97
B. - Election of Executive Directors	»	98

INDICE

ART.	I. - Scopi	Pag.	67
»	II. - Partecipazione alla banca e suo capitale	»	68
»	III. - Disposizioni generali concernenti prestiti e garanzie	»	71
»	IV. - Operazioni	»	73
»	V. - Organizzazione e direzione	»	80
»	VI. - Recesso e sospensione di membri - Sospensione delle operazioni	»	86
»	VII. - Stato, immunità e privilegi	»	90
»	VIII. - Emendamenti	»	92
»	IX. - Interpretazioni	»	93
»	X. - Presunzione di approvazione	»	94
»	XI. - Disposizioni finali	»	94

ALLEGATI

A. - Sottoscrizioni	Pag.	97
B. - Elezione degli Amministratori esecutivi	»	98

**INTERNATIONAL BANK FOR RE-
CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT**

The Governments on whose behalf the present Agreement is signed agree as follows:

INTRODUCTORY ARTICLE.

The International Bank for Reconstruction and Development is established and shall operate in accordance with the following provisions:

ARTICLE I. — PURPOSES.

The purposes of the bank are:

(1) To assist in the reconstruction and development of territories of members by facilitating the investment of capital for productive purposes, including the restoration of economies destroyed or disrupted by war, the reconversion of productive facilities to peacetime needs and the encouragement of the development of productive facilities and resources in less developed countries.

(2) To promote private foreign investment by means of guarantees or participations in loans and other investments made by private investors; and when private capital is not available on reasonable terms, to supplement private investment by providing, on suitable conditions, finance for productive purposes out of its own capital, funds raised by it and its other resources.

(3) To promote the long-range balanced growth of international trade and the maintenance of equilibrium in balances of payments by encouraging international investment for the development of the productive resources of members, thereby assisting in raising productivity, the standard of living and conditions of labor in their territories.

(4) To arrange the loans made or guaranteed by it in relation to international loans through other channels so that the more useful and urgent projects, large and small alike, will be dealt with first.

(5) To conduct its operations with due regard to the effect of international investment on business conditions in the territories of members and, in the immediate post-war years, to assist in bringing about a smooth

**BANCA INTERNAZIONALE PER LA
RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO**

I Governi nel cui nome è stato firmato il presente Accordo convengono quanto segue:

ARTICOLO INTRODUTTIVO.

La Banca Internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo viene istituita ed opererà secondo le disposizioni seguenti:

ARTICOLO I. — SCOPÌ.

Gli scopi della Banca sono:

1°) aiutare la ricostruzione e lo sviluppo nei territori dei Membri facilitando l'investimento di capitali per scopi produttivi, ivi compresi la restaurazione delle economie distrutte o sconvolte dalla guerra, il ritorno delle attività produttive ai bisogni di pace e l'incoraggiamento dello sviluppo delle capacità produttive e delle risorse dei paesi meno sviluppati;

2°) promuovere gli investimenti esteri privati mediante garanzie o partecipazioni a prestiti od altri investimenti fatti da capitalisti privati; e quando il capitale privato non sia disponibile a condizioni ragionevoli, integrare gli investimenti privati, con il concedere, a condizioni eque, finanziamenti per scopi produttivi, a valere sul capitale proprio, sui fondi raccolti e sugli altri suoi mezzi;

3°) promuovere, in un lungo periodo, l'equilibrata espansione del commercio internazionale, ed il mantenimento dell'equilibrio nelle bilance dei pagamenti, incoraggiando gli investimenti internazionali destinati allo sviluppo delle risorse produttive dei Membri, prestando con ciò aiuto nell'aumentare la produttività, il tenore di vita e le condizioni di lavoro nei loro territori;

4°) coordinare i prestiti da essa fatti o garantiti, con prestiti internazionali effettuati per altra via, in modo tale che i progetti più utili ed urgenti, sia grandi che piccoli, abbiano la precedenza;

5°) condurre le sue operazioni tenendo in debita considerazione l'effetto degli investimenti internazionali sullo stato degli affari nei territori dei Membri e, nell'immediato dopoguerra, aiutare affinché la transizione

transition from a wartime to a peacetime economy.

The bank shall be guided in all its decisions by the purposes set forth above.

ARTICLE II. — MEMBERSHIP IN AND CAPITAL OF THE BANK.

Section 1. — *Membership.*

(a) The original members of the bank shall be those members of the International Monetary Fund which accept membership in the bank before the date specified in Article XI, Section 2 (e).

(b) Membership shall be open to other members of the Fund, at such times and in accordance with such terms as may be prescribed by the bank.

Section 2. — *Authorized Capital.*

(a) The authorized capital stock of the bank shall be \$10,000,000,000 in terms of United States dollars of the weight and fineness in effect on July 1, 1944. The capital stock shall be divided into 100,000 shares having a par value of \$100,000 each, which shall be available for subscription only by members.

(b) The capital stock may be increased when the bank deems it advisable by a three-fourths majority of the total voting power.

Section 3. — *Subscription of Shares.*

(a) Each member shall subscribe shares of the capital stock of the bank. The minimum number of shares to be subscribed by the original members shall be those set forth in schedule A. The minimum number of shares to be subscribed by other members shall be determined by the bank, which shall reserve a sufficient portion of its capital stock for subscription by such members.

(b) The bank shall prescribe rules laying down the conditions under which members may subscribe shares of the authorized capital stock of the bank in addition to their minimum subscriptions.

(c) If the authorized capital stock of the bank is increased, each member shall have a reasonable opportunity to subscribe, under such conditions as the bank shall decide, a proportion of the increase of stock equivalent to the proportion which its stock therefore subscribed bears to the total capital stock of the bank, but no member shall be

dall'economia di guerra a quella di pace avvenga senza attriti.

La Banca dovrà essere guidata, in tutte le sue decisioni, dagli scopi sopra elencati.

ARTICOLO II. — PARTECIPAZIONE ALLA BANCA E SUO CAPITALE.

Sezione 1. — *Partecipazione.*

a) I Membri fondatori della banca saranno quei Membri del Fondo Monetario Internazionale che accettano la partecipazione alla banca prima della data prevista dall'articolo XI, sezione 2 e).

b) La partecipazione sarà consentita ad altri Membri del Fondo in quei momenti ed a quelle condizioni che possano essere prescritte dalla Banca.

Sezione 2. — *Capitale autorizzato.*

a) Il capitale sociale autorizzato dalla banca sarà di dieci miliardi di dollari degli Stati Uniti del peso e del titolo in vigore al 1° luglio 1944. Il capitale sociale sarà diviso in centomila azioni del valore nominale di centomila dollari ciascuna, che potranno essere sottoscritte soltanto da Membri.

b) Il capitale sociale può essere aumentato, quando la Banca lo ritenga opportuno, con la maggioranza di tre quarti dei voti complessivi.

Sezione 3. — *Sottoscrizione delle azioni.*

a) Ogni Membro sottoscriverà le azioni del capitale sociale della Banca. Il numero minimo di azioni da essere sottoscritto da parte dei membri fondatori è quello stabilito nell'Allegato A. Il numero minimo di azioni da essere sottoscritto da altri Membri dovrà essere fissato dalla Banca, la quale dovrà riservare una sufficiente quota del suo capitale sociale per la sottoscrizione di tali Membri.

b) La Banca fisserà le condizioni alle quali i membri potranno sottoscrivere azioni del capitale sociale autorizzato in aggiunta alle loro sottoscrizioni minime.

c) Qualora il capitale sociale autorizzato della Banca venga aumentato, ciascun Membro avrà la possibilità di sottoscrivere, a quelle condizioni che la Banca fisserà, una quota dell'aumento di capitale equivalente alla proporzione in cui la sua parte di capitale in precedenza sottoscritto si trova rispetto al capitale sociale compless-

obligated to subscribe any part of the increased capital.

Section 4. — *Issue Price of Shares.*

Shares included in the minimum subscriptions of original members shall be issued at par. Other shares shall be issued at par unless the bank by a majority of the total voting power decides in special circumstances to issue them on other terms.

Section 5. — *Division and Calls of Subscribed Capital.*

The subscription of each member shall be divided into two parts as follows:

(1) Twenty per cent. shall be paid or subject to call under Section 7 (1) of this article as needed by the bank for its operations;

(2) The remaining eighty per cent. shall be subject to call by the bank only when required to meet obligations of the bank created under Article IV, Section 1 (a), 2 and 3.

Calls on unpaid subscriptions shall be uniform on all shares.

Section 6. — *Limitation on Liability.*

Liability on shares shall be limited to the unpaid portion of the issue price of the shares.

Section 7. — *Method of payment of Subscriptions for Shares*

Payment of subscriptions for shares shall be made in gold or United States dollars and in the currencies of the members as follows:

(1) Under Section 5 (1) of this article, 2 per cent. of the price of each share shall be payable in gold or United States dollars, and, when calls are made, the remaining 18 per cent. shall be paid in the currency of the member.

(2) When a call is made under Section 5 (2) of this article, payment may be made at the option of the member either in gold, in United States dollars or in the currency required to discharge the obligations of the bank for the purpose for which the call is made.

sivo della Banca; ma nessun Membro sarà tenuto a sottoscrivere alcuna parte dell'aumento di capitale.

Sezione 4. — *Prezzo d'emissione delle azioni.*

Le azioni facenti parte delle sottoscrizioni minime dei Membri fondatori saranno emesse alla pari. Le altre azioni saranno emesse alla pari, a meno che la Banca, a maggioranza dei voti complessivi, decida, in particolari circostanze, di emetterle a condizioni differenti.

Sezione 5. — *Suddivisione e chiamata del capitale sottoscritto.*

La sottoscrizione di ciascun Membro verrà divisa in due parti come segue:

1°) il 20 per cento sarà versato o soggetto a chiamata secondo le modalità previste dalla Sezione 7, 1°) di questo articolo, quando occorra alla banca per le sue operazioni;

2°) il rimanente 80 per cento sarà chiamato dalla Banca solo quando fosse necessario far fronte a impegni della Banca presi in base all'articolo IV, sezioni 1 a), 2 e 3.

Le chiamate delle quote di capitale sottoscritto e non versato dovranno essere fatte in modo uniforme per tutte le azioni.

Sezione 6. — *Limitazione della responsabilità.*

La responsabilità per le azioni sarà limitata alla parte non versata del prezzo d'emissione delle azioni.

Sezione 7. — *Modo di pagamento delle sottoscrizioni delle azioni.*

Il pagamento delle sottoscrizioni delle azioni dovrà essere effettuato in oro o in dollari degli Stati Uniti e nelle valute dei Membri, come segue:

1°) a sensi della sezione 5, 1°) di questo articolo, il 2 per cento del prezzo d'emissione sarà versato in oro o in dollari degli Stati Uniti, e, quando siano fatte richieste di versamento, il residuo 18 per cento sarà pagato nella valuta del Membro;

2°) nel caso di chiamate a sensi della sezione 5, 2°) di questo articolo, il versamento può essere effettuato, a scelta del Membro, in oro, in dollari degli Stati Uniti, o nella valuta occorrente per far fronte agli impegni della Banca in relazione allo scopo per il quale il versamento è stato richiesto;

(3) When a member makes payments in any currency under (1) and (2) above such payments shall be made in amounts equal in value to the member's liability under the call. This liability shall be a proportionate part of the subscribed capital stock of the bank as authorized and defined in Section 2 of this article.

Section 8. — *Time of Payment of Subscriptions.*

(a) The 2 per cent. payable on each share in gold or United States dollars under Section 7 (1) of this article shall be paid within sixty days of the date on which the bank begins operations, provided that:

(1) Any original member of the bank whose metropolitan territory has suffered from enemy occupation or hostilities during the present war shall be granted the right to postpone payment of one-half per cent. until five years after that date;

(2) An original member who cannot make such a payment because it has not recovered possession of its gold reserves which are still seized or immobilized as a result of the war may postpone all payment until such date as the bank shall decide.

(b) The remainder of the price of each share payable under Section 7 (1) of this article shall be paid as and when called by the bank, provided that:

(1) The bank shall, within one year of its beginning operations, call not less than eight per cent. of the price of the share in addition to the payment of two per cent. referred to in (a) above.

(2) Not more than five per cent. of the price of the share shall be called in any period of three months.

Section 9. — *Maintenance of Value of Certain Currency Holdings of the Bank*

(a) Whenever (1) the par value of a member's currency is reduced, or (2) the foreign exchange value of a member's currency has, in the opinion of the bank, depreciated to a significant extent within that member's territories, the member shall pay to the bank within a reasonable time an additional amount of its own currency sufficient to maintain the value, as of the time of initial subscription, of the amount of

3°) quando un Membro fa pagamenti in qualsiasi valuta a sensi dei predetti numeri 1°) e 2°), tali pagamenti dovranno essere fatti per importi uguali in valore al debito del Membro e dovranno rappresentare una quota proporzionale del capitale sociale sottoscritto, quale autorizzato e definito nella sezione 2 di questo articolo.

Sezione 8. — *Data di versamento delle sottoscrizioni.*

a) Il 2 per cento pagabile, per ciascuna azione, in oro o dollari degli Stati Uniti a sensi della sezione 7, 1°) di questo articolo, dovrà essere versato entro sessanta giorni dalla data d'inizio delle operazioni della banca, con l'intesa che:

1°) a ciascun Membro fondatore della Banca, il cui territorio metropolitano abbia sofferto in seguito a occupazione nemica o ad ostilità nel corso di questa guerra, sarà concessa la facoltà di posporre il pagamento di mezzo per cento fino a cinque anni da quella data;

2°) un Membro fondatore che non possa effettuare tale pagamento perché non è rientrato in possesso delle sue riserve d'oro, ancora sequestrate o immobilizzate in seguito alla guerra, può posporre l'intero versamento fino alla data che la Banca stabilirà.

b) Il rimanente prezzo di ciascuna azione, versabile a sensi della sezione 7, 1°) di questo articolo, dovrà essere versato con le modalità e nei termini richiesti dalla Banca, con l'intesa che:

1°) la Banca, entro un anno dall'inizio delle sue operazioni, richiamerà non meno dell'8 per cento del prezzo di ciascuna azione, oltre al versamento del 2 per cento, di cui alla lettera a);

2°) in ciascun trimestre non si potrà richiamare più del 5 per cento del prezzo dell'azione.

Sezione 9. — *Conservazione del valore di disponibilità della banca in determinate valute.*

a) Ogni qualvolta: 1°) la parità della moneta di un membro viene ridotta, o: 2°) il cambio della moneta di un Membro, a giudizio della banca, si è deprezzato in misura notevole nei territori di quel Membro, il Membro dovrà versare alla Banca, entro un periodo di tempo ragionevole, un importo supplementare nella sua valuta. Tale importo deve essere sufficiente a mantenere, quale era al tempo della sottoscrizione iniziale, il valore

the currency of such member, which is held by the bank and derived from currency originally paid in to the bank by the member under Article II, Section 7 (1), from currency referred to in Article IV, Section 2 (b), or from any additional currency furnished under the provisions of the present paragraph, and which has not been repurchased by the member for gold or for the currency of any member which is acceptable to the bank.

(b) Whenever the par value of a member's currency is increased, the bank shall return to such member within a reasonable time an amount of that member's currency equal to the increase in the value of the amount of such currency described in (a) above.

(c) The provisions of the preceding paragraphs may be waived by the bank when a uniform proportionate change in the par values of the currencies of all its members is made by the International Monetary Fund.

Section 10. — *Restriction on Disposal of Shares.*

Shares shall not be pledged or encumbered in any manner whatever and they shall be transferable only to the bank.

ARTICLE III. — GENERAL PROVISIONS RELATING TO LOANS AND GUARANTEES.

Section 1. — *Use of Resources.*

(a) The resources and the facilities of the bank shall be used exclusively for the benefit of members with equitable consideration to projects for development and projects for reconstruction alike.

(b) For the purpose of facilitating the restoration and reconstruction of the economy of members whose metropolitan territories have suffered great devastation from enemy occupation or hostilities, the bank, in determining the conditions and terms of loans made to such members, shall pay special regard to lightening the financial burden and expediting the completion of such restoration and reconstruction.

Section 2. — *Dealings between Members and the Bank.*

Each member shall deal with the bank only through its Treasury, Central Bank, stabilization fund or other similar fiscal agency, and the bank shall deal with members only by or through the same agencies.

dell'importo della moneta di tale Membro che è posseduto dalla Banca e derivato dalla moneta originariamente versata alla Banca a sensi dell'articolo II, sezione 7, 1^o), o da moneta alla quale è fatto riferimento all'articolo IV, sezione 2 b), o da qualsiasi altra valuta fornita a sensi del presente paragrafo, e che non sia, stata riacquistata dal Membro contro oro o valuta di qualsiasi altro Membro, che la Banca sia disposta ad accettare.

b) Ogni volta che la parità della moneta di un Membro viene aumentata, la Banca gli rimborserà, entro un periodo di tempo ragionevole, un importo nella sua valuta pari all'aumento di valore dell'importo di quella valuta come indicato alla precedente lettera a).

c) La Banca può rinunciare all'applicazione delle disposizioni dei paragrafi precedenti quando il Fondo monetario internazionale adotti una variazione uniforme proporzionale nella parità delle monete di tutti i suoi Membri.

Sezione 10. — *Restrizione della disponibilità delle azioni.*

Le azioni non possono essere costituite in pegno o sottoposte a vincoli di qualsiasi natura, e saranno trasferibili solo alla Banca.

ARTICOLO III. — DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI PRESTITI E GARANZIE.

Sezione 1. — *Uso delle risorse.*

a) Le risorse e le facilitazioni di credito della Banca saranno usate esclusivamente a vantaggio dei membri, dopo aver preso in ragionevole considerazione tanto i progetti di sviluppo quanto quelli di ricostruzione.

b) Allo scopo di agevolare il risanamento e la ricostruzione dell'economia di Membri i cui territori metropolitani abbiano sofferto grandi devastazioni in seguito ad occupazione nemica o ad ostilità, la Banca, nel fissare le condizioni e i termini dei prestiti fatti a tali Membri, terrà in speciale considerazione le necessità di alleggerire gli oneri finanziari e di accelerare tale risanamento e ricostruzione.

Sezione 2. — *Rapporti tra i Membri e la Banca.*

Ogni Membro tratterà con la Banca solo per il tramite della sua tesoreria, Banca centrale, fondo di stabilizzazione o simile ente, e la Banca a sua volta tratterà coi Membri solo attraverso i suddetti enti.

Section 3. — *Limitations on Guarantees and Borrowings of the Bank*

The total amount outstanding of guarantees, participations in loans and direct loans made by the bank shall not be increased at any time, if by such increase the total would exceed 100 per cent. of the unimpaired subscribed capital, reserves and surplus of the bank.

Section 4. — *Conditions on Which the Bank May Guarantee or Make Loans.*

The bank may guarantee, participate in, or make loans to any member or any political sub-division thereof and any business, industrial and agricultural enterprise in the territories of a member, subject to the following conditions:

(1) When the member in whose territories the project is located is not itself the borrower, the member or the central bank or some comparable agency of the member which is acceptable to the bank, fully guarantees the repayment of the principal and the payment of interest and other charges on the loan.

(2) The bank is satisfied that in the prevailing market conditions the borrower would be unable otherwise to obtain the loan under conditions which in the opinion of the bank are reasonable for the borrower.

(3) A competent committee, as provided for in Article V, Section 7, has submitted a written report recommending the project after a careful study of the merits of the proposal.

(4) In the opinion of the bank the rate of interest and other charges are reasonable and such rate, charges and the schedule for repayment of principal are appropriate to the project.

(5) In making or guaranteeing a loan, the bank shall pay due regard to the prospects that the borrower, and, if the borrower is not a member, that the guarantor, will be in position to meet its obligations under the loan; and the bank shall act prudently in the interests both of the particular member in whose territories the project is located and of the members as a whole.

(6) In guaranteeing a loan made by other investors, the bank receives suitable compensation for its risk.

(7) Loans made or guaranteed by the bank shall, except in special circumstances,

Sezione 3. — *Limitazioni alle garanzie e prestiti della Banca.*

L'importo totale in essere delle garanzie, partecipazioni a prestiti e prestiti diretti concessi dalla Banca non dovrà in qualsiasi momento eccedere il 100 per cento del capitale sottoscritto, inalterato, delle riserve e delle riserve di capitale (surplus) della Banca.

Sezione 4. — *Condizioni alle quali la Banca può prestare garanzie o concedere prestiti.*

La Banca può prestare garanzie, prendere partecipazioni in prestiti o farne a qualsiasi Membro o a qualsiasi suddivisione politica del medesimo, o a qualsiasi impresa commerciale, industriale e agricola nei territori del Membro, alle seguenti condizioni:

1°) quando il Membro nel cui territorio è situato il progetto da finanziare non è esso stesso il beneficiario del prestito, il Membro, o la sua Banca centrale, o qualsiasi altro suo ente del genere, di gradimento della Banca, deve garantire in pieno il rimborso del prestito ed il pagamento degli interessi e delle altre commissioni sul prestito;

2°) la Banca deve essere convinta che, date le condizioni prevalenti di mercato, chi richiede il prestito non sarebbe in grado di ottenerlo a condizioni diverse da quelle che, a giudizio della Banca, siano convenienti per lui;

3°) un comitato competente, come disposto dall'articolo V, sezione 7, deve in una sua relazione scritta aver raccomandato il progetto dopo un accurato studio circa i meriti della proposta;

4°) la Banca deve ritenere che il saggio d'interesse e le altre commissioni siano ragionevoli e che tale tasso, le commissioni e il piano di rimborso del capitale siano adeguati al progetto;

5°) la Banca, nel concedere o garantire un prestito, terrà in debito conto le possibilità del beneficiario (e, se questi non sia Membro, del garante) di far fronte agli impegni derivanti dal prestito; e la Banca agirà prudentemente nell'interesse sia del Membro nel cui territorio è situato il progetto da finanziare, sia di tutti gli altri Membri in generale;

6°) la Banca deve ricevere, per garantire un prestito fatto da terzi, un adeguato compenso per il rischio che si assume;

7°) i prestiti concessi o garantiti dalla Banca, a meno di circostanze speciali, deb-

be for the purpose of specific projects of reconstruction or development.

Section 5. — Use of Loans Guaranteed, Participated in or Made by the Bank.

(a) The bank shall impose no conditions that the proceeds of a loan shall be spent in the territories of any particular member or members.

(b) The bank shall make arrangements to ensure that the proceeds of any loan are used only for the purposes for which the loan was granted, with due attention to considerations of economy and efficiency and without regard to political or other non-economic influences or considerations.

(c) In the case of loans made by the bank, it shall open an account in the name of the borrower and the amount of the loan shall be credited to this account in the currency or currencies in which the loan is made. The borrower shall be permitted by the bank to draw on this account only to meet expenses in connection with the project as they are actually incurred.

ARTICLE IV. — OPERATIONS.

Section 1. — Methods of Making or Facilitating Loans.

(a) The bank may make or facilitate loans which satisfy the general conditions of Article III in any of the following ways:

(1) By making or participating in direct loans of its own funds corresponding to its unimpaired paid-up capital and surplus and, subject to Section 6 of this article, to its reserves.

(2) By making or participating in direct loans out of funds raised in the market of a member, or otherwise borrowed by the bank.

(3) By guaranteeing in whole or in part loans made by private investors through the usual investment channels.

(b) The bank may borrow funds under (a) (2) above or guarantee loans under (a) (3) above only with the approval of the member in whose markets the funds are raised and the member in whose currency the loan is denominated, and only if those members agree that the proceeds may be exchanged for the currency of any other member without restriction.

bono essere destinati a specifici progetti di ricostruzione e sviluppo.

Sezione 5. — Uso dei prestiti garantiti fatti in partecipazione o concessi dalla Banca.

a) La Banca non potrà condizione alcuna secondo la quale l'ammontare del prestito debba essere speso nei territori di qualsiasi Membro o Membri.

b) La Banca farà in modo da assicurare che i ricavi di qualsiasi prestito siano usati solo per i fini per i quali il prestito è stato concesso, rivolgendo la dovuta attenzione a considerazioni di economia e di efficienza, all'influenza di qualsiasi considerazione o influenza politica o non economica.

c) Nel caso di prestiti concessi dalla Banca, questa aprirà un conto al nome del beneficiario al quale accrediterà, nella valuta o nelle valute in cui è stilato il prestito, l'ammontare del prestito concesso. La Banca consentirà al beneficiario di disporre del suo conto solo per effettuare le spese relative al progetto finanziario, man mano che vengono effettivamente sostenute.

ARTICOLO IV. — OPERAZIONI.

Sezione 1. — Metodi per concedere od agevolare i prestiti.

a) La Banca può concedere od agevolare prestiti, che soddisfino alle condizioni generali elencate all'articolo III, in uno dei seguenti modi:

1°) concedendo prestiti diretti o partecipandovi con i suoi fondi corrispondenti al suo capitale versato, inalterato, alle riserve di capitale e, subordinatamente alla sezione 6 di questo articolo, alle sue riserve;

2°) concedendo prestiti diretti o partecipandovi mediante fondi raccolti sul mercato di un Membro, o altrimenti presi a prestito dalla Banca;

3°) garantendo in modo totale o parziale prestiti concessi da privati nei modi di investimento normali.

b) La Banca può prendere a prestito fondi a sensi della precedente lettera a) 2°), o garantire prestiti a sensi della precedente lettera a) 3°), solo con l'approvazione del Membro nei cui mercati i fondi vengono raccolti e del Membro nella cui valuta il prestito è stilato, e solo se detti Membri consentono che il ricavo del prestito possa venire convertito, senza restrizioni, nella valuta di qualsiasi Membro.

Section 2. — *Availability and Transferability of Currencies.*

(a) Currencies paid into the bank under Article II, Section 7 (1), shall be loaned only with the approval in each case of the member whose currency is involved; provided, however, that if necessary, after the bank's subscribed capital has been entirely called, such currencies shall, without restriction by the members whose currencies are offered, be used or exchanged for the currencies required to meet contractual payments of interest, other charges or amortization on the bank's own borrowings, or to meet the bank's liabilities with respect to such contractual payments on loans guaranteed by the bank.

(b) Currencies received by the bank from borrowers or guarantors in payment on account of principal of direct loans made with currencies referred to in (a) above shall be exchanged for the currencies of other members or reloaned only with the approval in each case of the members whose currencies are involved; provided, however, that if necessary, after the bank's subscribed capital has been entirely called, such currencies shall, without restriction by the members whose currencies are offered, be used or exchanged for the currencies required to meet contractual payments of interest, other charges or amortization on the bank's own borrowings, or to meet the bank's liabilities with respect to such contractual payments on loans guaranteed by the bank.

(c) Currencies received by the bank from borrowers or guarantors in payment on account of principal of direct loans made by the bank under Section 1 (a) (2) of this article shall be held and used without restriction by the members to make amortization payments, or to anticipate payment of or repurchase part or all of the bank's own obligations.

(d) All other currencies available to the bank, including those raised in the market or otherwise borrowed under Section 1 (a) (2) of this article, those obtained by the sale of gold, those received as payments of interest and other charges for direct loans made under Sections 1 (a) (1) and (2), and those received as payments of commissions and other charges under Section 1 (a) 3, shall be used or exchanged for other currencies or gold required in the operations of the bank without restriction by the members whose currencies are offered.

Sezione 2. — *Disponibilità e trasferibilità delle valute.*

a) Le valute versate alla Banca a sensi dell'articolo II, sezione 7, 1° saranno date in prestito solo con l'approvazione, caso per caso, del Membro della cui valuta si tratta; tuttavia, se necessario, dopo che l'intero capitale sottoscritto della Banca sarà stato chiamato, tali valute verranno usate o scambiate, senza restrizioni da parte dei Membri di cui si offrono le valute, nelle valute occorrenti per far fronte a pagamenti contrattuali di interessi, di altre commissioni o di ammortamenti dei fondi presi a prestito dalla Banca, o per far fronte ad impegni della Banca relativi a pagamenti contrattuali su prestiti garantiti dalla Banca.

b) Le valute versate alla Banca da beneficiari o garanti, in pagamento, in conto capitale, di prestiti diretti concessi nelle valute di cui sub a) saranno cambiate in valute di altri Membri o prestate nuovamente solo col consenso, caso per caso, del Membro della cui valuta si tratta; tuttavia, se necessario, dopo che l'intero capitale sottoscritto della Banca sarà stato chiamato, tali valute verranno usate o scambiate, senza limitazione da parte di Membri le cui valute sono offerte, nelle valute occorrenti per far fronte a pagamenti contrattuali di interessi, altre commissioni o ammortamenti di fondi presi a prestito dalla banca, o per far fronte ad impegni della banca relativi a tali pagamenti contrattuali su prestiti garantiti dalla Banca.

c) Le valute versate alla Banca dal beneficiario o dai garanti, in pagamento, in conto capitale, di prestiti diretti concessi dalla Banca a sensi della sezione 1 a) 2° di questo articolo, saranno tenute ed usate, senza restrizioni da parte dei Membri, per effettuare pagamenti in conto ammortamento o per pagare in anticipo o per rilevare una parte di tutti i debiti diretti della Banca.

d) Tutte le altre valute a disposizione della Banca comprese quelle ottenute sul mercato od altrimenti prese a prestito a sensi della sezione a) 2° di questo articolo, quelle ricavate dalla vendita di oro, quelle incassate in conto interessi od altre provvigioni su prestiti diretti concessi a sensi della sezione I a) 2°, nonché quelle incassate in conto commissioni e altre provvigioni a sensi della sezione I a) 3°, saranno usate o cambiate in altre valute o in oro occorrenti per le operazioni della Banca, senza restrizioni da parte dei Membri le cui valute sono offerte.

(e) Currencies raised in the markets of members by borrowers on loans guaranteed by the bank under Section 1 (a) (3) of this article shall also be used or exchanged for other currencies without restriction by such members.

Section 3. — *Provision of Currencies for Direct Loans.*

The following provisions shall apply to direct loans under Section 1 (a) (1) and 1 (a) (2) of this article:

(a) The bank shall furnish the borrower with such currencies of members, other than the member in whose territories the project is located, as are needed by the borrower for expenditures to be made in the territories of such other members to carry out the purposes of the loan.

(b) The bank may, in exceptional circumstances when local currency required for the purposes of the loan cannot be raised by the borrower on reasonable terms, provide the borrower as part of the loan with an appropriate amount of that currency.

(c) The bank, if the project gives rise indirectly to an increased need for foreign exchange by the member in whose territories the project is located, may, in exceptional circumstances, provide the borrower as part of the loan with an appropriate amount of gold or foreign exchange not in excess of the borrower's local expenditure in connection with the purposes of the loan.

(d) The bank may, in exceptional circumstances, at the request of a member in whose territories a portion of the loan is spent, repurchase with gold or foreign exchange a part of that member's currency thus spent but in no case shall the part so repurchased exceed the amount by which the expenditure of the loan in those territories gives rise to an increased need for foreign exchange.

Section 4. — *Payment Provisions for Direct Loans.*

Loan contracts under Section 1 (a) (1) or 1 (a) (2) of this article shall be made in accordance with the following payment provisions:

(a) The terms and conditions of interest and amortization payments, maturity and dates of payment of each loan shall be determined by the bank. The bank shall

c) Le valute raccolte sui mercati dei Membri da parte dei beneficiari di prestiti garantiti dalla Banca a sensi della sezione 1 a) 3° di questo articolo, saranno pure usate o cambiate in altre valute senza restrizioni da parte di tali Membri.

Sezione 3. — *Fornitura di valute per prestiti diretti.*

Le seguenti disposizioni si applicheranno ai prestiti diretti concessi a sensi delle sezioni I-a) e I-a) 2° di questo articolo:

a) la Banca fornirà al beneficiario del prestito valute di Membri diversi da quello nei cui territori trova applicazione il progetto, nella misura occorrente al beneficiario, per spese da effettuarsi nei territori di tali altri Membri, per realizzare gli scopi del prestito;

b) quando il beneficiario del prestito non possa procurarsi a condizioni ragionevoli la valuta locale occorrente ai fini del prestito, la Banca può, in circostanze eccezionali, fornirgli, quale parte del prestito stesso, un congruo ammontare in detta valuta;

c) ove il progetto dia origine indirettamente ad una accresciuta necessità di valuta estera da parte del Membro nel cui territorio trova applicazione il progetto, la Banca può, in circostanze eccezionali, fornire al beneficiario del prestito, quale parte del prestito stesso, un congruo ammontare di oro o di divisa estera che non ecceda l'ammontare delle spese locali del beneficiario in relazione ai fini del prestito;

d) in circostanze eccezionali, su richiesta di un Membro nei cui territori viene spesa una parte del prestito, la Banca può riacquistare con oro o con valuta estera una parte della valuta del Membro così spesa; ma in nessun caso la parte così riacquistata eccederà l'ammontare dell'accresciuto fabbisogno di valuta estera provocato dalle spese del prestito in quei territori.

Sezione 4. — *Condizioni del rimborso dei prestiti diretti.*

I contratti di prestito, in base alla sezione I-a) 1°, o I-a) 2° di questo articolo saranno effettuati in conformità alle seguenti condizioni di rimborso:

a) Le condizioni dei pagamenti in conto interessi ed ammortamento, la scadenza e le date di rimborso di ciascun prestito saranno determinate dalla Banca. La Banca determi-

also determine the rate and any other terms and conditions of commission to be charged in connection with such loan.

In the case of loans made under Section 1 (a) (2) of this article during the first ten years of the bank's operations, this rate of commission shall be not less than one per cent. per annum and not greater than one and one-half per cent. per annum, and shall be charged on the outstanding portion of any such loan. At the end of this period of ten years, the rate of commission may be reduced by the bank with respect both to the outstanding portions of loans already made and to future loans, if the reserve accumulated by the bank under Section 6 of this article and out of other earnings are considered by it sufficient to justify a reduction. In the case of future loans the bank shall also have discretion to increase the rate of commission beyond the above limit, if experience indicates that an increase is advisable.

(b) All loan contracts shall stipulate the currency or currencies in which payments under the contract shall be made to the bank. At the option of the borrower, however, such payments may be made in gold, or subject to the agreement of the bank, in the currency of a member other than that prescribed in the contract.

(1) In the case of loans made under Section 1 (a) (1) of this article, the loan contracts shall provide that payments to the bank of interest, other charges and amortization shall be made in the currency loaned, unless the member whose currency is loaned agrees that such payments shall be made in some other specified currency or currencies. These payments, subject to the provisions of Article II, Section 9 (c), shall be equivalent to the value of such contractual payments at the time the loans were made, in terms of a currency specified for the purpose by the bank by a three-fourths majority of the total voting power.

(2) In the case of loans made under Section 1 (a) (2) of this article, the total amount outstanding and payable to the bank in any one currency shall at no time exceed the total amount of the outstanding borrowings made by the bank under Section 1 (a) (2) and payable in the same currency.

(c) If a member suffers from an acute exchange stringency, so that the service of any loan contracted by that member or

nerà anche il saggio d'interesse e tutte le altre condizioni delle commissioni da applicarsi in relazione a detto prestito.

Nel caso di prestiti concessi a sensi della sezione I-a) 2°) di questo articolo durante i primi dieci anni di attività della Banca, la commissione non sarà inferiore all'1 per cento all'anno né superiore all'1½ per cento annuo e sarà calcolata sull'importo in essere di qualsiasi prestito di tal genere. Alla fine di questo periodo di dieci anni, la Banca potrà ridurre le commissioni sia sui prestiti in essere che su quelli futuri, se la riserva accumulata dalla Banca a sensi della sezione 6 di questo articolo, e grazie ad altri proventi, è considerata da essa sufficiente per giustificare una riduzione. In caso di prestiti futuri la Banca avrà anche la facoltà di aumentare la commissione oltre i suddetti limiti, se l'esperienza suggerisce che un aumento sia consigliabile.

b) Tutti i contratti di prestito stabiliranno la o le valute nelle quali, a termini del contratto, dovranno effettuarsi i pagamenti alla Banca. Tuttavia il beneficiario del prestito può, a sua scelta, effettuare tali pagamenti in oro, o, previo assenso della Banca, nella valuta di un Membro, diversa da quella prevista nel contratto.

1°) Nel caso di prestiti concessi a sensi della sezione I-a) 1°) di questo articolo, i contratti di prestito prescriveranno che i pagamenti alla Banca di interessi, provvigioni, ammortamento saranno effettuati nella valuta prestata, a meno che il Membro la cui valuta sia stata prestata consenta che tali pagamenti vengano effettuati in altra od altre valute specificate. Questi pagamenti, subordinatamente a quanto disposto dall'articolo II, sezione 9 c), saranno equivalenti al valore di tali pagamenti contrattuali al momento della concessione di detti prestiti, espressi in una moneta all'uopo specificata a questo fine dalla Banca, con una maggioranza dei tre quarti dei voti complessivi;

2°) nel caso di prestiti concessi a sensi della sezione I-a) 2°) di questo articolo, il totale dei prestiti in essere e pagabili alla Banca in una qualsiasi valuta, non dovrà mai superare l'ammontare totale dei fondi raccolti dalla Banca a sensi della sezione I-a) 2°) e pagabili nella stessa valuta.

c) Se un Membro si trova in una acuta ristrettezza di disponibilità valutarie, per cui non è in grado di far fronte nel modo con-

guaranteed by it or by one of its agencies cannot be provided in the stipulated manner, the member concerned may apply to the bank for a relaxation of the conditions of payment. If the bank is satisfied that some relaxation is in the interests of the particular member and of the operations of the bank and of its members as a whole, it may take action under either, or both, of the following paragraphs with respect to the whole, or part, of the annual service:

(1) The bank may, in its discretion, make arrangements with the member concerned to accept service payments on the loan in the member's currency for periods not to exceed three years upon appropriate terms regarding the use of such currency and the maintenance of its foreign exchange value; and for the repurchase of such currency on appropriate terms.

(2) The bank may modify the terms of amortization or extend the life of the loan, or both.

Section 5. — *Guarantees.*

(a) In guaranteeing a loan placed through the usual investment channels, the bank shall charge a guarantee commission payable periodically on the amount of the loan outstanding at a rate determined by the bank. During the first ten years of the bank's operations, this rate shall be not less than 1 per cent. per annum and not greater than 1 ½ per cent. per annum. At the end of this period of ten years, the rate of commission may be reduced by the bank with respect both to the outstanding portions of loans already guaranteed and to future loans if the reserves accumulated by the bank under Section 6 of this article and out of other earnings are considered by it sufficient to justify a reduction. In the case of future loans the bank shall also have discretion to increase the rate of commission beyond the above limit, if experience indicates that an increase is advisable.

(b) Guarantee commissions shall be paid directly to the bank by the borrower.

(c) Guarantees by the bank shall provide that the bank may terminate its liability with respect to interest if, upon default by the borrower and by the guarantor, if any, the bank offers to purchase, at par and interest accrued to a date designated in the offer, the bonds or other obligations guaranteed.

venuto al servizio di qualsiasi prestito concesso a lui o garantito da lui o da uno dei suoi enti riconosciuti, può chiedere alla Banca una dilazione delle condizioni di pagamento. Se la Banca è d'avviso che tale dilazione sia nell'interesse di quel particolare membro e delle operazioni della Banca e del complesso dei suoi membri, essa può, rispetto a tutto o parte del servizio annuale, regolarsi in base all'uno o all'altro od entrambi dei seguenti paragrafi:

1°) la Banca può, a sua discrezione, concordare col Membro interessato che il servizio dei prestiti venga effettuato nella valuta del Membro per periodi non eccedenti tre anni, stabilendo opportune condizioni per l'impiego di tale valuta ed il mantenimento del suo valore di cambio; e per il riacquisto di tale valuta ad opportune condizioni;

2°) la Banca può modificare le condizioni di ammortamento o prolungare la durata del prestito, o concedere entrambe le facilitazioni.

Sezione 5. — *Garanzie.*

a) Nel garantire un prestito collocato per le vie di investimento usuali, la Banca applicherà una commissione di garanzia, pagabile periodicamente sull'ammontare del prestito in essere, ad un tasso stabilito dalla Banca stessa. Nei primi dieci anni dall'attività della Banca, tale commissione non sarà inferiore all'1 per cento e non superiore all'1 ½ per cento annui. Alla fine di tale periodo di 10 anni, la misura della commissione può essere ridotta dalla Banca sia relativamente alle garanzie in essere che a quelle future, se le riserve accantonate dalla Banca a sensi della sezione 6 di questo articolo e derivanti da altri proventi sono da essa considerate tali da giustificare una riduzione. Nel caso di prestiti futuri la Banca avrà anche la facoltà di aumentare la misura della commissione oltre il suddetto limite, se l'esperienza faccia ritenere opportuno tale aumento.

b) Le commissioni di garanzia saranno pagate direttamente dal beneficiario alla Banca.

c) Le garanzie della Banca prevederanno le sue facoltà di porre termine alla sua responsabilità per il pagamento degli interessi se, in caso di sospensione dei pagamenti da parte del beneficiario e dell'eventuale garante, essa si dichiarerà disposta ad acquistare, alla pari più gli interessi maturati fino alla data che stabilirà nel-

(d) The bank shall have power to determine any other terms and conditions of the guarantee.

Section 6. — *Special Reserve.*

The amount of commissions received by the bank under Sections 4 and 5 of this article shall be set aside as a special reserve, which shall be kept available for meeting liabilities of the bank in accordance with Section 7 of this article. The special reserve shall be held in such liquid form, permitted under this agreement, as the executive directory may decide.

Section 7. — *Methods of Meeting Liabilities of the Bank in Case of Defaults.*

(a) In cases of default on loans made, participated in, or guaranteed by the bank, the bank shall make such arrangements as may be feasible to adjust the obligations under the loans, including arrangements under or analogous to those provided in Section 4 (c) of this article.

(b) The payments in discharge of the Bank's liabilities on borrowings or guarantees under Section 1 (a) 2 and 3 of this article shall be charged:

(1) First, against the special reserve provided in Section 6 of this article;

(2) Then, to the extent necessary and at the discretion of the Bank, against the other reserves, surplus and capital available to the bank.

(c) Whenever necessary to meet contractual payments of interest, other charges or amortization on the bank's own borrowings, or to meet the bank's liabilities with respect to similar payments on loans guaranteed by it the bank may call an appropriate amount of the unpaid subscriptions of members in accordance with Article II, Sections 5 and 7. Moreover, if it believes that a default may be of long duration, the bank may call an additional amount of such unpaid subscriptions not to exceed in any one year 1 per cent. of the total subscriptions of the members for the following purposes:

(1) To redeem prior to maturity, or otherwise discharge its liability, on all or

l'offerta, le obbligazioni o altri crediti garantiti.

d) La Banca avrà il diritto di fissare qualsiasi altra condizione della garanzia.

Sezione 6. — *Riserva speciale.*

L'ammontare delle commissioni incassate dalla banca a sensi delle sezioni 4 e 5 di questo articolo sarà accantonato quale riserva speciale, che sarà destinata a far fronte a passività della Banca a sensi della sezione 7 di questo articolo. Tale riserva speciale sarà tenuta in quella forma liquida che sia consentita dal presente Accordo, nel modo come verrà deciso dagli Amministratori.

Sezione 7. — *Modi di far fronte alle obbligazioni della Banca in caso di sospensione di pagamenti.*

a) In casi di sospensione dei pagamenti su prestiti concessi direttamente o in partecipazione o garantiti dalla Banca, questa prenderà quelle disposizioni che possano essere attuate per adeguare gli impegni derivanti dai prestiti, ivi comprese quelle indicate nella sezione 4 c) di questo articolo o analoghe a quelle ivi previste.

b) Le passività della Banca derivanti da prestiti o da garanzie concessi a sensi delle sezioni I a), 2 e 3 di questo articolo saranno imputate:

1°) in primo luogo alla riserva speciale prevista dalla sezione 6 di questo articolo;

2°) poi, nella misura necessaria e a facoltà della Banca, ad altre riserve, alle riserve di capitale ed al capitale di cui la Banca dispone.

c) Ogni qualvolta sia necessario, per far fronte a pagamenti contrattuali di interessi, di altre provvigioni o ammortamenti su fondi presi a prestito dalla Banca, o per far fronte ad obbligazioni della Banca relative a pagamenti simili su prestiti da lei garantiti, la Banca può chiamare un congruo ammontare del capitale sottoscritto dai Membri a sensi dell'articolo II, sezioni 5 e 7. Inoltre, se ritiene che una data sospensione di pagamenti sia di lunga durata, essa può chiamare un ammontare di capitale sottoscritto e non versato che non ecceda l'1 per cento del totale del capitale sottoscritto dai Membri, per i seguenti fini:

1°) riscattare prima della scadenza una parte o il totale del capitale in essere di

part of the outstanding principal of any loan guaranteed by it in respect of which the debtor is in default.

(2) To repurchase, or otherwise discharge its liability on all or part of its own outstanding borrowings.

Section 8. — *Miscellaneous Operations.*

In addition to the operations specified elsewhere in this agreement, the bank shall have the power:

(1) To buy and sell securities it has issued and to buy and sell securities which it has guaranteed or in which it has invested, provided that the bank shall obtain the approval of the member in whose territories the securities are to be bought or sold.

(2) To guarantee securities in which it has invested for the purpose of facilitating their sale.

(3) To borrow the currency of any member with the approval of that member.

(4) To buy and sell such other securities as the directors by a three-fourths majority of the total voting power may deem proper for the investment of all or part of the special reserve under Section 6 of this article.

In exercising the powers conferred by this section, the bank may deal with any person, partnership, association, corporation or other legal entity in the territories of any member.

Section 9. — *Warning to Be Placed on Securities.*

Every security guaranteed or issued by the bank shall bear on its face a conspicuous statement to the effect that it is not an obligation of any Government unless expressly stated on the security.

Section 10. — *Political Activity Prohibited.*

The bank and its officers shall not interfere in the political affairs of any member; nor shall they be influenced in their decisions by the political character of the member or members concerned. Only economic considerations shall be relevant to their decisions and these considerations shall be weighed impartially in order to achieve the purposes stated in Article I.

qualsiasi prestito da essa garantito ed il cui beneficiario abbia sospeso i pagamenti, o comunque liberarsi dagli impegni relativi;

2°) ricomprare o in altro modo liberarsi dei suoi impegni su una parte o su tutti i suoi debiti in essere.

Sezione 8. — *Operazioni varie.*

Oltre alle operazioni previste altrove nel presente Accordo, la Banca potrà:

1°) comprare e vendere titoli emessi da essa e comprare e vendere titoli da essa garantiti o nei quali essa abbia fatto investimenti, purché la Banca ottenga l'approvazione del Membro nei cui territori i titoli debbono essere comprati o venduti;

2°) garantire i titoli in cui essa abbia fatto investimenti, allo scopo di facilitarne la vendita;

3°) prendere a prestito valuta di qualsiasi Membro con l'approvazione del Membro;

4°) comprare e vendere quegli altri titoli nei quali gli amministratori, a maggioranza di tre quarti dei voti complessivi, riterranno opportuno di investire tutta o parte della riserva speciale prevista dalla sezione 6 di questo articolo.

Nell'esercitare i poteri conferiti da questa sezione, la Banca può trattare con qualsiasi persona, società in nome collettivo, associazione, società per azioni e qualsiasi altra persona giuridica nei territori di qualsiasi Membro.

Sezione 9. — *Avvertenza da apporsi sui titoli.*

Qualsiasi titolo emesso o garantito dalla Banca dovrà portare in evidenza sul recto l'avvertenza che esso non è un impegno di qualsiasi governo, a meno che ciò non sia espressamente dichiarato sul titolo.

Sezione 10. — *Divieto di attività politiche.*

La Banca ed i suoi funzionari non interferiranno negli affari politici di qualsiasi membro; né le loro decisioni saranno influenzate dal carattere politico del Membro o dei Membri interessati. Solo considerazioni di carattere economico avranno peso nelle loro decisioni, e queste considerazioni saranno imparzialmente valutate al fine di conseguire gli scopi esposti all'articolo I.

ARTICLE V. — ORGANIZATION
AND MANAGEMENT.

Section 1. — *Structure of the Bank.*

The bank shall have a board of governors, executive directors, a president and such other officers and staff to perform such duties as the bank may determine.

Section 2. — *Board of Governors.*

(a) All the powers of the bank shall be vested in the board of governors consisting of one governor and one alternate appointed by each member in such manner as it may determine. Each governor and each alternate shall serve for five years, subject to the pleasure of the member appointing him, and may be reappointed. No alternate may vote except in the absence of his principal. The board shall select one of the governors as chairman.

(b) The board of governors may delegate to the executive directors authority to exercise any powers of the board, except the power to:

(1) Admit new members and determine the conditions of their admission.

(2) Increase or decrease the capital stock.

(3) Suspend a member.

(4) Decide appeals from interpretations of this agreement given by the executive directors.

(5) Make arrangements to cooperate with other international organizations (other than informal arrangements of a temporary and administrative character).

(6) Decide to suspend permanently the operations of the bank and to distribute its assets.

(7) Determine the distribution of the net income of the bank.

(c) The board of governors shall hold an annual meeting and such other meetings as may be provided for by the board or called by the executive directors. Meetings of the board shall be called by the directors whenever requested by five members or by members having one-quarter of the total voting power.

(d) A quorum for any meeting of the board of governors shall be a majority of the governors, exercising not less than two-thirds of the total voting power.

ARTICOLO V. — ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE.

Sezione 1. — *Struttura della Banca.*

La Banca avrà un Consiglio dei Governatori, degli Amministratori esecutivi ed un Presidente, nonché altri funzionari e personale da adibirsi alle funzioni che la Banca stabilirà.

Sezione 2. — *Consiglio dei Governatori.*

a) Tutti i poteri della Banca spetteranno al Consiglio dei Governatori, composto di un Governatore ed un sostituto, nominati da ciascun Membro nella maniera che esso stesso potrà stabilire. Ogni Governatore ed ogni sostituto rimarranno in carica 5 anni, sempre che siano di gradimento del Membro che li ha nominati, e possono venire rinominati. I sostituti potranno votare soltanto in caso d'assenza dei rispettivi principali. Il Consiglio sceglierà quale Presidente uno dei Governatori.

b) Il Consiglio dei Governatori può delegare agli Amministratori esecutivi l'esercizio di qualsiasi potere del Consiglio, tranne i poteri di:

1°) ammettere nuovi Membri e stabilire le condizioni per la loro ammissione;

2°) aumentare o diminuire il capitale azionario;

3°) sospendere un Membro;

4°) pronunciarsi su ricorsi contro interpretazioni del presente Accordo date dagli Amministratori esecutivi;

5°) prendere accordi per cooperare con altre organizzazioni internazionali (tranne accordi non impegnativi di carattere transitorio ed amministrativo);

6°) decidere di sospendere permanentemente le operazioni della Banca e di distribuirne le attività;

7°) stabilire la distribuzione degli utili netti della Banca.

c) Il Consiglio dei Governatori terrà un'assemblea annuale, nonché quelle altre assemblee che fossero decise dal Consiglio o indette dagli Amministratori esecutivi. Riunioni del Consiglio verranno indette dagli Amministratori esecutivi su richiesta di cinque Membri o da Membri cui spetti un quarto dei voti complessivi.

d) Per la validità delle riunioni del Consiglio dei Governatori, è richiesta la presenza di metà più uno dei Governatori rappresentanti almeno due terzi dei voti complessivi.

(e) The board of governors may by regulation establish a procedure whereby the executive directors, when they deem such action to be in the best interests of the bank, may obtain a vote of the governors on a specific question without calling a meeting of the board.

(f) The board of governors, and the executive directors to the extent authorized, may adopt such rules and regulations as may be necessary or appropriate to conduct the business of the bank.

(g) Governors and alternates shall serve as such without compensation from the bank, but the bank shall pay them reasonable expenses incurred in attending meetings.

(h) The board of governors shall determine the remuneration to be paid to the executive directors and the salary and terms of the contract of service of the president.

Section 3. — *Voting.*

(a) Each member shall have two hundred fifty votes plus one additional vote for each share of stock held.

(b) Except as otherwise specifically provided, all matters before the bank shall be decided by a majority of the votes cast.

Section 4. — *Executive Directors.*

(a) The executive directors shall be responsible for the conduct of the general operations of the bank, and for this purpose shall exercise all the powers delegated to them by the board of governors.

(b) There shall be twelve executive directors, who need not be governors, and of whom:

(1) Five shall be appointed, one by each of the five members having the largest number of shares;

(2) Seven shall be elected according to Schedule B by all the governors other than those appointed by the five members referred to in (1) above.

For the purpose of this paragraph, "members" means governments of countries whose names are set forth in Schedule A, whether they are original members or become members in accordance with Article II, Section 1 (b). When governments of other countries become members, the board of governors may, by a four-fifths majority of the total voting power, increase the total number of directors by increasing the number of directors to be elected.

e) Il Consiglio dei Governatori può, mediante regolamento, istituire una procedura per cui gli Amministratori esecutivi, qualora lo ritengano consono agli interessi della Banca, possono ottenere la votazione dei Governatori su una specifica questione senza indire una riunione del Consiglio.

f) Il Consiglio dei Governatori e gli Amministratori esecutivi, nei limiti in cui sono autorizzati, possono emanare i regolamenti e le disposizioni necessari o opportuni per la condotta delle operazioni della Banca.

g) I Governatori e i sostituti presteranno servizio come tali senza compenso alcuno da parte della Banca, ma questa rimborserà loro le spese sostenute per partecipare alle sedute.

h) Il Consiglio dei Governatori fisserà gli emolumenti da corrispondersi agli Amministratori esecutivi, nonché lo stipendio e le condizioni del contratto d'impiego del Presidente.

Sezione 3. — *Voti.*

Ogni membro avrà 250 voti, più un voto supplementare per ogni azione di cui sia in possesso. Salvo espresse disposizioni diverse, tutti gli affari sottoposti alla Banca saranno decisi a maggioranza di voti.

Sezione 4. — *Amministratori esecutivi.*

a) Gli Amministratori esecutivi saranno responsabili della condotta delle operazioni generali della Banca, ed eserciteranno all'uopo tutti i poteri delegati loro dal Consiglio dei Governatori.

b) Gli Amministratori esecutivi saranno 12 e non è necessario che siano Governatori di essi;

1°) cinque saranno nominati, uno per ciascuno dai cinque Membri che possiedono il maggior numero di azioni;

2°) sette saranno eletti secondo l'Allegato B da tutti i Governatori, esclusi quelli nominati dai cinque Membri di cui al precedente numero 1.

Agli effetti di questo paragrafo, la parola « Membri » significa governi di Paesi i cui nomi figurano nell'Allegato A, siano essi Membri fondatori o siano essi diventati Membri a norma dell'articolo II, sezione 1 b). Quando i governi di altri paesi diventano Membri, il Consiglio dei Governatori, con la maggioranza di quattro quinti dei voti complessivi, può aumentare il numero complessivo degli Amministratori, aumentando il numero di Amministratori da eleggere.

Executive directors shall be appointed or elected every two years.

(c) Each executive director shall appoint an alternate with full power to act for him when he is not present. When the executive director appointing them are present, alternates may participate in meetings but shall not vote.

(d) Directors shall continue in office until their successors are appointed or elected. If the office of an elected director becomes vacant more than ninety days before the end of his term, another director shall be elected for the remainder of the term by the governors who elected the former director. A majority of the votes cast shall be required for election. While the office remains vacant the alternate of the former director shall exercise his powers, except that of appointing an alternate.

(e) The executive directors shall function in continuous session at the principal office of the bank and shall meet as often as the business of the bank may require.

(f) A quorum for any meeting of the executive directors shall be a majority of the directors, exercising not less than one-half of the total voting power.

(g) Each appointed director shall be entitled to cast the number of votes allotted under Section 3 of this article to the member appointing him. Each elected director shall be entitled to cast the number of votes which counted toward his election. All the votes which a director is entitled to cast shall be cast as a unit.

(h) The board of governors shall adopt regulations under which a member not entitled to appoint a director under (b) above may send a representative to attend any meeting of the executive directors when a request made by, or a matter particularly affecting, that members is under consideration.

(i) The executive directors may appoint such committees as they deem advisable. Membership of such committees need not be limited to governors or directors or their alternates.

Section 5. — *President and Staff.*

(a) The executive directors shall select a president who shall not be a governor or an executive director or an alternate for either.

Gli Amministratori esecutivi verranno nominati o eletti ogni 2 anni.

c) Ogni Amministratore esecutivo nominerà un sostituto con pieni poteri di rappresentarlo in caso di assenza. Quando gli Amministratori esecutivi che li hanno nominati sono presenti, i sostituti possono partecipare alle sedute, ma senza diritto di voto.

d) Gli Amministratori rimarranno in carica finché i loro successori sono stati nominati o eletti. Se la carica di un Amministratore elettivo si rende vacante più di 90 giorni prima della scadenza del termine, un altro Amministratore verrà eletto per la restante durata del termine dai Governatori che avevano eletto il precedente Amministratore. Per l'elezione sarà necessaria la maggioranza dei voti complessivi. Per il periodo in cui la carica resta vacante, il sostituto dell'Amministratore in questione eserciterà i suoi poteri, tranne quello di nominare un sostituto.

e) Gli Amministratori esecutivi funzioneranno in sessione continuata alla sede principale della Banca e si riuniranno ogni qualvolta gli affari della Banca lo richiedano.

f) Le riunioni degli Amministratori esecutivi saranno valide quando saranno presenti la metà più uno degli Amministratori, rappresentanti non meno di metà dei voti complessivi.

g) A ciascun Amministratore nominato spetteranno i voti cui ha diritto a sensi della sezione 3 del presente articolo il Membro che lo ha nominato. A ciascun Amministratore elettivo spetteranno tanti voti quanti furono quelli in base ai quali fu eletto. Tutti i voti spettanti ad un Amministratore verranno da questo votati in blocco.

h) Il Consiglio dei Governatori emanerà le norme per cui un Membro che non abbia diritto di nominare un Amministratore a sensi della precedente lettera b), potrà inviare un proprio rappresentante alle sedute degli Amministratori esecutivi ogni qualvolta una richiesta fatta da quel Membro o una questione che lo tocchi particolarmente da vicino è in discussione.

i) Gli Amministratori esecutivi possono nominare quei comitati che riterranno opportuni. L'appartenenza a questi comitati non è di necessità ristretta ai Governatori, Amministratori o loro sostituti.

Sezione 5. — *Presidente e Personale.*

a) Gli Amministratori esecutivi sceglieranno un Presidente, che non dovrà essere né un Governatore, né un Amministratore

The president shall be chairman of the executive directors, but shall have no vote except a deciding vote in case of an equal division. He may participate in meetings of the board of governors, but shall not vote at such meetings. The president shall cease to hold office when the executive directors so decide.

(b) The president shall be chief of the operating staff of the bank and shall conduct, under the direction of the executive directors, the ordinary business of the bank. Subject to the general control of the executive directors, he shall be responsible for the organization, appointment and dismissal of the officers and staff.

(c) The president, officers and staff of the bank, in the discharge of their offices, owe their duty entirely to the bank, and to no other authority. Each member of the bank shall respect the international character of this duty and shall refrain from all attempts to influence any of them in the discharge of their duties.

(d) In appointing the officers and staff the president shall, subject to the paramount importance of securing the highest standard of efficiency and of technical competence, pay due regard to the importance of recruiting personnel on as wide a geographical basis as possible.

Section 6. — *Advisory Council.*

(a) There shall be an advisory council of not less than seven persons selected by the board of governors, including representatives of banking, commercial, industrial, labor and agricultural interests, and with as wide a national representation as possible. In those fields where specialized international organizations exist, the members of the council representative of those fields shall be selected in agreement with such organizations. The council shall advise the bank on matters of general policy. The council shall meet annually and on such other occasions as the bank may request.

(b) Councillors shall serve for two years and may be reappointed. They shall be paid their reasonable expenses incurred on behalf of the bank.

Section 7. — *Loan Committees.*

The committees required to report on loans under Article III, Section 4, shall be

esecutivo, né un loro sostituto. Egli sarà presidente degli Amministratori esecutivi, ma non avrà diritto a voto, tranne che al voto decisivo in caso di parità dei voti. Può partecipare alle sedute del Consiglio dei Governatori, ma non avrà diritto a voto. Il Presidente cesserà dalla sua carica quando lo decidano gli Amministratori esecutivi.

b) Il Presidente sarà il capo del personale esecutivo della Banca e condurrà gli affari ordinari della Banca secondo le direttive degli Amministratori esecutivi. Subordinatamente al controllo generale degli Amministratori esecutivi, egli sarà responsabile dell'organizzazione, assunzione e licenziamento dei funzionari e del personale.

c) Il Presidente, i funzionari ed il personale della Banca, nell'adempimento delle loro funzioni, dipendono esclusivamente dalla Banca e da nessun'altra autorità. Tutti i membri della Banca rispetteranno il carattere internazionale di questa dipendenza e si asterranno da qualsiasi tentativo di influenzare il personale nell'adempimento delle proprie funzioni.

d) Nell'assumere i funzionari ed il personale, subordinatamente alla fondamentale importanza di assicurare il massimo grado di efficienza e competenza tecnica, il Presidente terrà debito conto dell'importanza di reclutare il personale sulle più ampie possibili basi geografiche.

Sezione 6. — *Consiglio consultivo.*

Verrà costituito un Consiglio consultivo di almeno sette persone, scelte dal Consiglio dei Governatori fra esponenti degli interessi bancari, industriali, commerciali, del lavoro ed agricoli, con una rappresentanza nazionale più ampia che sia possibile. Nei settori in cui esistono organizzazioni internazionali specializzate, i membri del Consiglio consultivo rappresentanti gli interessi di quei settori verranno scelti d'accordo con le organizzazioni predette. Il Consiglio darà il suo parere alla Banca su questioni di politica generale. Il Consiglio consultivo si riunirà almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta la Banca lo convochi.

I consulenti resteranno in carica due anni e potranno essere rinominati. Verranno loro rimborsate le spese sostenute per conto della Banca.

Sezione 7. — *Comitati dei Prestiti.*

I Comitati che dovranno riferire circa i prestiti a sensi dell'articolo III, sezione 4,

appointed by the bank. Each such committee shall include an expert selected by the governor representing the member in whose territories the project is located and one or more members of the technical staff of the bank.

Section 8. — *Relationship to Other International Organizations.*

(a) The bank, within the terms of this agreement, shall cooperate with any general international organization and with public international organizations having specialized responsibilities in related fields. Any arrangements for such cooperation which would involve a modification of any provision of this agreement may be effected only after amendment to this agreement under Article VIII.

(b) In making decisions on applications for loans or guarantees relating to matters directly within the competence of any international organization of the types specified in the preceding paragraph and participated in primarily by members of the bank, the bank shall give consideration to the views and recommendations of such organization.

Section 9. — *Location of Offices.*

(a) The principal office of the bank shall be located in the territory of the member holding the greatest number of shares.

(b) The bank may establish agencies or branch offices in the territories of any member of the bank.

Section 10. — *Regional Offices and Councils.*

(a) The bank may establish regional offices and determine the location of, and the areas to be covered by, each regional office.

(b) Each regional office shall be advised by a regional council representative of the entire area and selected in such manner as the bank may decide.

Section 11. — *Depositories.*

(a) Each member shall designate its central bank as a depository for all the bank's holdings of its currency, or, if it has no central bank, it shall designate such other institution as may be acceptable to the bank.

(b) The bank may hold other assets, including gold, in depositories designated

verranno nominati dalla Banca. Ognuno di questi Comitati comprenderà un perito scelto dal Governatore rappresentante il Membro nei cui territori si eseguiranno le opere da finanziare, nonché uno o più Membri del personale tecnico della Banca.

Sezione 8. — *Rapporti con altre organizzazioni internazionali.*

a) Nei limiti del presente Accordo, la Banca collaborerà con qualsiasi organizzazione generale internazionale e con organizzazioni pubbliche internazionali cui siano devolute responsabilità specializzate in campi affini. Qualsiasi accordo di collaborazione, che implicasse una modifica di una clausola qualsiasi del presente Accordo, potrà venir preso soltanto dietro modifica di quest'ultimo, secondo l'articolo VIII.

b) Nel decidere su richieste di prestiti o garanzie cui partecipino primariamente Membri della Banca e riguardanti questioni rientranti direttamente nella sfera di competenza di qualsiasi organizzazione internazionale dei tipi specificati più sopra, la Banca terrà presenti le opinioni e le raccomandazioni di dette organizzazioni.

Sezione 9. — *Ubicazione degli uffici.*

a) La sede principale della Banca sarà nel territorio del Membro che possiede il maggior numero di azioni.

b) La Banca può aprire agenzie e filiali nei territori di qualsiasi Membro.

Sezione 10. — *Uffici regionali e Consigli.*

a) La Banca può istituire uffici regionali, stabilendone l'ubicazione nonché la zona di competenza.

b) Ogni ufficio regionale sarà assistito da un Consiglio regionale rappresentante l'intera zona e scelto nei modi stabiliti dalla Banca.

Sezione 11. — *Depositari.*

a) Ciascun Membro designerà la propria Banca Centrale quale depository per tutte le disponibilità della banca in valuta del Membro stesso; qualora il Membro non abbia la Banca Centrale, esso designerà un altro istituto di gradimento della Banca.

b) La Banca può depositare altre attività, ivi compreso l'oro, presso i depositari desi-

by the five members having the largest number of shares and in such other designated depositories as the bank may select. Initially, at least one-half of the gold holdings of the bank shall be held in the depository designated by the member in whose territory the bank has its principal office, and at least 40 per cent. shall be held in the depositories designated by the remaining four members referred to above, each of such depositories to hold, initially, not less than the amount of gold paid on the shares of the member designating it. However, all transfers of gold by the bank shall be made with due regard to the costs of transport and anticipated requirements of the bank. In an emergency the executive directors may transfer all or any part of the bank's gold holdings to any place where they can be adequately protected.

Section 12. — *Form of Holding of Currency.*

The bank shall accept from any member, in place of any part of the member's currency paid in to the bank under Article II, Section 7 (1), or to meet amortization payments on loans made with such currency, and not needed by the bank in its operations, notes or similar obligations issued by the government of the member or the depository designated by such member, which shall be non-negotiable, non-interest-bearing and payable at their par value on demand by credit to the account of the bank in the designated depository.

Section 13. — *Publication of Reports and Provision of Information.*

(a) The bank shall publish an annual report containing an audited statement of its accounts and shall circulate to members at intervals of three months or less a summary statement of its financial position and a profit-and-loss statement showing the results of its operations.

(b) The bank may publish such other reports as it deems desirable to carry out its purposes.

(c) Copies of all reports, statements and publications made under this section shall be distributed to members.

gnati dai 5 Membri aventi il maggior numero di azioni, e presso quegli altri depositari che la Banca sceglierà. Inizialmente, almeno metà delle riserve auree della Banca verrà tenuta presso il depositario designato dal Paese nel cui territorio si trova la sede principale della banca, ed almeno il 40 per cento verrà tenuto presso i depositari designati dagli altri quattro Paesi indicati più sopra, e ciascuno di questi depositari riceverà inizialmente non meno della quantità d'oro versata in conto azioni del membro che le ha designate. Tuttavia, tutti i trasferimenti di oro da parte della banca verranno effettuati tenendo debito conto delle spese di trasporto e dei fabbisogni previsti dalla banca. In caso di emergenza, gli Amministratori esecutivi della banca possono trasferire tutte o parte delle riserve auree della Banca in qualsiasi luogo dove possono venire adeguatamente protette.

Sezione 12. — *Forma delle disponibilità monetarie.*

In quanto non ne abbia bisogno per le proprie operazioni, in luogo di una quota qualsiasi della valuta di un Membro, versata alla Banca a sensi dell'articolo XI, sezione 7 i), o per fronteggiare il rimborso delle rate di ammortamento di prestiti concessi in detta valuta, la Banca accetterà da quel Membro effetti od analoghe obbligazioni, emessi dal governo di quel Membro o dal depositario da esso designato non negoziabili, infruttiferi e pagabili al valore nominale ed a vista mediante accreditamento al conto della banca presso il depositario designato.

Sezione 13. — *Pubblicazione di relazioni e comunicazione di notizie.*

a) La Banca pubblicherà una relazione annuale contenente un bilancio verificato da esperti contabili, e distribuirà ai Membri ad intervalli di tre mesi o meno una situazione riassuntiva della sua posizione finanziaria, nonché un conto di Profitti e Perdite dimostrante i risultati delle sue operazioni.

b) La Banca potrà pubblicare altre relazioni ritenute opportune per il conseguimento dei suoi fini.

c) Copie di tutte le relazioni, situazioni dei conti e pubblicazioni compilate a sensi di questa sezione, verranno distribuite ai membri.

Section 14. — *Allocation of Net Income.*

(a) The board of governors shall determine annually what part of the bank's net income, after making provision for reserves, shall be allocated to surplus and what part, if any, shall be distributed.

(b) If any part is distributed, up to 2 per cent. non-cumulative shall be paid, as a first charge against the distribution for any year, to each member on the basis of the average amount of the loans outstanding during the year made under Article IV, Section 1 (a) (1) out of currency corresponding to its subscription. If 2 per cent. is paid as a first charge, any balance remaining to be distributed shall be paid to all members in proportion to their shares. Payments to each member shall be made in its own currency, or if that currency is not available, in other currency acceptable to the member. If such payments are made in currencies other than the member's own currency, the transfer of the currency and its use by the receiving member after payment shall be without restriction by the members.

ARTICLE VI. — WITHDRAWAL
AND SUSPENSION OF MEMBERSHIP:
SUSPENSION OF OPERATIONS.

Section 1. — *Right of Members to Withdraw.*

Any member may withdraw from the bank at any time by transmitting a notice in writing to the bank at its principal office. Withdrawal shall become effective on the date such notice is received.

Section 2. — *Suspension of Membership.*

If a member fails to fulfil any of its obligations to the bank, the bank may suspend its membership by decision of a majority of the governors, exercising a majority of the total voting power. The member so suspended shall automatically cease to be a member one year from the date of its suspension unless a decision is taken by the same majority to restore the member to good standing. While under suspension, a member shall not be entitled to exercise any rights under this agreement, except the right of withdrawal, but shall remain subject to all obligations.

Sezione 14. — *Ripartizione degli utili netti.*

a) Il Consiglio dei Governatori stabilirà ogni anno quale parte degli utili netti — dopo gli accantonamenti per le riserve — debba essere girata alla riserva di capitale e quale parte eventualmente distribuita.

b) Qualora si faccia luogo ad una distribuzione di utili in qualsiasi anno una prima quota degli utili distribuibili, fino alla concorrenza del 2 per cento, non cumulabile, verrà corrisposta a ciascun membro sulla base dell'importo medio dei prestiti in essere durante l'anno concessi in valuta corrispondente alla sua sottoscrizione a sensi dell'articolo IV, sezione 1 a), 1°). Se dopo il pagamento di una prima quota del 2 per cento, vi è residuo di utili distribuibili, esso verrà suddiviso fra i Membri in proporzione delle loro azioni. I pagamenti a ciascun Membro verranno effettuati nella rispettiva valuta, o, se quella determinata valuta non sia disponibile, in altra di gradimento del Membro interessato. Qualora questi pagamenti vengano effettuati in valute diverse da quelle di ciascun Membro, il trasferimento delle valute ed il loro utilizzo da parte dei Membri cui vengono versate non dovranno essere soggetti a restrizioni da parte degli altri Membri.

ARTICOLO VI. — RECESSO E SOSPENSIONE DI
MEMBRO — SOSPENSIONE DELLE OPERAZIONI.

Sezione 1. — *Diritto di recesso dei Membri.*

Qualsiasi Membro può recedere dalla banca in ogni momento, notificandone per iscritto la Banca presso la sua sede principale. Il recesso avrà effetto dalla data di ricevimento di detto avviso.

Sezione 2. — *Sospensione dei Membri.*

Qualora un Membro venga meno ad uno dei suoi impegni verso la Banca, questa può sospendere con deliberazione presa dalla maggioranza dei Governatori rappresentanti la maggioranza dei voti complessivi. Il Membro così sospeso cessa automaticamente dalla qualità di Membro per un anno a partire dalla data della sua sospensione, a meno che il suo stato di Membro non venga ripristinato con le maggioranze predette. Mentre è sospeso, il Membro non avrà diritto ad esercitare alcuno dei diritti spettantigli a sensi del presente Accordo, tranne il diritto di recesso, ma resterà soggetto a tutti i suoi impegni.

Section 3. — *Cessation of Membership in International Monetary Fund.*

Any member which ceases to be a member of the International Monetary Fund shall automatically cease after three months to be a member of the bank unless the bank by three-fourths of the total voting power has agreed to allow it to remain a member.

Section 4. — *Settlement of Accounts With Governments Ceasing to Be Members.*

(a) When a government ceases to be a member, it shall remain liable for its direct obligations to the bank and for its contingent liabilities to the bank, so long as any part of the loans or guarantees contracted before it ceased to be a member are outstanding; but it shall cease to incur liabilities with respect to loans and guarantees entered into thereafter by the bank and to share either in the income or the expenses of the bank.

(b) At the time a government ceases to be a member, the bank shall arrange for the repurchase of its shares as a part of the settlement of accounts with such government in accordance with the provisions of paragraphs (c) and (d) below. For this purpose the repurchase price of the shares shall be the value shown by the books of the bank on the day the government ceases to be a member.

(c) The payment for shares repurchased by the bank under this section shall be governed by the following conditions:

(1) Any amount due to the government for its shares shall be withheld so long as the government, its central bank or any of its agencies remains liable, as borrower or guarantor, to the bank and such amount may, at the option of the bank, be applied on any such liability as it matures. No amount shall be withheld on account of the liability of the government resulting from its subscription for shares under Article II, Section 5 (2). In any event, no amount due to a member for its shares shall be paid until six months after the date upon which the government ceases to be a member.

(2) Payments for shares may be made from time to time, upon their surrender by the government, to the extent by which the amount due as the repurchase price in para-

Sezione 3. — *Cessazione dell'appartenenza al Fondo Monetario Internazionale.*

Qualsiasi Membro che cessa dall'appartenere al Fondo monetario internazionale, cesserà automaticamente, dopo tre mesi, di essere Membro della Banca, a meno che con unà maggioranza di tre quarti dei voti complessivi la Banca non decida il contrario.

Sezione 4. — *Regolamento dei conti con Governi che cessano dall'essere Membri.*

a) Quando un Governo cessa di essere Membro, esso rimarrà responsabile verso la Banca per tutte le sue obbligazioni dirette e per quelle indirette per rischi in essere, finché non siano estinti i prestiti o le garanzie contratti prima della cessazione della sua appartenenza alla Banca; ma cesserà dall'essere responsabile per i prestiti e le garanzie successivamente concessi dalla Banca e dal partecipare agli utili e alle spese della Banca stessa.

b) Quando un Governo cessa di essere Membro, la Banca provvederà al riacquisto della sua quota di capitale, computandola nel regolamento dei conti con quel Governo a sensi dei seguenti paragrafi c) e d). All'uopo, il prezzo di riacquisto delle azioni sarà dato dal valore (quale risulta dalle scritture contabili della Banca) che esse avevano nel giorno in cui il Governo ha cessato di esser Membro.

c) Il pagamento delle azioni riacquistate dalla Banca ai sensi di questa sezione avverrà alle seguenti condizioni:

1°) qualsiasi importo dovuto al Governo a fronte delle sue azioni verrà trattenuto dalla Banca finché il Governo, la sua Banca centrale o uno dei suoi uffici finanziari, rimane responsabile nei confronti della Banca per prestiti ottenuti e garanzie prestate, e l'importo predetto può essere utilizzato, a scelta della Banca, per coprire qualsiasi dei predetti impegni man mano che giungono a scadenza. Nessun importo verrà trattenuto a fronte degli impegni del Governo derivanti da sottoscrizione di azioni a sensi dell'articolo II, sezione 5, 2°). In nessun caso verranno effettuati pagamenti al membro in conto delle azioni prima che siano trascorsi sei mesi dalla data in cui il Governo cessa dall'essere Membro;

2°) pagamenti in corrispettivo delle azioni potranno venire effettuati di volta in volta dietro loro consegna da parte del Governo, fino a concorrenza dell'eccedenza del

graph (b) above exceeds the aggregate of liabilities on loans and guarantees in Paragraph (c) (1) above until the former member has received the full repurchase price.

(3) Payments shall be made in the currency of the country receiving payment or at the option of the bank in gold.

(4) If losses are sustained by the bank on any guarantees, participations in loans, or loans which were outstanding on the date when the government ceased to be a member, and the amount of such losses exceeds the amount of the reserve provided against losses on the date when the government ceased to be a member, such government shall be obligated to repay upon demand the amount by which the repurchase price of its shares would have been reduced, if the losses had been taken into account when the repurchase price was determined. In addition, the former member government shall remain liable on any call for unpaid subscriptions under Article II, Section 5 (2), to the extent that it would have been required to respond if the impairment of capital had occurred and the call had been made at the time the repurchase price of its shares was determined.

(d) If the bank suspends permanently its operations under Section 5 (b) of this article, within six months of the date upon which any government ceases to be a member, all rights of such government shall be determined by the provisions of Section 5 of the article.

Section 5. — *Suspension of Operations and Settlement of Obligations.*

(a) In an emergency, the executive directors may suspend temporarily operations in respect of new loans and guarantees pending an opportunity for further consideration and action by the board of governors.

(b) The bank may suspend permanently its operations in respect of new loans and guarantees by vote of a majority of the governors exercising a majority of the total voting power. After such suspension of operations the bank shall forthwith cease all activities, except those incident to the orderly realization, conservation and preservation of its assets and settlement of its obligations.

prezzo di riacquisto, determinato secondo il precedente paragrafo b), sull'importo complessivo degli impegni per prestiti e garanzie di cui al precedente paragrafo c) 1°), fino a che l'intero prezzo di riacquisto è stato versato al Membro in questione;

3°) i pagamenti verranno effettuati in divisa del Paese cui essi sono dovuti, o, a scelta della Banca, in oro;

4°) qualora la Banca subisca perdite in relazione a qualsiasi garanzia, partecipazioni a prestiti e prestiti in essere all'epoca in cui il Governo cessò di essere Membro, e tali perdite superino gli accantonamenti costituiti all'epoca predetta, il Governo in questione sarà tenuto a riversare, su richiesta della Banca, l'importo di cui il prezzo di riacquisto delle sue azioni sarebbe stato diminuito qualora si fosse tenuto conto di quelle perdite nel determinarlo. Inoltre, il Governo che ha cessato di essere Membro rimane responsabile per ogni richiamo di quote sottoscritte e non versate a sensi dell'articolo II, sezione 5, 2°), nei limiti in cui sarebbe stato responsabile se le perdite di capitale e la chiamata avessero avuto luogo all'epoca in cui venne determinato il prezzo di riacquisto delle sue azioni.

d) Qualora la Banca sospenda definitivamente le sue operazioni a sensi della sezione 5 b) di questo articolo entro sei mesi dall'epoca in cui un Governo qualsiasi cessa dall'essere Membro, tutti i diritti del Governo in questione saranno regolati da quanto stabilito nella sezione 5 del presente articolo.

Sezione 5. — *Sospensione delle operazioni e regolamento delle obbligazioni.*

a) In caso di emergenza gli Amministratori esecutivi possono sospendere temporaneamente le operazioni riguardanti nuovi prestiti e garanzie, in attesa che si presenti l'occasione per ulteriore esame e decisione da parte del Consiglio dei Governatori.

b) La Banca può sospendere definitivamente le sue operazioni relative a nuovi prestiti e garanzie col voto della maggioranza dei Governatori rappresentanti la maggioranza dei voti complessivi. Dopo tale sospensione delle operazioni, la Banca cesserà immediatamente tutte le operazioni tranne quelle relative all'ordinato realizzo, alla conservazione e alla tutela delle sue attività, nonché al regolamento delle sue obbligazioni.

(c) The liability of all members for uncalled subscriptions to the capital stock of the bank and in respect of the depreciation of their own currencies shall continue until all claims of creditors, including all contingent claims, shall have been discharged.

(d) All creditors holding direct claims shall be paid out of the assets of the bank, and then out of payments to the bank on calls on unpaid subscriptions. Before making any payments to creditors holding direct claims, the executive directors shall make such arrangements as are necessary, in their judgment, to insure a distribution to holders of contingent claims ratably with creditors holding direct claims.

(e) No distribution shall be made to members on account of their subscriptions to the capital stock of the bank until: (1) All liabilities to creditors have been discharged or provided for; and, (2) A majority of the governors, exercising a majority of the total voting power, have decided to make a distribution.

(f) After a decision to make a distribution has been taken under (e) above, the executive directors may by a two-thirds majority vote make successive distributions of the assets of the bank to members until all of the assets have been distributed. This distribution shall be subject to the prior settlement of all outstanding claims of the bank against each member.

(g) Before any distribution of assets is made, the executive directors shall fix the proportionate share of each member according to the ratio of its share holding to the total outstanding shares of the bank.

(h) The executive directors shall value the assets to be distributed as at the date of distribution and then proceed to distribute in the following manner:

(1) There shall be paid to each member in its own obligations or those of its official agencies or legal entities within its territories, insofar as they are available for distribution, an amount equivalent in value to its proportionate share of the total amount to be distributed.

(2) Any balance due to a member after payment has been made under (1) above

c) La responsabilità di tutti i Membri per la parte non ancora richiamata delle sottoscrizioni al capitale della Banca e per il deprezzamento delle loro valute perdurerà finché tutte le ragioni di credito verso la Banca, ivi comprese quelle eventuali, derivanti da rischi in essere, saranno state soddisfatte.

d) Tutti i creditori che vantino ragioni di credito dirette saranno soddisfatti a valere sulle attività della Banca e poi mediante chiamata degli importi sottoscritti e non versati. Prima di effettuare pagamenti a creditori che vantano ragioni di credito dirette, gli amministratori esecutivi prenderanno i provvedimenti che a loro giudizio sono necessari per assicurare una distribuzione proporzionale ai creditori che vantano ragioni di credito eventuali oltre che ai creditori che vantano crediti diretti.

e) Non verrà distribuito ai membri alcun acconto sulle loro sottoscrizioni al capitale della banca finché:

1°) tutti gli impegni verso i creditori non siano stati adempiuti o soddisfatti; e

2°) la maggioranza dei Governatori rappresentanti la maggioranza dei voti complessivi non abbia deciso di effettuarne la distribuzione.

f) Dopo che si sia addivenuti ad una decisione di effettuare una distribuzione a sensi della precedente lettera e) gli Amministratori esecutivi della Banca possono, con una maggioranza di voti di due terzi, effettuare successive distribuzioni delle attività della Banca ai membri, fino a che tutte le attività della Banca siano state distribuite. Questa distribuzione è subordinata al preventivo regolamento di tutti i crediti della Banca verso ciascun Membro.

g) Prima di addivenire a qualsiasi distribuzione di attività, gli Amministratori esecutivi determineranno la quota proporzionale spettante a ciascun Membro in base al rapporto fra le azioni della Banca da esso sottoscritte e tutte le azioni in circolazione.

h) Gli Amministratori esecutivi valuteranno le attività da distribuire alla data di distribuzione e procederanno poi a distribuirle nel modo seguente:

1°) a ciascun Membro verrà pagato, in obbligazioni dello stesso o in quelle dei suoi organi ufficiali o di enti con personalità giuridica situati nei suoi territori, in quanto siano disponibili per la distribuzione, un importo equivalente in valore alla sua quota proporzionale dell'importo complessivo da distribuire;

2°) il saldo eventualmente dovuto ad un Membro dopo il pagamento di cui sopra,

shall be paid, in its own currency, insofar as it is held by the bank, up to an amount equivalent in value to such balance.

(3) Any balance due to a member after payment has been made under (1) and (2) above shall be paid in gold or currency acceptable to the member, insofar as they are held by the bank, up to an amount equivalent in value to such balance.

(4) Any remaining assets held by the bank after payments have been made to members under (1), (2) and (3) above shall be distributed pro rata among the members.

(i) Any member receiving assets distributed by the bank in accordance with (h) above, shall enjoy the same rights with respect to such assets as the bank enjoyed prior to their distribution.

ARTICLE VII. — STATUS, IMMUNITIES AND PRIVILEGES.

Section 1. — Purpose of Article.

To enable the bank to fulfill the functions with which it is entrusted, the status, immunities and privileges set forth in this article shall be accorded to the bank in the territories of each member.

Section 2. — Status of the Bank.

The bank shall possess full juridical personality, and, in particular, the capacity

- (1) To contract;
- (2) To acquire and dispose of immovable and movable property;
- (3) To institute legal proceedings.

Section 3. — Position of the Bank with regard to judicial process.

Actions may be brought against the bank only in a court of competent jurisdiction in the territories of a member in which the bank has an office, has appointed an agent for the purpose of accepting service or notice of process or has issued or guaranteed securities. No actions, however, may be brought by members or persons acting for or deriving claims from members. The property and assets of the bank shall, where-soever located and by whomsoever held, be immune from all forms of seizure, attachment or execution for the delivery of final judgment against the bank.

verrà pagato, nella divisa del Membro in questione, in quanto la Banca ne abbia disponibilità, fino a concorrenza dell'importo equivalente a detto saldo;

3°) il saldo eventualmente dovuto ad un Membro dopo i pagamenti di cui ai precedenti numeri 1°) e 2°), verrà pagato in oro o in divisa di gradimento del Membro, in quanto la Banca ne abbia disponibilità, fino a concorrenza dell'importo equivalente a detto saldo;

4°) le attività che restino dopo i pagamenti di cui ai precedenti numeri 1°), 2°) e 3°) verranno distribuite pro rata fra Membri.

i) I Membri cui vennero distribuite attività della Banca ai sensi della precedente lettera h), godranno, in relazione a dette attività, gli stessi diritti già goduti dalla Banca anteriormente alla loro distribuzione.

ARTICOLO VII. — STATO, IMMUNITÀ E PRIVILEGI.

Sezione 1. — Scopi del presente articolo.

Per permettere alla Banca di esercitare le funzioni affidatele, essa godrà, nei territori di ciascun Membro, lo stato, le immunità e i privilegi stabiliti nel presente articolo.

Sezione 2. — Stato della Banca.

La banca avrà piena personalità giuridica e, in particolare, la capacità di:

- 1°) stipulare contratti;
- 2°) acquistare e disporre di beni immobili e mobili;
- 3°) istituire procedimenti legali.

Sezione 3. — Posizione della banca nei confronti di procedimenti legali.

La Banca potrà essere citata in giudizio soltanto presso tribunali competenti nei territori di un Membro in cui essa abbia un ufficio, o abbia nominato un rappresentante allo scopo di ricevere la citazione o la notifica, o abbia emesso o garantito titoli. Tuttavia i Membri, o persone agenti per conto di Membri o che ripetano da essi le loro pretese, non potranno adire le vie legali contro la Banca. Le proprietà e le attività della Banca, ovunque e presso chiunque siano situate, saranno immuni da tutte le forme di confisca, sequestro o esecuzione derivanti da sentenza definitiva contraria alla Banca.

Section 4. — *Immunity of Assets From Seizure.*

Property and assets of the bank, wherever located and by whomsoever held, shall be immune from search, requisition, confiscation, expropriation or any other form of seizure by executive or legislative action.

Section 5. — *Immunity of Archives.*

The archives of the bank shall be inviolable.

Section 6. — *Freedom of Assets from Restrictions.*

To the extent necessary to carry out the operations provided for in this agreement and subject to the provisions of this agreement, all property and assets of the bank shall be free from any restrictions, regulations, controls and moratoria of any nature.

Section 7. — *Privilege for Communications.*

The official communications of the bank shall be accorded by each member the same treatment that it accords to the official communications of other members.

Section 8. — *Immunities and Privileges of Officers and Employees.*

All governors, executive directors, alternates, officers and employees of the bank:

(1) Shall be immune from legal process with respect to acts performed by them in their official capacity except when the bank waives this immunity;

(2) Not being local nationals, shall be accorded the same immunities from immigration restrictions, alien registration requirements and national service obligations and the same facilities as regards exchange restrictions as are accorded by members to the representatives, officials and employees of comparable rank of other members;

(3) Shall be granted the same treatment in respect of travelling facilities as is accorded by members to representatives, officials and employees of comparable rank of other members.

Section 9. — *Immunities from Taxation.*

(a) The bank, its assets, property, income and its operations and transactions

Sezione 4. — *Immunità delle attività da sequestro.*

Le proprietà e le attività della banca, ovunque e presso chiunque siano situate, saranno immuni da perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione e qualsiasi altra forma di sequestro in seguito ad azione esecutiva o legislativa.

Sezione 5. — *Immunità degli archivi.*

Gli archivi della Banca saranno inviolabili.

Sezione 6. — *Immunità delle attività da restrizioni.*

Nei limiti necessari per l'esecuzione delle operazioni contemplate dal presente Accordo, e subordinatamente alle disposizioni dello stesso, tutte le proprietà e le attività della Banca saranno immuni da restrizioni, regolamentazioni, controlli o moratorie di qualsiasi specie.

Sezione 7. — *Privilegi per le comunicazioni.*

Le comunicazioni ufficiali della Banca godranno, da parte di ciascun Membro, dello stesso trattamento che esso concede alle comunicazioni ufficiali di altri Membri.

Sezione 8. — *Immunità e privilegi dei funzionari ed impiegati.*

Tutti i governatori, Amministratori esecutivi, sostituti, funzionari ed impiegati della Banca:

1°) saranno immuni da procedimenti legali per atti compiuti nella loro qualità ufficiale, tranne che la Banca rinunci a questa immunità;

2°) qualora non siano cittadini del luogo, godranno delle stesse immunità in materia di restrizioni di immigrazione, di disposizioni per la registrazione degli stranieri e di obblighi di servizio nazionale, nonché delle stesse facilitazioni in materia di restrizioni valutarie, che i Membri accordano ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di grado equivalente di altri Membri;

3°) godranno dello stesso trattamento in materia di facilitazioni di viaggio accordati dai Membri a rappresentanti, funzionari ed impiegati di grado equivalente di altri Membri.

Sezione 9. — *Immunità fiscale.*

a) La Banca, le sue attività e proprietà, il suo reddito e le sue operazioni e transazioni,

authorized by this agreement shall be immune from all taxation and from all customs duties. The bank shall also be immune from liability for the collection or payment of any tax or duty.

(b) No tax shall be levied on or in respect of salaries and emoluments paid by the bank to executive directors, alternates, officials or employees of the bank who are not local citizens, local subjects or other local nationals.

(c) No taxation of any kind shall be levied on any obligation or security issued by the bank (including any dividend or interest thereon) by whomsoever held:

(1) Which discriminates against such obligation or security solely because it is issued by the bank; or

(2) If the sole jurisdictional basis for such taxation is the place or currency in which it is issued, made payable or paid, or the location of any office or place of business maintained by the bank.

(d) No taxation of any kind shall be levied on any obligation or security guaranteed by the bank (including any dividend or interest thereon) by whomsoever held:

(1) Which discriminates against such obligation or security solely because it is guaranteed by the bank; or,

(2) If the sole jurisdictional basis for such taxation is the location of any office, or place of business maintained by the bank.

Section 10. — *Application of Article.*

Each member shall take such action as is necessary in its own territories for the purpose of making effective in terms of its own law the principles set forth in this article and shall inform the bank of the detailed action which it has taken.

ARTICLE VIII. — AMENDMENTS.

(a) Any proposal to introduce modifications in this agreement, whether emanating from a member, a governor or the executive directors, shall be communicated to the chairman of the board of governors, who shall bring the proposal before the board. If the proposed amendment is approved by the board the bank shall, by circular letter or telegram, ask all members whether they accept the proposed amendment. When three-fifths of the members, having four-

autorizzate dal presente Accordo, saranno immuni da ogni forma di tassazione e di diritti doganali. La Banca sarà anche immune da responsabilità per l'esazione o il pagamento di qualsiasi tassa o diritto.

b) Nessuna tassa verrà imposta sugli stipendi e emolumenti corrisposti dalla Banca ad Amministratori esecutivi, sostituti, funzionari o impiegati che non abbiano cittadinanza, sudditanza o altra forma di nazionalità locale.

c) Nessuna tassa verrà imposta sulle obbligazioni o titoli emessi dalla Banca (ivi compresi i relativi dividendi o interessi), chiunque ne sia il possessore:

1°) se costituisce una discriminazione ai danni di dette obbligazioni o titoli unicamente perché emessi dalla Banca; ovvero

2°) se abbia come sola base giuridica il luogo e la divisa in cui essi sono emessi, pagabili o pagati, o l'ubicazione di qualsiasi ufficio e sede d'affari della Banca.

d) Nessuna tassa verrà imposta sulle obbligazioni o titoli garantiti dalla Banca (ivi compresi i relativi interessi o dividendi), chiunque ne sia il possessore:

1°) se costituisce una discriminazione ai danni di dette obbligazioni o titoli unicamente perché sono garantiti dalla Banca; ovvero:

2°) se abbia come sola base giuridica l'ubicazione di qualsiasi ufficio o sede d'affari della banca.

Sezione 10. — *Applicazione del presente articolo.*

Ogni Membro prenderà i provvedimenti necessari affinché i principi stabiliti in questo articolo acquistino efficacia giuridica nei propri territori, ed informerà in modo particolareggiato la Banca dei provvedimenti stessi.

ARTICOLO VIII. — EMENDAMENTI.

a) Qualsiasi proposta di modificazioni al presente Accordo, proveniente sia da un Membro, sia da un Governatore che dagli Amministratori esecutivi, verrà trasmessa al Presidente del Consiglio dei Governatori, il quale la sottoporrà all'esame del Consiglio. Se l'emendamento proposto è approvato dal Consiglio, la Banca chiederà a tutti i Membri, con lettera circolare o telegramma, se essi accettano l'emendamento proposto. Quando tre quinti dei Membri, rappresentanti quattro

fifths of the total voting power, have accepted the proposed amendment, the bank shall certify the fact by a formal communication addressed to all members.

(b) Notwithstanding (a) above, acceptance by all members is required in the case of any amendment modifying

(1) the rights to withdraw from the bank (Article VI, Section 1);

(2) the right secured by Article II Section 3 (c);

(3) the limitation on liability provided in Article II, Section 6.

(c) Amendments shall enter into force for all members three months after the date of the formal communication unless a shorter period is specified in the circular letter or telegram.

ARTICLE IX. — INTERPRETATION.

(a) Any question of interpretation of the provisions of this agreement arising between any member and the bank or between any members of the bank shall be submitted to the executive directors for their decision. If the question particularly affects any member not entitled to appoint an executive director, it shall be entitled to representation in accordance with Article V, Section 4 (h).

(b) In any case where the executive directors have given a decision under (a) above, any member may require that the question be referred to the board of governors, whose decision shall be final. Pending the result of the reference to the board, the bank may, so far as it deems necessary, act on the basis of the decision of the executive directors.

(c) Whenever a disagreement arises between the bank and a country which has ceased to be a member, or between the bank and any member during the permanent suspension of the bank, such disagreement shall be submitted to arbitration by a tribunal of three arbitrators, one appointed by the bank, another by the country involved and an umpire who, unless the parties otherwise agree, shall be appointed by the President of the Permanent Court of International Justice or such other authority as may have been prescribed by the regulation adopted by the bank. The umpire shall have full power to settle all questions of procedure in any case where the parties are in disagreement with respect thereto.

quinti dei voti complessivi, abbiano accettato l'emendamento proposto, la Banca notificherà tale fatto con una comunicazione ufficiale indirizzata a tutti i Membri.

b) Nonostante quanto indicato in a), si richiede l'accettazione da parte di tutti i Membri in caso di emendamenti che modifichino:

1°) il diritto di recesso dalla Banca di cui all'articolo VI, sezione 1;

2°) il diritto sancito dall'articolo II, sezione 3 c);

3°) la limitazione di responsabilità di cui all'articolo II, sezione 6.

c) Gli emendamenti entreranno in vigore per tutti i Membri tre mesi dopo la data della comunicazione ufficiale, a meno che un periodo più breve sia fissato nella lettera circolare o nel telegramma.

ARTICOLO IX. — INTERPRETAZIONI.

a) Qualsiasi questione circa l'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo che sorga fra un Membro e la Banca o fra Membri della Banca, verrà sottoposta alla decisione degli Amministratori esecutivi. Se la questione interessa particolarmente un Membro non avente diritto a nominare un Amministratore esecutivo, il Membro avrà diritto ad essere rappresentato ai sensi dell'articolo V, sezione 4 h).

b) Quando gli Amministratori esecutivi si siano pronunciati ai sensi della precedente lettera a), qualsiasi Membro può chiedere che la questione venga deferita al Consiglio dei Governatori, la cui decisione sarà definitiva. In attesa del risultato del ricorso al Consiglio la Banca può, in quanto lo ritenga necessario, attenersi all'interpretazione data dagli Amministratori esecutivi.

c) Ogni qualvolta sorga un disaccordo fra la Banca ed un Paese che non sia più Membro, o fra la Banca ed un Membro durante la sospensione permanente delle operazioni della banca, detto disaccordo verrà sottoposto all'arbitrato di un tribunale di tre arbitri, uno designato dalla Banca, uno dal paese interessato ed un terzo designato, salvo che le parti si accordino diversamente, dal Presidente della Corte Permanente di Giustizia Internazionale o da qualsiasi altra autorità che possa essere prescritta dal regolamento adottato dalla Banca. Questo terzo Membro avrà pieno potere di decidere questioni procedurali qualora le parti si trovino in disaccordo su di esse.

ARTICLE X. — APPROVAL DEEMED GIVEN.

Whenever the approval of any member is required before any act may be done by the bank, except in Article VIII, approval shall be deemed to have been given unless the member presents an objection within such reasonable period as the bank may fix in notifying the member of the proposed act.

ARTICLE XI. — FINAL PROVISIONS.

Section 1. — *Entry Into Force.*

This agreement shall enter into force when it has been signed on behalf of governments whose minimum subscriptions comprise not less than Sixty-Five per cent. of the total subscriptions set forth in Schedule A and when the instruments referred to in Section 2 (a) of this article have been deposited on their behalf, but in no event shall this agreement enter into force before May 1, 1945.

Section 2. — *Signature.*

(a) Each government on whose behalf this agreement is signed shall deposit with the government of the United States of America an instrument setting forth that it has accepted this agreement in accordance with its law and has taken all steps necessary to enable it to carry out all of its obligations under this agreement.

(b) Each government shall become a member of the bank as from the date of the deposit of its behalf on the instrument referred to in (a) above, except that no government shall become a member before this agreement enters into force under Section 1 of this article.

(c) The government of the United States of America shall inform the governments of all countries whose names are set forth in Schedule A, and all governments whose membership is approved in accordance with Article II, Section 1 (b), of all signatures of this agreement and of the deposit of all instruments referred to in (a) above.

(d) At the time this agreement is signed on its behalf, each government shall transmit to the government of the United States of America one one-hundredth of one per cent. of the price of each share in gold or United States dollars for the purpose of

ARTICOLO X. — PRESUNZIONE
DI APPROVAZIONE.

Ogni qualvolta è richiesta la preventiva approvazione di un Membro affinché la Banca possa compiere un atto, salvo quanto contemplato dall'articolo VIII, si presumerà che l'approvazione sia stata data a meno che il Membro non presenti una obiezione entro il periodo di tempo ragionevole fissato dalla Banca nel comunicare al Membro l'intenzione di compiere quell'atto.

ARTICOLO XI. — DISPOSIZIONI FINALI.

Sezione 1. — *Entrata in vigore.*

Il presente Accordo entrerà in vigore dopo che sarà stato firmato dai Governi le cui sottoscrizioni minime raggiungano almeno il 65 per cento del totale delle sottoscrizioni stabilite nell'Allegato A e quando gli atti di cui alla sezione 2 a) del presente articolo siano stati depositati per conto dei Governi stessi, ma in nessun caso il presente Accordo entrerà in vigore prima del 1 maggio 1945.

Sezione 2. — *Firma.*

a) Ogni Governo per conto del quale il presente Accordo viene firmato depositerà presso il Governo degli Stati Uniti d'America un atto col quale riconoscerà d'aver accettato il presente Accordo secondo le proprie leggi e d'aver preso tutte le disposizioni necessarie per essere in grado di adempiere a tutti gli impegni derivanti dal presente Accordo.

b) Ogni Governo diventerà Membro della Banca a partire dalla data di deposito per suo conto dell'atto menzionato alla precedente lettera a); tuttavia nessun Governo diventerà membro prima dell'entrata in vigore del presente Accordo ai sensi della sezione 1 di questo articolo.

c) Il Governo degli Stati Uniti d'America informerà i Governi di tutti i paesi indicati nell'Allegato A, nonché tutti i Governi la cui appartenenza alla Banca è approvata ai sensi dell'articolo II, sezione 1 b), di tutte le firme del presente Accordo e del deposito di tutti gli atti di cui alla precedente lettera a).

d) Al momento in cui il presente Accordo viene firmato per suo conto, ogni Governo farà pervenire al Governo degli Stati Uniti d'America un centesimo dell'uno per cento del prezzo di ciascuna azione, in oro o in dollari degli Stati Uniti, allo scopo di co-

meeting administrative expenses of the bank. This payment shall be credited on account of the payment to be made in accordance with Article II, Section 8 (a). The government of the United States of America shall hold such funds in a special deposit account and shall transmit them to the board of governors of the bank when the initial meeting has been called under Section 3 of this article. If this agreement has not come into force by December 31, 1945, the government of the United States of America shall return such funds to the governments that transmitted them.

(e) This agreement shall remain open for signature at Washington on behalf of the governments of the countries whose names are set forth in Schedule A until December 31, 1945.

(f) After December 31, 1945, this agreement shall be open for signature on behalf of the government of any country whose membership has been approved in accordance with Article II, Section 1 (b).

(g) By their signature of this agreement, all governments accept it both on their own behalf and in respect of all their colonies, overseas territories, all territories under their protection, suzerainty or authority and all territories in respect of which they exercise a mandate.

(h) In the case of governments whose metropolitan territories have been under enemy occupation, the deposit of the instrument referred to in (a) above may be delayed until one hundred and eighty days after the date on which these territories have been liberated. If, however, it is not deposited by any such government before the expiration of this period, the signature affixed on behalf of that government shall become void and the portion of its subscription paid under (d) above shall be returned to it.

(i) Paragraphs (d) and (h) shall come into force with regard to each signatory government as from the date of its signature.

Section 3. — *Inauguration of the Bank.*

(a) As soon as this agreement enters into force under Section 1 of this article, each member shall appoint a governor and the member to whom the largest number of shares is allocated in Schedule A shall call the first meeting of the board of governors.

prive le spese amministrative della Banca. Questo pagamento verrà accreditato in acconto del pagamento da compiersi secondo l'articolo II, sezione 8 a). Il Governo degli Stati Uniti d'America terrà questi fondi in un conto speciale e li trasferirà al Consiglio dei Governatori della Banca quando sarà indetta la prima riunione ai sensi della sezione 3 del presente articolo. Se il presente Accordo non sarà entrato in vigore il 31 dicembre 1945, il Governo degli Stati Uniti d'America restituirà i fondi predetti ai Governi che li versarono.

e) Il presente Accordo potrà essere formato a Washington, per conto dei Governi dei Paesi indicati nell'Allegato A, fino al 31 dicembre 1945.

f) Dopo il 31 dicembre 1945 il presente Accordo potrà essere firmato per conto dei Governi di qualsiasi Paese la cui appartenenza alla Banca sia stata approvata ai sensi dell'articolo II, sezione 1 b).

g) Con l'apposizione della loro firma, tutti i Governi accettano il presente Accordo sia per conto proprio che per conto di tutte le loro colonie, dei territori d'oltre mare, di tutti i territori sotto la loro protezione, sovranità o autorità e di tutti i territori sui quali esercitano un mandato.

h) Nel caso di Governi i cui territori metropolitani siano stati occupati dal nemico, il deposito dell'atto di cui alla precedente lettera a) può essere prorogato fino a 180 giorni dopo la data in cui detti territori sono stati liberati. Tuttavia, se l'atto in parola non viene depositato da uno di questi Governi prima dello spirare del termine predetto, la firma apposta per conto di quel Governo diviene nulla e la quota della sua sottoscrizione versata a sensi della lettera d) gli verrà restituita.

i) I paragrafi d) e h) entreranno in vigore nei confronti di ciascun Governo firmatario dalla data dell'apposizione della sua firma.

Sezione 3. — *Inizio dell'attività della Banca.*

a) Non appena il presente Accordo andrà in vigore ai sensi della sezione 1 di questo articolo, ciascun Membro nominerà un governatore ed il membro a cui è stato assegnato nell'Allegato A il maggior numero di azioni indirà la prima riunione del Consiglio dei Governatori.

(b) At the first meeting of the board of governors, arrangements shall be made for the selection of provisional executive directors. The governments of the five countries to which the largest number of shares are allocated in Schedule A, shall appoint provisional executive directors. If one or more of such governments have not become members, the executive directorships which they would be entitled to fill shall remain vacant until they become members, or until January 1, 1946, whichever is the earlier. Seven provisional executive directors shall be elected in accordance with the provisions of Schedule B and shall remain in office until the date of the first regular election of executive directors, which shall be held as soon as practicable after January 1, 1946.

(c) The board of governors may delegate to the provisional executive directors any powers except those which may not be delegated to the executive directors.

(d) The bank shall notify members when it is ready to commence operations.

DONE at Washington in a single copy which shall remain deposited in the archives of the Government of the United States of America, which shall transmit certified copies to all governments whose names are set forth in Schedule A and to all governments whose membership is approved in accordance with Article II, Section 1 (b).

b) Alla prima riunione del Consiglio dei Governatori saranno prese le disposizioni per la scelta di Amministratori esecutivi provvisori. I Governi dei cinque paesi, ai quali nell'Allegato A è stato assegnato il maggior numero di azioni, nomineranno Amministratori esecutivi provvisori. Se uno o più di tali Governi non sono diventati Membri, i posti di Amministratori esecutivi che essi avrebbero avuto il diritto di ricoprire rimarranno vacanti fino a che essi non siano diventati Membri, o non oltre il 1° gennaio 1946. Sette Amministratori esecutivi provvisori saranno eletti secondo le disposizioni dell'Allegato B e rimarranno in carica fino alla prima elezione regolare di Amministratori esecutivi, che sarà tenuta non appena possibile dopo il 1° gennaio 1946.

c) Il Consiglio dei Governatori può delegare agli Amministratori esecutivi provvisori tutti i poteri, tranne quelli che non possono essere delegati agli Amministratori esecutivi.

d) La Banca notificherà ai membri quando sarà pronta ad iniziare le operazioni.

FATTO a Washington, in una sola copia, che rimarrà depositata negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America, il quale ne trasmetterà copie autenticate a tutti i Governi elencati nell'Allegato A e a tutti i Governi la cui qualità di Membro della Banca è approvata ai sensi dell'articolo II, sezione 1 b).

SCHEDULE A.		ALLEGATO A.	
SUBSCRIPTIONS		SOTTOSCRIZIONI	
	Millions of Dollars		Milioni di dollari
Australia	200	Australia	200
Belgium.	225	Belgio	225
Bolivia	7	Bolivia	7
Brazil.	105	Brasile	105
Canada	325	Canadà	325
Chile	35	Cile	35
China	600	Cina	600
Colombia	35	Columbia	35
Costa Rica	2	Costarica	2
Cuba	35	Cuba	35
Czechoslovakia	125	Cecoslovacchia	125
Denmark	*	Danimarca	*
Dominican Republic	2	Repubblica di San Domingo.	2
Ecuador.	3.2	Equatore	3,2
Egypt	40	Egitto	40
El Salvador	1	Salvador	1
Ethiopia	3	Etiopia	3
France	450	Francia	450
Greece	25	Grecia	25
Guatemala	2	Guatemala	2
Haiti	2	Haiti	2
Honduras	1	Honduras	1
Iceland	1	Islanda	1
India	400	India	400
Iran	24	Iran.	24
Iraq	6	Iraq.	6
Liberia	0.5	Liberia	0,5
Luxembourg.	10	Lussemburgo	10
Mexico	65	Messico	65
Netherlands	275	Olanda	275
New Zealand	50	Nuova Zelanda	50
Nicaragua	0.8	Nicaragua	0,8
Norway	50	Norvegia	50
Panama	0.2	Panama	0,2
Paraguay	0.8	Paraguay	0,8
Peru	17.5	Perù	17,5
Philippine Commonwealth	15	Filippine.	15
Poland	125	Polonia	125
Union of South Africa	100	Unione Sud Africa	100
Union of Soviet Socialist Re- publics	1,200	U. R. S. S.	1.200
United Kingdom	1,300	Gran Bretagna	1.300
United States	3,175	Stati Uniti.	3.175
Uruguay	10.5	Uruguay	10,5
Venezuela	10.5	Venezuela	10,5
Yugoslavia	40	Jugoslavia	40
Total	9,400	Totale	9100

* The subscription of Denmark shall be determined by the Bank after Denmark accepts membership in accordance with these Articles of Agreement.

* La quota della Danimarca sarà determinata dalla Banca dopo che la Danimarca avrà accettato l'ammissione in conformità a questi articoli dell'Accordo.

SCHEDULE B.

ALLEGATO B.

ELECTION OF EXECUTIVE DIRECTORS

1. — The election of the elective executive directors shall be by ballot of the governors eligible to vote under Article V, Section 4 (b).

2. — In balloting for the elective executive directors, each governor eligible to vote shall cast for one person all of the votes to which the member appointing him is entitled under Section 3 of Article V. The seven persons receiving the greatest number of votes shall be executive directors, except that no person who receives less than fourteen per cent. of the total of the votes which can be cast (eligible votes) shall be considered elected.

3. — When seven persons are not elected on the first ballot, a second ballot shall be held in which the person who received the lowest number of votes shall be ineligible for election and in which there shall vote only (a) those governors who voted in the first ballot for a person not elected and (b) those governors whose votes for a person elected are deemed under 4 below to have raised the votes cast for that person above 15 per cent. of the eligible votes.

4. — In determining whether the votes cast by a governor are to be deemed to have raised the total of any person above 15 per cent. of the eligible votes, the 15 per cent. shall be deemed to include, first, the votes of the governor casting the largest number of votes for such person, then the votes of the governor casting the next largest number, and so on until 15 per cent. is reached.

5. — Any governor part of whose votes must be counted in order to raise the total of any person above 14 per cent. shall be considered as casting all of his votes for such person even if the total votes for such person thereby exceed 15 per cent.

6. — If, after the second ballot, seven persons have not been elected, further ballots shall be held on the same principles until seven persons have been elected, provided that, after six persons are elected, the seventh may be elected by a simple majority of the remaining votes and shall be deemed to have been elected by all such votes.

ELEZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ESECUTIVI

1. — L'elezione degli Amministratori esecutivi sarà fatta con votazione da parte dei governatori aventi diritto a voto secondo l'articolo V, sezione 4 b).

2. — Nel votare per gli Amministratori esecutivi, il governatore avente diritto a voto darà ad una sola persona tutti i voti spettanti, ai sensi della sezione 3, articolo V. al Membro che lo ha nominato. Le sette persone che riceveranno il maggior numero di voti saranno elette amministratori esecutivi; però nessuna persona che riceva meno del 14 per cento del totale dei voti votati sarà considerata eletta.

3. — Quando sette persone non risultino elette al primo scrutinio, si terrà un secondo scrutinio in cui la persona che abbia ricevuto il minor numero di voti non potrà essere eletta ed in cui potranno votare solamente: a) quei Governatori che votarono nel primo scrutinio per una persona non eletta, e b) quei Governatori i cui voti per una persona eletta si presume, ai sensi del punto 4 di cui sotto, abbiano portato i voti dati a quella persona a superare il 15 per cento dei voti disponibili.

4. — Nel determinare se si debba presumere che i voti dati da un Governatore abbiano portato il totale dei voti per una persona oltre il 15 per cento dei voti disponibili, si riterrà che il 15 per cento includa, prima, i voti del Governatore che diede il maggior numero di voti a quella persona, e successivamente i voti dei Governatori che abbiano dato il numero immediatamente inferiore di voti, e così via fino a che si raggiunga il 15 per cento.

5. — Qualora parte dei voti di un Governatore si debba contare per portare il totale di una persona oltre il 14 per cento, si presumerà che egli abbia dato tutti i suoi voti per quella persona, anche se il totale dei voti per quella persona viene con ciò ad eccedere il 15 per cento.

6. — Se, dopo il secondo scrutinio, non risultano elette sette persone, si terranno ulteriori scrutini con gli stessi principî finché sette persone non siano state elette; tuttavia, dopo l'elezione di sei persone, la settima potrà essere eletta a semplice maggioranza dei voti rimanenti e si riterrà che sia stata eletta da tutti questi voti.